

AVVISO

Il T.A.R. Lazio – Roma, Sezione III Bis, a seguito del ricorso iscritto con R.G.N. 4751/2016 proposto dai docenti: Sagliocco Antonio; Gionti Carmela; Fauci Raffaele; Vitale Giuseppe; De Raggi Alida; Sebastiano Cinzia; Grande Antonia; Cesaro Barbara; Colella Carmine; Soldaini Federica; De Pascale Daniela; Fuoco Sara; Fusco Alessandra; De Martino Raffaella; contro il M.I.U.R. nonché contro l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia; per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti provvedimenti: 1) del Decreto del Direttore Generale 23 febbraio 2016, prot. n. 106 di indizione dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 16 del 26-2-2016, nella parte in cui all'art. 3, stabilisce che "1. Alla presente procedura concorsuale è ammesso a partecipare, ai sensi dell'articolo 1, comma 110 della Legge, esclusivamente il candidato in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, rispettivamente per i posti della scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ivi compresi i corrispettivi titoli di abilitazione conseguiti all'estero purché riconosciuti con apposito decreto del Ministero entro la medesima data di scadenza del termine per la presentazione della domanda"; se e per quanto non consente ai docenti abilitati sulla classe di concorso A071, oggi confluita nella nuova classe di concorso A-37, di partecipare al concorso per la classe di concorso A-60 (ex A033); 2) nonché dell'art. 4, comma 3, del medesimo DDG n. 106/2016, che stabilisce: "... I candidati presentano la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, esclusivamente, attraverso istanza POLIS ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse, non sono in alcun caso prese in considerazione."; 3) del Decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016, n. 19, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2016 – Serie generale, "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", nella parte in cui dispone l'accorpamento della classe di concorso A071 con le classi di concorso A016 e A072 nella nuova classe di concorso A-37, nonché nella parte in cui non dispone l'accorpamento della classe di concorso A071 con la classe di concorso A033, nella nuova classe di concorso A-60; 4) della Tabella A, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016, n. 19, rubricata "NUOVE CLASSI DI CONCORSO: DENOMINAZIONE, TITOLI DI ACCESSO, INSEGNAMENTI RELATIVI", nella parte in cui dispone l'accorpamento della classe di concorso A071 con le classi di concorso A016 e

A072 nella nuova classe di concorso A-37, nonché nella parte in cui non dispone l'accorpamento della classe di concorso A071 con la classe di concorso A033, nella nuova classe di concorso A-60; 5) del Decreto Ministeriale n. 95 del 23 febbraio 2016, recante "Prove di esame e programmi del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado nonché del personale docente specializzato per il sostegno agli alunni con disabilità", nella parte in cui detta il programma d'esame per la classe di concorso A-37; 6) dell'Allegato A al Decreto Ministeriale n. 95 del 23 febbraio 2016, nella parte in cui detta il programma d'esame per la classe di concorso A-37; 7) di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale. IN FATTO. I ricorrenti esprimevano di essere tutti in possesso di abilitazione all'insegnamento sulla classe di concorso A071 - Tecnologia e Disegno Tecnico, conseguita con il TFA II ciclo. Con Decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016, n. 19, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2016 - Serie generale, era stato emanato il "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133". Nella tabella A, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016, n. 19 e rubricata "NUOVE CLASSI DI CONCORSO: DENOMINAZIONE, TITOLI DI ACCESSO, INSEGNAMENTI RELATIVI", si prevedeva l'accorpamento della classe di concorso A071 con le classi di concorso A016 e A072 nella nuova classe di concorso A-37 - Scienze tecnologiche delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica. Tuttavia, il suddetto accorpamento appariva assolutamente illogico, atteso che i docenti abilitati sulla classe di concorso A071 si ritrovavano ad affrontare argomenti afferenti alla classe di concorso A072 - Topografia generale, costruzioni rurali e disegno, per i quali non erano stati formati. Mentre, sarebbe stato più logico disporre l'accorpamento della classe di concorso A071 con la classe di concorso A033 - Educazione Tecnica nella scuola media, confluita nella nuova classe di concorso A-60 - Tecnologia nella scuola secondaria di I grado, atteso che i contenuti disciplinari dell'ex classe di concorso A033, oggi confluita nella nuova classe di concorso A-60, erano più affini alla classe di concorso A071. In seguito, era stato emanato il Decreto Ministeriale n. 95 del 23 febbraio 2016, recante "Prove di esame e programmi del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado nonché del personale docente specializzato per il sostegno agli alunni con disabilità". Il citato decreto dettava il programma d'esame per la classe di concorso A-37. In particolare, l'Allegato A al Decreto Ministeriale n. 95 del 23 febbraio 2016, stabiliva che il programma d'esame per la classe di concorso A-37, prevedeva anche: "Disciplina nuovo ordinamento: TOPOGRAFIA". Successivamente, a distanza di appena tre giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del citato Decreto del

Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016, n. 19, relativo all'accorpamento delle classi di concorso a cattedre, era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Direttore Generale 23 febbraio 2016, prot. n. 106 di indizione dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado. Tale modus operandi appariva assolutamente illogico, atteso che i ricorrenti risultavano penalizzati. Per cui, gli stessi chiedevano di partecipare al concorso per la nuova classe di concorso A-60 (ex A033) i cui contenuti disciplinari erano maggiormente affini alla propria classe di concorso. I provvedimenti impugnati venivano censurati per: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER DISCRIMINAZIONE. IRRAGIONevolezza, INADEGUATEZZA, ARBITRARIETA'; INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA DELL'ART. 1 COMMA 110 DELLA LEGGE 107/2015; IN SUBORDINE ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 1 COMMA 110 DELLA LEGGE 107/2015. Con Decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016, n. 19, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2016 - Serie generale, è stato emanato il "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133". La tabella A, allegata al Decreto, rubricata "NUOVE CLASSI DI CONCORSO: DENOMINAZIONE, TITOLI DI ACCESSO, INSEGNAMENTI RELATIVI", prevede l'accorpamento della classe di concorso A071 con le classi di concorso A016 e A072, tutte confluite nella nuova classe di concorso A-37 - Scienze tecnologiche delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica. In data 23 febbraio 2016, è stato emanato il Decreto Ministeriale n. 95, recante "Prove di esame e programmi del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado nonché del personale docente specializzato per il sostegno agli alunni con disabilità". Ebbene, gli odierni ricorrenti, nel visionare dell'Allegato A al Decreto Ministeriale n. 95 del 23 febbraio 2016, hanno riscontrato che il programma d'esame previsto per la classe di concorso A-37 era assai più ampio rispetto a quello per il quale avevano studiato sia per superare le prove di accesso del TFA, sia durante lo stesso percorso formativo. In particolare, a seguito dell'accorpamento, parte dei contenuti disciplinari della classe di concorso A071 non sono stati riportati nel nuovo programma previsto per la nuova classe di concorso A-37. Ma ciò che maggiormente rileva è la circostanza che nel nuovo programma d'esame è stata inserita la "Disciplina nuovo ordinamento: TOPOGRAFIA". Tale materia, da sempre assegnata ai laureati in ingegneria, abilitati sulla classe di concorso A072, rappresenta una disciplina completamente nuova per gli abilitati sulla classe di concorso A071. Allo sgomento generato dalla pubblicazione del D.M. 95/2016, come se non bastasse, a distanza di

appena tre giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del citato Decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016, n. 19, relativo all'accorpamento delle classi di concorso a cattedre, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Direttore Generale 23 febbraio 2016, prot. n. 106 di indizione dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado. Come dire al peggio non c'è mai fine, gli odierni ricorrenti hanno da subito realizzato che, in meno di tre mesi, avrebbero dovuto studiare una materia mai affrontata durante il percorso di TFA: la Topografia. Da ciò ne consegue che la scelta dell'Amm.ne resistente di procedere all'accorpamento della classi di concorso A071 e A072, risulta assolutamente illogica, soprattutto in considerazione del fatto che il detto accorpamento è avvenuto a distanza di soli tre mesi dallo svolgimento delle prove del concorso a cattedre indetto con DDG n. 106/2016. Invero, si richiede agli abilitati sull'ex classe di concorso A071, e tra questi i ricorrenti, di prepararsi, in poco tempo, su contenuti disciplinari completamente nuovi. Ciò viola il legittimo affidamento che gli stessi ricorrenti hanno maturato in tutti questi anni sulla possibilità di poter utilmente concorrere, nel concorso a cattedre, con il proprio bagaglio formativo e di conoscenze. Ma non solo!! L'illogicità della condotta dell'Amm.ne resistente è rinvenibile anche nella circostanza che, a seguito dell'accorpamento della classe di concorso A071 con le classi di concorso A016 e A072, parte del programma d'esame previsto per la prima, sul quale si sono formati gli odierni ricorrenti durante il TFA, è confluito nella nuova classe di concorso A-42. Ebbene, la stessa Amm.ne, dapprima si propone di formare i nuovi docenti con il TFA, fornendogli una preparazione ed un bagaglio di contenuti disciplinari, e poi elimina gli stessi contenuti dal programma d'esame del concorso finalizzato al reclutamento dei docenti nella scuola. Tale modus operandi appare del tutto irrazionale, oltre che illogico e violativo del principio del legittimo affidamento.

Con ordinanza cautelare n. 3948/2016 emessa sul ricorso introduttivo recante R.g. 4751/2016, il TAR Lazio – Roma, sez. III Bis, ammetteva con riserva i ricorrenti alle prove scritte del concorso de quo per la Classe A60.

Successivamente, veniva pubblicato il del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n. 13406 del 14/09/2016 di approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito del Concorso a posti a cattedre, per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente nella Scuola Secondaria di I e II grado per la Regione Campania, per il triennio 2016-2019 relativa alla classe di concorso A60 Tecnologia nella scuola secondaria di I grado.

A seguito di ciò, i ricorrenti: Cesaro Barbara Soldaini Federica De Pascale Daniela Fuoco Sara hanno proposto ricorso nella forma dei motivi aggiunti per l'annullamento: 1) del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n. 13406 del 14/09/2016

di approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito del Concorso a posti a cattedre, per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente nella Scuola Secondaria di I e II grado per la Regione Campania, per il triennio 2016-2019 relativa alla classe di concorso A60 Tecnologia nella scuola secondaria di I grado nella parte in cui il nominativo dei citati ricorrenti non risultano inseriti; 2) della graduatoria di merito classe di concorso A60 pubblicata in data 14/09/2016 dall'USR Campania con il decreto impugnato al punto che precede, nella parte in cui non risultano inseriti gli stessi ricorrenti; 3) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto. I provvedimenti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti venivano censurati per: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', DISPARITA' DI TRATTAMENTO, IRRAGIONevolezza, INADEGUATEZZA ED ARBITRARIETA'. VIOLAZIONE DELL'ORD.ZA DEL TAR LAZIO, SEZ. TERZA BIS, N. 3948/2016. Infatti, i ricorrenti, pur essendo stati ammessi a partecipare con riserva al concorso de quo, l'Amm.ne resistente, ha perseverato nella propria condotta illegittima, non ottemperando a quanto deciso dai giudici amministrativi. Appare evidente, quindi, l'illegittimità del modus operandi dell'Amm.ne resistente che permea di illegittimità gli atti successivamente adottati, ovvero i decreti di pubblicazione della graduatorie di merito del concorso di cui è causa, nonché le graduatorie stesse che, con il presente ricorso, redatto nella formula dei motivi aggiunti, formalmente si censurano e si impugnano. Inoltre, i provvedimenti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti sono affetti da illegittimità derivata per gli stessi motivi già adottati col ricorso introduttivo.

Successivamente, è stato adottato il decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio prot. n. 476 del 17/11/2016 di approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito del Concorso a posti a cattedre, per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente nella Scuola Secondaria di I e II grado per la Regione Lazio, per il triennio 2016-2019 relativa alla classe di concorso A60 Tecnologia nella scuola secondaria di I grado.

Per cui i ricorrenti: Sagliocco Antonio, De Riggi Alida, Sebastiano Cinzia, Colella Carmine, Gionti Carmela, De Martino Raffaella, Fauci Raffaele, Fusco Alessandra, Grande Antonia, hanno proposto ricorso nella forma dei motivi aggiunti per l'annullamento: 1) del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio prot. n. 476 del 17/11/2016 di approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito del Concorso a posti a cattedre, per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente nella Scuola Secondaria di I e II grado per la Regione Lazio, per il triennio 2016-2019 relativa alla classe di concorso A60 Tecnologia nella scuola secondaria di I grado nella parte in cui il nominativo dei citati ricorrenti non risultano inseriti; 2) della graduatoria di merito classe di concorso A60 pubblicata in data 17/11/2016 dall'USR per il Lazio con il decreto impugnato al punto che precede, nella parte in cui non risultano inseriti gli

stessi ricorrenti; 3) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale che possa essere, comunque, lesivo della posizione giuridica soggettiva delle ricorrenti. Anche tali atti venivano censurati per: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', DISPARITA' DI TRATTAMENTO, IRRAGIONevolezza, INADEGUATEZZA ED ARBITRARIETA'. VIOLAZIONE DELL'ORD.ZA DEL TAR LAZIO, SEZ. TERZA BIS, N. 3948/2016.

Con ordinanza cautelare n. 3226/2017 emessa sui motivi aggiunti R.g. 4751/2016, il TAR Lazio - Roma, sez. III Bis, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web del MIUR e degli Uffici Scolastici Regionali interessati.

Il processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale 4751/2016 nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R."

TESTO INTEGRALE DEL RICORSO INTRODUTTIVO

"ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

Ricorrono i sigg.ri: Sagliocco Antonio nato a Santa Maria C.V. (CE) il 17/07/1984 e residente a Cesa (CE) in via Labriola 2 CF. SGLNTN84L17I234C; Gionti Carmela nata a S. Maria CV (CE) il 19/6/1979 e residente a Macerata Campania (CE) alla via Gioberti n. 29 CF. GNTCML79H59I234L; Fauci Raffaele nato a Casoria il 18/7/1965 ed ivi residente in via De Gasperi n. 37 CF. FCARFL65L18F839T; Vitale Giuseppe nato ad Avellino il 30/6/1984 e residente a Baiano (AV) alla via Gesù e Maria n. 86 CF. VTLGPP84H30A509F; De Riggi Alida nata a Napoli il 21/05/1980 ed ivi residente alla via Martiri d'Otranto n. 101 CF. DRGLDA80E61F839J; Sebastiano Cinzia nata a Pozzuoli il 10/04/1980 ed ivi residente alla via Luciano 60 CF. SBSCNZ80D50G964Q; Grande Antonia nata a Napoli il 28/12/1987 ed ivi residente alla via Morghen n- 155 CF. GRNNTN87T68F839X; Cesaro Barbara nata a Capua il 22/02/1981 e residente a Teverola CE alla via provinciale Teverola- Casaluce n. 3 CF. CSRBBR81B62B715I; Colella Carmine nato a Caserta il 06/08/1983 e residente a Cellole in Viale degli Olmi p.co Domitilla CF. CLLCMN83M06B963N; Soldaini Federica nata a Napoli il 18/12/1981 ed ivi residente in via Cilea 145 CF. SLDFRC81T58F839V; De Pascale Daniela nata a Napoli il 28/06/1977 ed ivi residente in via macedonia n. 5 CF. DPSDNL77H68F839A; Fuoco Sara nata a Caserta il 21/09/1975 ed ivi residente alla via G.M. Bosco . 130 CF. FCUSRA75P61B963T; Fusco Alessandra nata a Caserta il 17/08/1974 ed ivi

residente alla via Gallicola n. 28 CF. FSCLSN74M57B963M; **De Martino Raffaella** nata a Napoli il 3/09/1976 e residente a Cardito (NA) in Corso Italia n. 84 CF. DMRRFL76P43F839X; tutti rappresentati e difesi, giusta mandato a margine del presente atto, dall'avv. Pasquale Marotta (C.F. MRT PQL 64M14B362R), con il quale elettivamente domiciliario in Roma, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Caracuzzo, via Villa Pepoli, 4. Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni anche a mezzo fax al numero 0823/220561, oppure all'indirizzo pec: pasquale.marotta@avvocatismco.it.

Contro

- **il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t.;
 - **Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**, in persona del Direttore Generale p.t.;
 - **Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del Direttore Generale p.t.;
 - **Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- per l'annullamento, previa sospensione e/o adozione di misure cautelari provvisorie, dei seguenti**

provvedimenti:

- 1) del Decreto del Direttore Generale 23 febbraio 2016, prot. n. 106 di indizione dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 16 del 26-2-2016, nella parte in cui all'art. 3, stabilisce che “1. Alla presente procedura concorsuale è ammesso a partecipare, ai sensi dell'articolo 1, comma 110 della Legge, esclusivamente il candidato in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, rispettivamente per i posti della scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ivi compresi i corrispettivi titoli di abilitazione conseguiti all'estero purchè riconosciuti con apposito decreto del Ministero entro la medesima data di scadenza del termine per la presentazione della domanda”; **se e per quanto non consente ai docenti abilitati sulla classe di concorso A071, oggi confluita nella nuova classe di concorso A-37, di partecipare al concorso per la classe di concorso A-60 (ex A033);**
- 2) nonché dell' art. 4, comma 3, del medesimo DDG n. 106/2016, che stabilisce: “... I candidati presentano la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, esclusivamente, attraverso istanza POLIS ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse, non sono in alcun caso prese in considerazione.”;
- 3) del Decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016, n. 19, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2016 – Serie generale, “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, **nella parte in cui dispone l'accorpamento della classe di concorso A071 con le classi di concorso A016 e A072 nella nuova classe di concorso A-37, nonché nella parte in cui non dispone**

l'accorpamento della classe di concorso A071 con la classe di concorso A033, nella nuova classe di concorso A-60;

4) della Tabella A, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016, n. 19, rubricata "NUOVE CLASSI DI CONCORSO: DENOMINAZIONE, TITOLI DI ACCESSO, INSEGNAMENTI RELATIVI", nella parte in cui dispone l'accorpamento della classe di concorso A071 con le classi di concorso A016 e A072 nella nuova classe di concorso A-37, nonché nella parte in cui non dispone l'accorpamento della classe di concorso A071 con la classe di concorso A033, nella nuova classe di concorso A-60;

5) del Decreto Ministeriale n. 95 del 23 febbraio 2016, recante "Prove di esame e programmi del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado nonché del personale docente specializzato per il sostegno agli alunni con disabilità", nella parte in cui detta il programma d'esame per la classe di concorso A-37;

6) dell'Allegato A al Decreto Ministeriale n. 95 del 23 febbraio 2016, nella parte in cui detta il programma d'esame per la classe di concorso A-37;

7) di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale.

FATTO

I ricorrenti sono tutti in possesso di abilitazione all'insegnamento sulla classe di concorso A071 – Tecnologia e Disegno Tecnico, conseguita con il TFA II ciclo.

Con Decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016, n. 19, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2016 – Serie generale, è stato emanato il "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Nella tabella A, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016, n. 19 e rubricata "NUOVE CLASSI DI CONCORSO: DENOMINAZIONE, TITOLI DI ACCESSO, INSEGNAMENTI RELATIVI", si prevede l'accorpamento della classe di concorso A071 con le classi di concorso A016 e A072 nella nuova classe di concorso A-37 – Scienze tecnologiche delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica.

Tuttavia, il suddetto accorpamento appare assolutamente illogico, atteso che i docenti abilitati sulla classe di concorso A071 si ritrovano ad affrontare argomenti afferenti alla classe di concorso A072 – Topografia generale, costruzioni rurali e disegno, per i quali non sono stati formati.

Mentre, sarebbe stato più logico disporre l'accorpamento della classe di concorso A071 con la classe di concorso A033 – Educazione Tecnica nella scuola media, confluita nella nuova classe di concorso A-60 – Tecnologia nella scuola secondaria di I grado, atteso che i contenuti disciplinari dell'ex classe di concorso A033, oggi confluita nella nuova classe di concorso A-60, sono più affini alla classe di concorso A071.

In seguito, è stato emanato il Decreto Ministeriale n. 95 del 23 febbraio 2016, recante "Prove di esame e programmi del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado nonché del personale docente specializzato per il sostegno agli alunni con disabilità".

Ebbene, il citato decreto, per quanto qui rileva, detta il programma d'esame per la classe di concorso A-37.

In particolare, l'Allegato A al Decreto Ministeriale n. 95 del 23 febbraio 2016, stabilisce che il programma d'esame per la classe di concorso A-37, prevede anche: "Disciplina nuovo ordinamento: TOPOGRAFIA".

Successivamente, a distanza di appena tre giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del citato Decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016, n. 19, relativo all'accorpamento delle classi di concorso a cattedre, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Direttore Generale 23 febbraio 2016, prot. n. 106 di indizione dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Orbene, tale modus operandi appare assolutamente illogico, atteso che gli odierni ricorrenti risultano penalizzati per due ragioni.

Dapprima, a seguito dell'accorpamento della propria classe di concorso (A071) con le classi di concorso A016 e A072, parte del programma d'esame, sul quale si sono formati durante il TFA, è confluito nella nuova classe di concorso A-42.

Poi, si ritrovano ad affrontare argomenti mai affrontati, ovvero la Topografia.

Ma ciò che maggiormente rileva è la circostanza che gli stessi si trovano a dover studiare tale materia con dei tempi ristrettissimi.

Invero, si ripete, il DPR sull'accorpamento delle classi di concorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale appena tre giorni prima della pubblicazione del bando di concorso.

Pertanto, gli odierni ricorrenti si ritrovano a dover studiare argomenti afferenti alla classe di concorso A072 – Topografia generale, costruzioni rurali e disegno, per i quali non sono stati formati durante il tirocinio formativo attivo.

Per contro, sarebbe stato più logico accorpare l'ex classe di concorso A071 con l'ex classe di concorso A033, essendo i programmi e i contenuti didattici molto simili, magari creando un ambito disciplinare tra le due classi di concorso afferenti ai due gradi della scuola secondaria, così come avvenuto per l'ambito disciplinare verticale n. 1, comprensivo della classe A01 - arte e immagine nella scuola secondaria di I grado e della classe A17 - disegno e storia dell'arte negli istituti di II grado.

A ciò si aggiunga che gli stessi ricorrenti non potranno partecipare al concorso per la classe di insegnamento A-37 nella regione Campania, atteso che, per tale regione, non vi sono posti per detta classe di concorso.

Mentre per la classe di concorso A-60 (ex A33), nella regione Campania, ci sono ben 298 posti.

Pertanto, oggi, gli odierni ricorrenti contestano sia l'accorpamento della propria classe di concorso (ex A071) con le classi di concorso A016 e A072, sia il mancato accorpamento con l'ex classe di concorso A033 (oggi A-60).

Per cui, gli stessi chiedono di partecipare al concorso per la nuova classe di concorso A-60 (ex A033) i cui contenuti disciplinari sono maggiormente affini alla propria classe di concorso.

All'uopo, si precisa che gli stessi ricorrenti hanno, già, presentato domanda cartacea di partecipazione al concorso, spedita con racc. a/r al MIUR e agli Uffici Scolastici Regionali.

I provvedimenti, in questa sede gravati, sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti

MOTIVI

1. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', DISPARITA' DI TRATTAMENTO, IRRAGIONevolezza, INADEGUATEZZA ED ARBITRARIETA'.

Come già esposto in narrativa, gli odierni ricorrenti sono tutti in possesso di abilitazione all'insegnamento sulla classe di concorso A071 – Tecnologia e Disegno Tecnico, conseguita con il TFA II ciclo.

Gli stessi, dopo aver conseguito l'abilitazione all'insegnamento con il TFA II ciclo, hanno atteso per molti mesi l'indizione di un nuovo concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente.

In tutti questi mesi, hanno sempre maturato la speranza di poter partecipare ad un concorso per l'immissione nei ruoli dei docenti, con il proprio bagaglio di conoscenze, acquisito sia durante il corso di laurea, sia nell'anno di Tirocinio Formativo Attivo.

Purtroppo, però, la gioia per il nuovo concorso ha subito lasciato ampio spazio alla stupore e allo sconforto che in breve tempo hanno prevalso nei sentimenti e invaso gli animi dei ricorrenti, ciò a causa dell'adozione del Decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016, n. 19, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2016 – Serie generale, con il quale è stato emanato il "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

In particolare, a seguito della pubblicazione del citato DPR, essi, nel prendere visione della tabella A, allegata al Decreto, rubricata "NUOVE CLASSI DI CONCORSO: DENOMINAZIONE, TITOLI DI ACCESSO, INSEGNAMENTI RELATIVI", hanno appreso che la propria classe di concorso era stata accorpata con le classi di concorso A016 e A072, tutte confluite nella nuova classe di concorso A-37 – Scienze tecnologiche delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica.

Tuttavia, le sorprese non erano finite!!

Invero, in data 23 febbraio 2016, è stato emanato il Decreto Ministeriale n. 95, recante "Prove di esame e programmi del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado nonché del personale docente specializzato per il sostegno agli alunni con disabilità".

Ebbene, gli odierni ricorrenti, nel visionare dell'Allegato A al Decreto Ministeriale n. 95 del 23 febbraio 2016, hanno riscontrato che il programma d'esame previsto per la classe di concorso A-37 era assai più ampio rispetto a quello per il quale avevano studiato sia per superare le prove di accesso del TFA, sia durante lo stesso percorso formativo.

In particolare, a seguito dell'accorpamento, parte dei contenuti disciplinari della classe di concorso A071 non sono stati riportati nel nuovo programma previsto per la nuova classe di concorso A-37.

Ma ciò che maggiormente rileva è la circostanza che nel nuovo programma d'esame è stata inserita la "Disciplina nuovo ordinamento: TOPOGRAFIA".

Tale materia, da sempre assegnata ai laureati in ingegneria, abilitati sulla classe di concorso A072, rappresenta una disciplina completamente nuova per gli abilitati sulla classe di concorso A071.

Allo sgomento generato dalla pubblicazione del D.M. 95/2016, come se non bastasse, a distanza di appena tre giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del citato Decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016, n. 19, relativo all'accorpamento delle classi di concorso a cattedre, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Direttore Generale 23 febbraio 2016, prot. n. 106 di indizione dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Come dire al peggio non c'è mai fine, gli odierni ricorrenti hanno da subito realizzato che, in meno di tre mesi, avrebbero dovuto studiare una materia mai affrontata durante il percorso di TFA: la Topografia.

Invero, gli odierni ricorrenti, durante il TFA hanno affrontati i programmi previsti dal D.M. 11 agosto 1998, n. 357.

Segnatamente, il menzionato D.M. n. 357/1998, nell'Allegato A alla classe di concorso A071, stabilisce che il candidato debba conoscere i seguenti argomenti:

"Tecnologia

- Principali proprietà dei vari tipi di materiali; prove meccaniche e tecnologiche.
- Processi di produzione e di lavorazione dei materiali; principali caratteristiche di funzionamento e di impiego delle macchine utensili.
- Aspetti fondamentali della produzione industriale; principali strutture organizzative.
- Caratteristiche di funzionamento, componenti e rappresentazioni schematiche di impianti e servizi industriali.
- Studio di semplici cicli di lavorazione e relative attrezzature.
- Controlli di qualità. Normativa antinfortunistica.

Disegno

-Le basi del disegno tecnico

Esame e approfondimento tecnico dell'espressione grafica per mezzo del segno, della linea e del chiaroscuro.

Prospettiva, nelle sue varie interpretazioni e applicazioni.

Teoria delle ombre.

Colorimetria.

-Rappresentazione visiva

Procedimenti di rappresentazione visiva.

Studio critico e sperimentazione delle tecniche di rappresentazione visiva.

Percezione e comunicazione visiva. Teoria del campo.

-Composizione

Teoria e tecnica della composizione.

Equilibrio. Simmetria statica e dinamica. Ritmi. Modulazione.

-Sistemi di misura

Storia dei sistemi di misura.

Il sistema internazionale S.I..

-Normativa

Le norme UNI per i disegni tecnici.

Norme CEI.

Convenzioni relative alla quotatura, agli organi di collegamento, di trasmissione, alle saldature.

Sistemi di tolleranza e loro rappresentazione.

-Il disegno assistito dal computer

Composizione di una stazione di lavoro per C.A.D. .

Uso di sistemi C.A.D. in due dimensioni.

Il plotter: tipi e impieghi".

Orbene, dalla mera lettura di tali argomenti, si evince chiaramente che la Topografia non risulta affatto contemplata.

Per cui, gli odierni ricorrenti si sono formati solo su parte degli argomenti inseriti nel programma d'esame della nuova classe di concorso A-37.

Da ciò ne consegue che la scelta dell'Amm.ne resistente di procedere all'accorpamento della classi di concorso A071 e A072, risulta assolutamente illogica, soprattutto in considerazione del fatto che il detto accorpamento è avvenuto a distanza **di soli tre mesi** dallo svolgimento delle prove del concorso a cattedre indetto con DDG n. 106/2016.

Invero, si richiede agli abilitati sull'ex classe di concorso A071, e tra questi i ricorrenti, di prepararsi, **in poco tempo**, su contenuti disciplinari completamente nuovi.

Ciò viola il legittimo affidamento che gli stessi ricorrenti hanno maturato in tutti questi anni sulla possibilità di poter utilmente concorrere, nel concorso a cattedre, con il proprio bagaglio formativo e di conoscenze.

Pertanto, nel caso di specie, non si tratta di docenti abilitati molti anni fa, per cui si potrebbe pensare che gli stessi abbiano compiuto un percorso formativo ormai "superato", ma si tratta di docenti abilitati con l'ultimo ciclo TFA, conclusosi nell'estate scorsa.

E' palese, quindi, la violazione del legittimo affidamento riposto dai ricorrenti nella validità della formazione acquisita durante il Tirocinio Formativo Attivo, atteso che gli stessi confidavano nel fatto che la stessa formazione sarebbe stata validamente spesa nel successivo concorso a cattedre.

E, invero, il principio dell'affidamento realizza la specifica proiezione della buona fede ai rapporti fra lo Stato e i cittadini. La protezione di tale principio viene altresì sancita dal diritto europeo, a partire da una sentenza della Corte di giustizia (3 maggio 1978, decisione C-12/77), che lo ha poi qualificato «principio fondamentale della comunità» (5 maggio 1981, decisione C-112/80), o ancora come principio della «civiltà europea», come mezzo di integrazione dell'intera normativa europea in tutte le sue articolazioni (L. Lorello, La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario, Torino 1998).

Da qui i suoi esordi nella giurisprudenza costituzionale, attraverso la sentenza n. 349 del 1985, secondo cui «l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto» (punto 5 della motivazione; ma v. inoltre la sentenza 4 novembre 1999, n. 416, in «Giur. cost.», 1999, pagg. 2643 ss.).

Invero la Consulta "ha individuato una serie di limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi, attinenti alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, di altri fondamentali valori di civiltà giuridica, posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (sentenza n. 209 del 2010, citata, punto 5.1, del Considerato in diritto)." (così, ex multis: Corte cost., 22 maggio 2013, n. 103; id., 19 giugno 2013, n. 160, che ribadisce la necessità di garantire "la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti interessati all'applicazione della norma."). In altri termini nella giurisprudenza della Corte costituzionale "è consolidato il principio del legittimo affidamento nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto" (così: Corte cost., 16 luglio 2009, n. 236, e, in senso conforme: Corte cost., 10 gennaio 2007, n. 11, Corte cost., 26 gennaio 2009, n. 24, e Corte cost., 11/12/2015, n. 260).

In tal senso si è del resto costantemente espresso anche il Giudice amministrativo il quale ha anche recentemente ribadito come "Fra i limiti generali all'adozione di leggi con efficacia retroattiva si annoverano quelli afferenti alla tutela di concomitanti e parimenti fondamentali valori di civiltà giuridica (fra cui, in primis, il generale principio di ragionevolezza, con i relativi corollari rappresentati dal divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento, dalla tutela del legittimo affidamento, dalla coerenza e certezza

dell'ordinamento giuridico e dal rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario" (così, da ultimo, Consiglio di Stato sez. VI 29/01/2016, n. 355, S.D.C. ed altro c. Università degli Studi di Roma "La Sapienza").

E con accenti analoghi si è espressa pure la Cassazione, secondo cui la tutela del legittimo affidamento del cittadino «è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa e amministrativa» (Cassazione, sez. trib., sentenza 6 ottobre 2006, n. 21513. Nello stesso senso v. inoltre Cassazione, sez. V trib., sentenze nn. 5931 del 2001, 17576 del 2002, 7080 del 2004, 10982 del 2009, nonché sez. I, ordinanza n. 26505 del 2006).

Questi principi calzano perfettamente al caso qui in esame.

Risulta, infatti, evidente che i ricorrenti confidavano di possedere una preparazione ed una formazione, acquisita durante il TFA, che gli avrebbe consentito di partecipare "ad armi pari" alle selezioni del nuovo concorso a cattedre.

Del resto anche la Corte Costituzionale ha ribadito "il valore del legittimo affidamento, il quale trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., non esclude che il legislatore possa assumere disposizioni che modifichino in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici «anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti», ma esige che ciò avvenga alla condizione «che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto» (sentenze n. 56 del 2015, n. 302 del 2010, n. 236 e n. 206 del 2009).

Ma non solo!!

L'illogicità della condotta dell'Amm.ne resistente è rinvenibile anche nella circostanza che, a seguito dell'accorpamento della classe di concorso A071 con le classi di concorso A016 e A072, parte del programma d'esame previsto per la prima, sul quale si sono formati gli odierni ricorrenti durante il TFA, è confluito nella nuova classe di concorso A-42.

Ebbene, la stessa Amm.ne, dapprima si propone di formare i nuovi docenti con il TFA, fornendogli una preparazione ed un bagaglio di contenuti disciplinari, e poi elimina gli stessi contenuti dal programma d'esame del concorso finalizzato al reclutamento dei docenti nella scuola.

Tale modus operandi appare del tutto irrazionale, oltre che illogico e violativo del principio del legittimo affidamento.

Ma la cosa più assurda, è la circostanza che gli stessi ricorrenti non potranno partecipare al concorso per la classe di insegnamento A-37 nella regione Campania, atteso che, per tale regione, non ci sono posti per la detta classe di concorso.

2.VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', DISPARITA' DI TRATTAMENTO, IRRAGIONEVOLEZZA, INADEGUATEZZA ED ARBITRARIETA'.

Alle considerazioni su esposte, per contro, occorre aggiungere che sarebbe stato più logico accorpate l'ex classe di concorso A071 con l'ex classe di concorso A033, essendo i programmi e i contenuti didattici molto simili.

Invero, il programma d'esame previsto per la classe di concorso A071, sul quale gli odierni ricorrenti si sono preparati sia per superare le prove di accesso del TFA, sia durante lo stesso percorso formativo, previsto dal D.M. 11 agosto 1998, n. 357, risulta essere maggiormente affine a quello previsto per la nuova classe di concorso A-60 (ex A033).

Segnatamente, il D.M. 95/2016, per la classe di concorso A 60 – TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, una parte generale che mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

“La tecnologia costituisce il punto di unione fra scuola e realtà tecnologica e produttiva, consentendo agli alunni una riflessione guidata di assoluto valore formativo sui problemi tecnologici che, in misura varia e sotto aspetti diversi regolano e condizionano la vita dell'umanità. La tecnologia si propone come disciplina di avviare l'alunno alla comprensione soprattutto della realtà tecnologica e all'intervento tecnico, mediante processi intellettuali ed operativi resi significativi da costanti riferimenti ai contesti socio-produttivi e scientifici. La disciplina si propone di sviluppare nell'alunno una crescente padronanza dei concetti fondamentali della tecnologia e delle loro reciproche relazioni: bisogno, problema, risorsa, processo, prodotto, impatto, controllo. Il laboratorio è necessario per avvicinare l'alunno all'operatività, partendo dalla progettazione alla realizzazione di semplici prodotti”.

Pertanto, il programma d'esame per la stessa classe di concorso richiede che il candidato, tenendo conto di quanto indicato nella parte generale, debba dimostrare adeguate competenze finalizzate a far sì che l'alunno, nell'ambito dei contenuti specifici della disciplina:

“- riconosca nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali.

- conosca i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosca le diverse forme di energia coinvolte.

- sia in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi.

- conosca e utilizzi oggetti, strumenti e macchine di uso comune e sia in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali.

- utilizzi adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale.

- Ricavi dalla lettura e dall'analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso.

- conosca le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione e sia in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione.

- utilizzi comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni.
- progetti e realizzi rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione".

Orbene, dalla lettura del suddetto programma, appare evidente che i contenuti richiesti afferiscono alla "tecnologia" e al "disegno tecnico".

Tali contenuti sono gli stessi previsti per la classe di concorso A071.

Da ciò ne consegue che tale classe di concorso doveva essere accorpata con la classe di concorso A033, facendo confluire entrambe nella nuova classe di concorso A-60.

Infatti, è evidente la corrispondenza tra la vecchia classe di concorso A071 e la nuova classe A-60. Pertanto, la condotta posta in essere dall'Amministratore, nel disporre la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso, risulta essere contraria ai principi di logica e di buon andamento dell'azione amministrativa.

Pertanto, a nulla rileva la circostanza che la classe di concorso A071 riguardi la scuola secondaria di II grado e la classe di concorso A033 sia, invece, inerente alla scuola secondaria di I grado.

Invero, l'Amministrazione Ministeriale, stante la perfetta corrispondenza dei contenuti disciplinari, creare un ambito disciplinare tra le due classi di concorso, così come avvenuto per altre classi di insegnamento afferenti ai due gradi della scuola secondaria.

Solo a titolo esemplificativo si ricorda il nuovo ambito disciplinare verticale n. 1, comprensivo della classe A01 - Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado e della classe A17 - Disegno e storia dell'arte negli istituti di II grado.

Oltretutto, occorre aggiungere che per la classe di concorso A-60 (ex A33), nella regione Campania, ci sono ben 298 posti.

Per cui, gli odierni ricorrenti chiedono di partecipare al concorso per la nuova classe di concorso A-60 (ex A033) i cui contenuti disciplinari sono perfettamente corrispondenti alla classe di concorso A071, per la quale sono in possesso di abilitazione all'insegnamento.

3. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER DISCRIMINAZIONE. IRRAGIONevolezza, INADEGUATEZZA, ARBITRARIETA'; INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA DELL'ART. 1 COMMA 110 DELLA LEGGE 107/2015; IN SUBORDINE ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 1 COMMA 110 DELLA LEGGE 107/2015.

Fermo restando quanto sin qui rappresentato, occorre aggiungere che la Laurea conseguita dagli odierni ricorrenti costituisce, altresì, titolo di accesso alla classe di concorso A-60 (ex A033).

Ora, stante la perfetta corrispondenza tra i contenuti disciplinari delle classi di concorso A071 e A033 e considerato che gli odierni ricorrenti sono in possesso di un valido titolo di accesso all'insegnamento per la

classe A033, ne consegue che l'abilitazione conseguita dai medesimi docenti sulla classe di concorso A071 può ritenersi perfettamente assimilabile all'abilitazione sulla classe di concorso A033.

Per cui non rappresenta un ostacolo alla partecipazione al concorso per la classe di concorso A-60 la mancanza della specifica abilitazione sulla classe di concorso A033, così come richiesto dal Bando di concorso (cfr. art. 3).

Invero, la previsione del bando secondo la quale "Alla presente procedura concorsuale è ammesso a partecipare, ai sensi dell'articolo 1, comma 110 della Legge, esclusivamente il candidato in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, rispettivamente per i posti della scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado...", per quanto qui rileva, deve essere interpretata alla luce del fatto che l'abilitazione conseguita sulla classe di concorso A071 deve ritenersi assimilabile all'abilitazione sulla classe di concorso A033, stante la perfetta omogeneità dei contenuti disciplinari.

Diversamente opinando, laddove non si consentisse la partecipazione al concorso per la classe di concorso A-60 ai candidati che hanno conseguito l'abilitazione sulla classe di concorso A071, nonostante la perfetta corrispondenza tra le due classi di concorso, si determinerebbe una patente violazione dei principi di uguaglianza e di parità di accesso agli impieghi pubblici, enucleabili dagli art. 3, 51 e 97 della Costituzione.

Il concorso pubblico, in quanto meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, si configura quale metodo ottimale per la scelta di soggetti chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità nel rispetto delle previsioni dell'articolo 97, circa il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, ed al contempo non si discosti dall'obiettivo dell'articolo 51, comma 1, del medesimo Testo costituzionale, in base al quale "tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici [...] in condizioni di eguaglianza".

Analizzando la fattispecie concreta oggi in discussione, appare del tutto evidente che, laddove non si consentisse la partecipazione al concorso sulla classe A-60 agli abilitati sulla classe A071, i predetti principi costituzionali sopra citati verrebbero palesemente violati.

Invero, i docenti abilitati sulla classe di concorso A071, verrebbero esclusi dal concorso per la classe di concorso A-60 e, quindi, discriminati rispetto ai docenti abilitati sulla classe di concorso A033, solo in considerazione del fatto che la propria abilitazione reca un codice diverso, quando, invece, i contenuti della formazione conseguita sono perfettamente corrispondenti a quelli della classe di concorso A033 (oggi A-60).

Né tantomeno, può rappresentare un ostacolo l'art. 1, comma 110, della legge 13 luglio 2015 n. 107. In particolare, la citata disposizione, stabilisce che "A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo,

esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento ...".

Un'interpretazione costituzionalmente orientata di tale disposizione in riferimento ai principi di uguaglianza e di parità di accesso agli impieghi pubblici, enucleabili dagli art. 3, 51 e 97 della Costituzione, deve condurre a consentire la partecipazione al concorso sulla classe A-60 degli abilitati sulla classe A071, atteso i contenuti della formazione dagli stessi conseguita durante la procedura abilitante, sono perfettamente corrispondenti a quelli della classe di concorso A033 (oggi confluita nella cl. co. A-60).

Diversamente si determinerebbe una palese disparità di trattamento tra i docenti precari fondata sulla base di una condizione - il possesso della specifica abilitazione all'insegnamento - in alcun modo riconducibile a requisiti di capacità o di merito.

Invero, l'abilitazione conseguita sulla classe di concorso A071 deve ritenersi assimilabile all'abilitazione sulla classe di concorso A033, stante la perfetta omogeneità dei contenuti disciplinari.

In subordine, nell'ipotesi in cui Codesto Ecc.mo Collegio dovesse ritenere che una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 110, della legge 13 luglio 2015 n. 107, in relazione a artt. 3, 4, 51 co. 1, e 97 della Costituzione, non risulti possibile in relazione alla fattispecie de qua, si deduce l'illegittimità costituzionale della norma per violazione dei citati articolo di rango costituzionale.

Invero, l'aprioristica esclusione dei docenti abilitati sulla classe di concorso A071 dal concorso per la classe A-60 contrasta con le norme di rango costituzionale poste a presidio del diritto alla formazione ed all'elevazione professionale dei lavoratori, quali aspetti della più generale tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35, commi 1 e 2) e che nell'ambito del pubblico impiego si attualizzano con il riconoscimento in favore di tutti i cittadini della possibilità di accedere alle selezioni concorsuali per l'assunzione all'impiego pubblico in condizioni di eguaglianza (art. 51).

Ad avviso di questa difesa la questione di legittimità costituzionale è fondata in riferimento al principio di uguaglianza e ragionevolezza previsto dall'art. 3 C. e ribadito, per quanto attiene all'accesso ai pubblici uffici, dall'art. 51 C. (ove si parla di accesso ai pubblici uffici «in condizioni di uguaglianza»).

L'esclusione dal concorso per la classe A-60 dei soggetti abilitati sulla classe di concorso A071, appare irrazionale ed ingiustificata, in considerazione del fatto che ci è una perfetta corrispondenza tra i contenuti disciplinari delle classi di concorso A071 e A-60 (ex A033), per cui l'abilitazione sulla classe di concorso A071 può ritenersi perfettamente assimilabile all'abilitazione sulla classe di concorso A033.

A ciò si aggiunga che la Laurea conseguita dagli odierni ricorrenti costituisce, altresì, titolo di accesso alla classe di concorso A-60 (ex A033).

In merito, giova sottolineare che la Corte costituzionale ha più volte affermato che il legislatore non può introdurre requisiti di accesso ai pubblici uffici che si traducano in arbitrarie discriminazioni o ingiustificate barriere all'ingresso nel posto di lavoro (cfr. sentenza n. 108 del 1994).

Emerge dunque, per tutte le considerazioni esposte in questo e nei precedenti motivi, l'illegittimità costituzionale del comma 110 dell'art. 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107.

Di talché, ravvisatane la fondatezza della questione posta, Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disporre la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per l'esame di propria competenza delle predette questioni sollevate.

4. VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE DELLE COMUNITÀ EUROPEA VIOLAZIONE DEL DM 30 GENNAIO 1998, INTEGRATO DAI SUCCESSIVI D.M. 9 FEBBRAIO 2005, N. 22, DAL D.M. 26 LUGLIO 2007 E DAL D.M. 28 MAGGIO 2009, N. 56.

Infine, per mero tuziorismo, occorre aggiungere che la previsione del bando che ritiene necessaria l'abilitazione all'insegnamento sulla specifica classe di concorso per la quale si chiede di partecipare alla procedura concorsuale appare in contrasto con la normativa anche di rango comunitario che regola l'esercizio della professione docente.

Invero, secondo la normativa vigente di cui al DM 30 gennaio 1998, integrato dai successivi D.M. 9 febbraio 2005, n. 22, dal D.M. 26 luglio 2007 e dal D.M. 28 maggio 2009, n. 56, per esercitare la professione di docente è necessario e sufficiente il possesso di un titolo di studio (laurea specialistica o magistrale) valido titolo per l'accesso all'insegnamento per una determinata classe concorsuale.

E, invero, il titolo di studio dei ricorrenti, consente l'iscrizione nella terza fascia delle graduatorie d'istituto e la conseguente individuazione per il conferimento di incarichi di insegnamento a tempo determinato per la classe di concorso A033, oggi A-60.

Tali titoli di studio (lauree specialistiche o magistrali), che danno accesso all'insegnamento, sono da ritenersi a tutti gli effetti di legge "qualifiche professionali" rispondenti alle definizioni della normativa dell'Unione Europea.

La professione di insegnante in Italia, infatti, è una "professione regolamentata" e, in relazione ad essa, trova piena e completa applicazione la Direttiva 2005/36/CE delle Comunità Europea che disciplina il sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse.

Tale Direttiva è stata recepita ed attuata in Italia mediante il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206 ed è divenuta, pertanto, Legge dello Stato e come tale deve intendersi Fonte di Diritto di livello superiore a qualunque Decreto Ministeriale, anche successivo, nonché di ogni previgente normativa avente valore di Legge.

Più precisamente, occorre richiamarsi alle seguenti definizioni normative:

a) Definizione di professione regolamentata:

Direttiva 2005/36/CE: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali (omissis);

Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, art. 4: [...] 2) i rapporti di lavoro subordinato, se l'accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali; 3) l'attività esercitata con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una qualifica professionale;

È dunque evidente che la professione insegnante può definirsi o come rapporto di lavoro subordinato il cui esercizio è vincolato al possesso di qualifiche professionali, o, in via più generale, attività esercitata con l'impiego di un titolo professionale;

b) Definizione di qualifiche professionali:

Direttiva 2005/36/CE: le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza - di cui all'articolo 11, lettera a), punto i) - e/o un'esperienza professionale;

Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, art. 4:

le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), o un'esperienza professionale (omissis);

c) Definizione di titolo di formazione:

Direttiva 2005/36/CE: diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'autorità di uno Stato membro designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di tale Stato membro e che sanciscono una formazione professionale acquisita in maniera preponderante nella Comunità.

Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, art. 4: diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'università o da altro organismo abilitato secondo particolari discipline che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio della Comunità.

d) Definizione: formazione regolamentata:

Direttiva 2005/36/CE: qualsiasi formazione specificamente orientata all'esercizio di una professione determinata e consistente in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale.

Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, art. 4: la formazione che porta al conseguimento degli attestati o qualifiche conseguiti ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché qualsiasi formazione che, secondo le prescrizioni vigenti, è specificamente orientata all'esercizio di una determinata professione e consiste in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale, secondo modalità stabilite dalla legge.

DA QUESTE DEFINIZIONI NORMATIVE, DUNQUE EMERGE CON CHIAREZZA CHE:

- La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea "qualifica professionale" al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di

docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa;

- *I titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell'Unione Europea rientrano nella definizione di "titolo di formazione" e quindi di "qualifica professionale" utile all'esercizio della "professione regolamentata";*
- *I termini di "abilitazione" e/o "idoneità" non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea;*
- *Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una "formazione regolamentata" ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge;*
- *Con D.M. 30 gennaio 1998 n. 39 e sue successive modificazioni è stato definito l'elenco dei titoli di studio validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso, attribuendo ad essi, in aggiunta del valore accademico, il valore di titolo di accesso all'esercizio della professione di docente e, quindi, in applicazione della norma comunitaria, di titolo idoneo all'esercizio della professione regolamentata, ovvero di "qualifica professionale". A tale scopo è utile precisare che, ai sensi del D.M. 56/09, del D.M. n. 62 del 13 luglio 2011 e del D.M. 353 del 22 maggio 2014, che hanno decretato gli ultimi aggiornamenti delle Graduatorie di Circolo e d'istituto, i docenti in possesso di tali titoli (lauree specialistiche o magistrali) sono definiti quali "possessori di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto";*
- *Segnatamente, il D.M. 353 del 22 maggio 2014, all'articolo 2, comma 1, stabilisce che "I titoli per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo, suddivisi per ordine e grado, sono i seguenti:*
 - 1) *Cattedre di scuola secondaria di II grado:*
 - I - titoli previsti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39 e dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, e lauree magistrali che, ai sensi dell'allegato 2 al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2007, sono corrispondenti alle lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22;*

II - titoli di studio che, posseduti dai soggetti di cui all'articolo 15, comma I, lettera b), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 sono utili ai fini dell'inserimento nella III fascia;

III - certificazione, per i candidati in possesso delle lauree specialistiche indicate nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, attestante la frequenza di uno specifico percorso didattico congiuntamente al possesso di determinati crediti formativi (CFU) per ogni settore scientifico-disciplinare indicato nel medesimo decreto.

Le medesime disposizioni valgono anche per i candidati in possesso di lauree magistrali in quanto equiparate alle lauree specialistiche ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e rinnovazione 9 luglio 2009;

IV - diploma specifico di Conservatorio rilasciato ai sensi dell'ordinamento previgente alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 ovvero diploma di II livello conseguito ai sensi della normativa vigente, nonché specifico diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico di cui all'articolo 9S comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, per l'accesso alla classe di concorso di strumento musicale nella scuola secondaria di I grado;

V - diploma di Accademia di Belle Arti e di Conservatorio di musica rilasciati ai sensi dell'ordinamento previgente alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e diplomi di II livello conseguiti ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508 per l'accesso alle classi di concorso per le quali sono richiesti titoli di studio rilasciati dalle Accademie di Belle Arti e dai Conservatori di musica;

VI - il diploma I.S.E.F., le lauree specialistiche relative alle classi 53/S, 75/S e 76/S e il diploma di laurea quadriennale in scienze motorie ad esse equiparato ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 maggio 2004 per l'accesso alle classi di concorso 29/A e 30/A (Educazione fisica);

VII - titolo di studio, conseguito nel Paese o in uno dei Paesi in cui la lingua oggetto della conversazione è lingua ufficiale, corrispondente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado, purché congiunto all'accertamento del possesso dei titoli professionali necessari per l'accesso alle graduatorie di conversazione in lingua estera.

La corrispondenza del titolo estero al diploma di istruzione secondaria di secondo grado si ha quando il titolo estero è di livello tale da consentire, nell'ordinamento scolastico del paese in cui è stato conseguito, l'accesso agli studi universitari, secondo l'apposita dichiarazione di valore rilasciata dall'Autorità consolare italiana competente per territorio.

Il predetto titolo di studio deve essere congiunto a titoli o ad esperienze professionali, cui sia attribuibile una valenza in campo didattico, educativo e culturale.

Per l'insegnamento di conversazione in lingua estera, che sia lingua ufficiale esclusivamente in Paesi non comunitari, sono ammessi candidati anche non in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, in deroga a quanto previsto dal successivo articolo 3.1 predetti aspiranti sono, comunque, collocati in graduatoria in posizione subordinata rispetto agli eventuali candidati in possesso del requisito della cittadinanza comunitaria”;

- *Al personale docente in possesso di tali titoli sono affidate tutte le ordinarie mansioni proprie della funzione docente svolta in piena autonomia, quali, a solo titolo d'esempio chiarificatore: la progettazione e programmazione dell'attività didattica, la valutazione dell'apprendimento, l'accertamento e certificazione delle competenze acquisite, nonché la responsabilità nei confronti degli alunni/studenti affidati e la partecipazione a pieno titolo agli Organi Collegiali delle Istituzioni in cui svolgono servizio;*
- *Il personale assunto in virtù del possesso dei citati titoli può compiere, nell'esercizio del suo servizio, ogni atto avente valore legale finalizzato alla valutazione degli alunni/studenti, ivi compresa l'eventuale partecipazione in qualità di commissario alle sessioni d'esame di Stato conclusive dei corsi di studio;*
- *In virtù di quanto sopra esposto, gli eventuali titoli conseguiti in aggiunta al titolo di accesso alla professione, finora definiti “abilitanti” o di “idoneità” dallo Stato italiano debbano invece ritenersi quali titoli culturali finalizzati al conseguimento di una specializzazione o di aggiornamento professionale e non vincolanti ai fini dell'esercizio della stessa.*

5. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE PER DISCRIMINAZIONE. IRRAGIONevolezza, INADEGUATEZZA, ARBITRARIETÀ'.

Inoltre, il bando in esame è censurabile anche nella parte in cui prevede, come unica modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la procedura sul portale internet “istanza POLIS” del Ministero della Pubblica Istruzione.

Tuttavia, preme sottolineare che gli odierni ricorrenti non hanno potuto inoltrare la domanda in modalità telematica atteso che il suddetto sistema, raggiungibile attraverso la piattaforma ministeriale Istanze on line, non consentiva ai docenti non abilitati su una specifica classe di concorso di poter accedere al forum di compilazione e presentazione della domanda.

Pertanto, gli stessi ricorrenti sono stati costretti ad inoltrare la domanda di partecipazione in modalità cartacea mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e, comunque, entro la scadenza prevista dal bando.

Peraltro, la possibilità di produrre istanza di partecipazione al concorso esclusivamente con modalità web, viola l'art. 4, cc. 1 e 2, del D.P.R. 487/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) ai sensi del quale le domande di ammissione al concorso possono essere redatte in carta semplice, secondo uno schema che deve essere fornito dall'amministrazione e inviate all'amministrazione competente.

In proposito, occorre rilevare che l'articolo 70, comma 13, del d.lgs. 165/2001 vincola le amministrazioni pubbliche ad applicare la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Con il citato, art. 70, comma 13, del D. Lgs. 165/2001 il DPR 487/1994, pur essendo una fonte di rango regolamentare, è stato "legificato" in virtù dell'espresso richiamo ivi contenuto.

Lo stesso DPR, tuttavia, era già contemplato nell'articolo 89 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Il predetto articolo 89 del D. Lgs. 267/2000, ai comma 3 e 4, stabilisce che i regolamenti in materia di procedure per le assunzioni fanno riferimento ai principi fissati dall'articolo 35 del D. Lgs 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni e che in mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

*Ora, appare evidente che il bando oggi impugnato non ha rispettato i vincoli previsti dall'articolo 4 del DPR 487/1994 che al comma 1 così dispone "Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate e presentate direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ... all'amministrazione competente ... **con esclusione di qualsiasi altro mezzo**, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica."*

I successivi commi stabiliscono che:

"2. La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

3. La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando di concorso, riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.

4. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore."

*L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) prevede poi espressamente che tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate **anche per fax e via telematica**.*

*Se ne deduce che l'attualizzazione della normativa concorsuale determina la possibilità di presentare le domande di concorso **non già in via esclusiva ma, come modalità alternativa**, anche in via telematica.*

Ma non solo!!

Occorre sottolineare, altresì, che tale procedura di invio obbligatorio telematico delle domande di partecipazione al concorso appare fortemente preclusiva per tutti coloro i quali non hanno la disponibilità di un personal computer. Quindi l'Amministrazione avrebbe dovuto prevedere la doppia modalità di invio della domanda di partecipazione, ovvero anche in formato cartaceo.

Pertanto, tale previsione appare anch'essa in contrasto con i principi costituzionali di cui agli art. 3, 51 e 97 della costituzione, rilevato che non garantisce parità di accesso ai concorsi pubblici a tutti gli aventi diritto.

Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, l'amministrazione oggi resistente non può considerare tamquam non essent le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, indirizzate dagli odierni ricorrenti, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, agli Uffici Scolastici Regionali e al MIUR.

6. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER DISCRIMINAZIONE. IRRAGIONEVOLEZZA, INADEGUATEZZA, ARBITRARIETA'.

Inoltre, occorre aggiungere che, in merito alla procedura concorsuale de qua, il TAR Lazio – Roma, con decreti monocratici nn. 1461/2016, 1462/2016 e 1463/2016, ha ammesso con riserva al concorso altri candidati che hanno fatto ricorso perché esclusi dalla partecipazione allo stesso al pari degli odierni ricorrenti.

Ebbene, da ciò ne consegue che, per effetto di tali provvedimenti cautelari, i candidati che hanno fatto ricorso sono stati ammessi con riserva al concorso.

Pertanto, anche al fine di evitare disparità di trattamento e/o sperequazioni tra candidati, appare opportuno ordinare all'Amm.ne resistente di ammettere con riserva alla prova scritta anche gli odierni ricorrenti, al fine di evitare che gli stessi siano irrimediabilmente e definitivamente esclusi dalla procedura concorsuale.

DOMANDA CAUTELARE

I motivi adottati fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce ai ricorrenti dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, ne impone l'adozione di una misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito del ricorso.

Si consideri che le prove scritte per la classe di concorso A-60 si svolgeranno l'11 maggio 2016 (cfr. calendario delle prove scritte pubblicato sul sito del MIUR).

Pertanto, appare evidente il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile in conseguenza dell'esclusione dei ricorrenti dalle prove.

Invero, la mancata partecipazione dei ricorrenti alle prove del concorso determinerebbe irrimediabilmente e definitivamente l'esclusione degli stessi dalla procedura concorsuale.

Per contro, la loro partecipazione eviterebbe la caducazione dell'intera procedura concorsuale in caso di accoglimento delle censure formulate nel presente ricorso.

Infatti, l'ammissione degli odierni ricorrenti al concorso impedirebbe l'annullamento del concorso laddove il ricorso venisse accolto in sede di merito.

Ebbene, nel bilanciamento degli interessi privati dei candidati ammessi e dell'interesse pubblico ad evitare il rifacimento della procedura concorsuale, l'ago della bilancia propende irrimediabilmente verso quest'ultimo.

In proposito, il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con l'Ordinanza 20 dicembre 1999 n. 2 (con la quale è stato ammesso con riserva un candidato al concorso per uditore giudiziaria escluso dalle prove preselettive), ha precisato che l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla

partecipazione del concorso va concessa indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti. È stato così riaffermato il principio per cui la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato.

Ciò che importa è che si giunga al merito re adhuc integra, in modo da evitare il danno grave ed irreparabile del ricorrente, consentendogli di partecipare alle prove concorsuali a parità di condizioni con gli altri concorrenti, ed a scongiurare il rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale.

Allo stato dei fatti, la partecipazione alle prove scritte comporterebbe il passaggio del rischio dall'Amministrazione al candidato: è quest'ultimo a dover sopportare l'alea del mancato accoglimento della domanda in sede di merito, nonostante l'ottenimento del beneficio cautelare.

Pertanto, con l'ammissione dei ricorrenti alle prove scritte, l'Amm.ne evita solo il rischio di essere condannata per l'illegittima esclusione dei candidati, e di assistere impotente alla "invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale".

L'Adunanza Plenaria, in tal senso, con la decisione richiamata, ha precisato come il pregiudizio prospettato dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura concorsuale a seguito dell'accoglimento dell'istanza cautelare presentata dai ricorrenti, non costituisce valido motivo per rigettare l'istanza stessa, almeno sotto il profilo del periculum in mora.

Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento del concorso costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio del suo annullamento.

In tal senso si spiega la stringata affermazione dell'Adunanza Plenaria secondo cui "il prospettato pregiudizio organizzativo per la P.A. appare recessivo" di fronte al "rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale della procedura concorsuale".

Ragion per cui, può agevolmente concludersi che "Nelle procedure concorsuali, la concessione della misura cautelare (sotto forma di ammissione con riserva alle prove scritte) tende a conciliare la tutela immediata e reale, ancorché interinale, degli interessi in gioco e si presenta, ad un tempo, misura idonea ad evitare il danno grave ed irreparabile del ricorrente, consentendogli di partecipare alle prove concorsuali a parità di condizioni con gli altri concorrenti ed a scongiurare il rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale della procedura concorsuale, rispetto al quale il pregiudizio organizzativo per la P.A. appare recessivo".

Invero, ciò che conta è scongiurare il pericolo "che possa maturare l'irrimediabile pregiudizio della impossibilità di partecipare ad una procedura concorsuale o di essere inserito in una graduatoria" (Cfr. Consiglio, Sez. VI 27.5.2005 n. 2733).

Pertanto, appare opportuno ordinare all'Amm.ne resistente di ammettere con riserva gli odierni ricorrenti al concorso al fine di evitare che gli stessi siano irrimediabilmente e definitivamente esclusi dalla procedura concorsuale, ma, soprattutto, al fine di evitare la caducazione dell'intera procedura concorsuale in caso di accoglimento delle censure formulate nel presente ricorso.

A S.E. IL PRESIDENTE DEL TAR LAZIO- ROMA
DOMANDA DI DECRETO PRESIDENZIALE
INAUDITA ALTERA PARTE

In virtù di quanto precede e considerato che le prove scritte per la classe di concorso

A-60 si svolgeranno l'11 maggio 2016 (cfr. calendario delle prove scritte pubblicato sul sito del MIUR), si chiede l'ammissione con riserva degli odierni ricorrenti al concorso, al fine di evitare che gli stessi siano illegittimamente e definitivamente estromessi dalla procedura concorsuale.

Inoltre, occorre aggiungere che, in merito alla procedura concorsuale de qua, il TAR Lazio - Roma, con decreti monocratici nn. 1461/2016, 1462/2016 e 1463/2016, ha ammesso con riserva al concorso altri candidati che hanno fatto ricorso perché esclusi dalla partecipazione allo stesso al pari degli odierni ricorrenti.

Ebbene, da ciò ne consegue che, per effetto di tali provvedimenti cautelari, i candidati che hanno fatto ricorso sono stati ammessi con riserva al concorso.

Pertanto, anche al fine di evitare disparità di trattamento e/o sperequazioni tra candidati, appare opportuno ordinare all'Amm.ne resistente di ammettere con riserva alla prova scritta anche gli odierni ricorrenti, al fine di evitare che gli stessi siano irrimediabilmente e definitivamente esclusi dalla procedura concorsuale.

Pertanto, si chiede che venga emesso decreto Presidenziale Inaudita altera parte con il quale si disponga in via immediata e con efficacia fino alla prima udienza in camera di consiglio, l'ammissione con riserva degli odierni ricorrenti al concorso.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e delle incidentali domande cautelari, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia, attiene a rapporto di pubblico impiego e, pertanto, il contributo dovuto è di euro 325,00.

Avv. Pasquale Marotta

che firma anche per i ricorrenti, giusta mandato a margine del presente atto."

TESTO INTEGRALE DEL PRIMO RICORSO NELLA FORMA DEI MOTIVI AGGIUNTI

"ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

Ricorso redatto, ai sensi dell'art. 43 c.p.a., nella forma dei MOTIVI AGGIUNTI al ricorso pendente tra le stesse parti,

R.G. n. 4751/2016- Sezione Terza Bis

UDIENZA PUBBLICA 28/03/2017

per i docenti Cesaro Barbara nata a Capua il 22/02/1981 e residente a Teverola CE alla via provinciale Teverola- Casaluze n. 3 CF. CSRBRR81B62B715I; Soldaini Federica nata a Napoli il 18/12/1981 ed ivi residente in via Cilea 145 CF. SLDFRC81T58F839V; De Pascale Daniela nata a Napoli il 28/06/1977 ed ivi residente in via macedonia n. 5 CF. DPSDNL77H68F839A; Fuoco Sara nata a Caserta il 21/09/1975 ed ivi residente alla via G.M. Bosco . 130 CF. FCUSRA75P61B963T; tutti rappresentati e difesi, giusta mandato a margine del presente atto, dall'avv. Pasquale Marotta (C.F. MRT PQL 64M14B362R), con il quale elettivamente domiciliario in Roma, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Caracuzzo, via Villa Pepoli, 4. Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni anche a mezzo fax al numero 0823/220561, oppure all'indirizzo pec: pasquale.marotta@avvocatismco.it.

Contro

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.;*
 - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale p.t.;*
- per l'annullamento, previa sospensione e/o adozione di misure cautelari provvisorie, dei seguenti provvedimenti:*

- a) Per i ricorrenti Cesaro Barbara Soldaini Federica De Pascale Daniela Fuoco Sara: 1) del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n. 13406 del 14/09/2016 di approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito del Concorso a posti a cattedre, per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente nella Scuola Secondaria di I e II grado per la Regione Campania, per il triennio 2016-2019 relativa alla classe di concorso A60 Tecnologia nella scuola secondaria di I grado nella parte in cui il nominativo dei citati ricorrenti non risultano inseriti; 2) della graduatoria di merito classe di concorso A60 pubblicata in data 14/09/2016 dall'USR Campania con il decreto impugnato al punto che precede, nella parte in cui non risultano inseriti gli stessi ricorrenti;*
- b) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale che possa essere, comunque, lesivo della posizione giuridica soggettiva delle ricorrenti.*

FATTO

I docenti ricorrenti sono tutti in possesso di abilitazione all'insegnamento sulla classe di concorso A071 – Tecnologia e Disegno Tecnico, conseguita con il TFA II ciclo.

Con Decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016, n. 19, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2016 – Serie generale, è stato emanato il “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”. Nella tabella A, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016, n. 19 e rubricata “NUOVE CLASSI DI CONCORSO: DENOMINAZIONE, TITOLI DI ACCESSO, INSEGNAMENTI RELATIVI”, si prevede l'accorpamento della classe di concorso A071 con le classi di concorso A016 e A072 nella nuova classe di concorso A-37 – Scienze tecnologiche delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica.

Tuttavia, il suddetto accorpamento appare assolutamente illogico, atteso che i docenti abilitati sulla classe di concorso A071 si ritrovano ad affrontare argomenti afferenti alla classe di concorso A072 – Topografia generale, costruzioni rurali e disegno, per i quali non sono stati formati. Sarebbe stato più logico disporre l'accorpamento della classe di concorso A071 con la classe di concorso A033 – Educazione Tecnica nella scuola media, confluita nella nuova classe di concorso A-60 – Tecnologia nella scuola secondaria di I grado, atteso che i contenuti disciplinari dell'ex classe di concorso A033, oggi confluita nella nuova classe di concorso A-60, sono più affini alla classe di concorso A071.

In seguito, è stato emanato il Decreto Ministeriale n. 95 del 23 febbraio 2016, recante "Prove di esame e programmi del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado nonché del personale docente specializzato per il sostegno agli alunni con disabilità".

Il citato decreto, per quanto qui rileva, detta il programma d'esame per la classe di concorso A-37.

In particolare, l'Allegato A al Decreto Ministeriale n. 95 del 23 febbraio 2016, stabilisce che il programma d'esame per la classe di concorso A-37, prevede anche: "Disciplina nuovo ordinamento: TOPOGRAFIA".

Successivamente, a distanza di appena tre giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del citato Decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016, n. 19, relativo all'accorpamento delle classi di concorso a cattedre, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Direttore Generale 23 febbraio 2016, prot. n. 106 di indizione dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Tale modus operandi appare assolutamente illogico, atteso che i docenti in oggetto risultano penalizzati per due ragioni. Dapprima, a seguito dell'accorpamento della propria classe di concorso (A071) con le classi di concorso A016 e A072, parte del programma d'esame, sul quale si sono formati durante il TFA, è confluito nella nuova classe di concorso A-42. Poi, si ritrovano ad affrontare argomenti mai affrontati, ovvero la Topografia.

Gli stessi, hanno chiesto di partecipare al concorso de quo nella Regione Campania, , con domanda cartacea trasmessa agli UU.SS.RR. di competenza con racc. a/r.

Non avendo ricevuto riscontro, essi hanno proposto ricorso, contraddistinto dal n. di R.G. 4751/2016, al TAR Lazio – Roma al fine di ottenere l'ammissione alle prove del concorso per la classe A-60 (ex A033), i cui contenuti disciplinari sono maggiormente affini alla classe di concorso A071.

Il ricorso introduttivo è finalizzato ad ottenerne l'annullamento del predetto provvedimento, nei limiti che di seguito si indicano: "1) del Decreto del Direttore Generale 23 febbraio 2016, prot. n. 106 di indizione dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 16 del 26-2-2016, nella parte in cui all'art. 3, stabilisce che "1. Alla presente procedura concorsuale è ammesso a partecipare, ai sensi dell'articolo 1, comma 110

della Legge, esclusivamente il candidato in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, rispettivamente per i posti della scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ivi compresi i corrispettivi titoli di abilitazione conseguiti all'estero purchè riconosciuti con apposito decreto del Ministero entro la medesima data di scadenza del termine per la presentazione della domanda"; se e per quanto non consente ai docenti abilitati sulla classe di concorso A071, oggi confluita nella nuova classe di concorso A-37, di partecipare al concorso per la classe di concorso A-60 (ex A033);

2) nonché dell' art. 4, comma 3, del medesimo DDG n. 106/2016, che stabilisce: "... I candidati presentano la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, esclusivamente, attraverso istanza POLIS ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse, non sono in alcun caso prese in considerazione.";

3) del Decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016, n. 19, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2016 – Serie generale, "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", nella parte in cui dispone l'accorpamento della classe di concorso A071 con le classi di concorso A016 e A072 nella nuova classe di concorso A-37, nonché nella parte in cui non dispone l'accorpamento della classe di concorso A071 con la classe di concorso A033, nella nuova classe di concorso A-60;

4) della Tabella A, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016, n. 19, rubricata "NUOVE CLASSI DI CONCORSO: DENOMINAZIONE, TITOLI DI ACCESSO, INSEGNAMENTI RELATIVI", nella parte in cui dispone l'accorpamento della classe di concorso A071 con le classi di concorso A016 e A072 nella nuova classe di concorso A-37, nonché nella parte in cui non dispone l'accorpamento della classe di concorso A071 con la classe di concorso A033, nella nuova classe di concorso A-60;

5) del Decreto Ministeriale n. 95 del 23 febbraio 2016, recante "Prove di esame e programmi del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado nonché del personale docente specializzato per il sostegno agli alunni con disabilità", nella parte in cui detta il programma d'esame per la classe di concorso A-37;

6) dell'Allegato A al Decreto Ministeriale n. 95 del 23 febbraio 2016, nella parte in cui detta il programma d'esame per la classe di concorso A-37;

7) di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale".

La Sezione Terza Bis del TAR Lazio, con ordinanza n. 3948/2016, ha accolto l'istanza cautelare presentata contestualmente al ricorso e, per l'effetto, ha disposto l'ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove concorsuali per la classe A-60.

Segnatamente il Tar ha così statuito: "Rilevato che con il ricorso in epigrafe i ricorrenti, tutti in possesso di abilitazione all'insegnamento nella classe A071- TECNOLOGIA E DISEGNO, conseguita con il TFA II ciclo, nel dedurre l'illogicità dell'accorpamento della classe di concorso A071 con le classi di concorso A016 e A072 nella nuova classe A037, in considerazione dei contenuti disciplinari relativi a dette classi di concorso, laddove sarebbe stato più razionale prevedere l'accorpamento con la classe di concorso A033 (oggi A060); considerato che, impregiudicata ogni valutazione sul merito, l'esigenza cautelare rappresentata può essere tutelata disponendo l'ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove concorsuali in itinere per la Classe A60 nella Regione Campania, eventualmente anche attraverso la previsione di prove suppletive;"

Di talché, i ricorrenti, tramite la scrivente difesa, hanno diffidato, l'Ufficio Scolastico Regionale di competenza, a mettere in esecuzione, ad horas, l'ordinanza n. 3948/2016, del TAR Lazio - Roma - sez. III Bis, e ad adottare i provvedimenti conseguenti e, segnatamente, di prevedere delle prove suppletive al fine di consentire ai docenti in oggetto di partecipare proficuamente al concorso de quo.

Tuttavia, la predetta richiesta, è rimasta inevasa

Di recente l'USR Campania con il decreto impugnato in epigrafe, ha pubblicato le graduatorie di merito del Concorso a posti a cattedre, per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente nella Scuola Secondaria di I e II grado per il triennio 2016-2019, per la Regione Campania, relative alle classi di concorso A60 in questa sede gravate, senza, tuttavia, ottemperare all'ordinanza citata e, quindi, senza consentire ai docenti in oggetto di partecipare proficuamente al concorso de quo.

In data 13/10/2016 e 26/10/2016, i ricorrenti, considerando illegittimi i decreti di pubblicazione delle graduatorie di merito del concorso de quo per la Regione Campania, relative alla classe di concorso A60, nonché la stessa graduatoria allegata al predetto decreto, e stante la necessità, quindi, di presentare il presente ricorso redatto nella formula dei motivi aggiunti, ha presentato, all'USR di competenza, un'istanza, ai sensi dell'art. 22 e ss. L.241/90, trasmessa a mezzo PEC, volta a richiedere la conoscenza dell'indirizzo di residenza dei docenti controinteressati inseriti nella graduatoria di merito di interesse a cui notificare il ricorso ai fini dell'esperibilità dell'azione giudiziaria.

Con riferimento agli altri ricorrenti presenti nel ricorso introduttivo, si precisa, che allo stato attuale, l'USR per il Lazio, non ha fornito alcuna risposta, pertanto, non è dato sapere se la graduatoria per la cl.co. A60 sia stata effettivamente pubblicata, attesa, oltretutto, l'impossibilità di codesta difesa di reperire la stessa sul sito web.

Allo stato di fatti, quindi, si presume che la graduatoria di merito per la cl.co. A60 relativa alla Regione Lazio, ancora non sia stata pubblicata.

Pertanto, i ricorrenti Sagliocco Antonio De Riggi Alida Sebastiano Cinzia Colella Carmine Gionti Carmela De Martino Raffaella Fauci Raffaele Fusco Alessandra Grande Antonia, si

riserveranno di impugnare la predetta graduatoria ed il relativo decreto di pubblicazione, con ricorso per motivi aggiunti, non appena verranno pubblicati.

L'USR Lombardia, invece, con nota del 26/10/2016, ha comunicato che, alla citata data, la graduatoria per la classe di concorso A60 ancora non è stata pubblicata. Pertanto il prof. Vitale Giuseppe, si riserverà di impugnare la predetta graduatoria con ricorso per motivi aggiunti, non appena la stessa verrà pubblicata.

Da qui, la necessità del presente ricorso per motivi aggiunti.

I provvedimenti, in questa sede gravati, sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti motivi di

DIRITTO

A) ILLEGITTIMITA' PROPRIA.

1) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', DISPARITA' DI TRATTAMENTO, IRRAGIONEVOLEZZA, INADEGUATEZZA ED ARBITRARIETA'. VIOLAZIONE DELL'ORD.ZA DEL TAR LAZIO, SEZ. TERZA BIS, N. 3948/2016.

In primis, occorre ribadire che con Ordinanza n. 3948/2016, la Sezione Terza Bis dell'Imm.no Tar adito, ha accolto l'incidentale domanda cautelare proposta contestualmente al ricorso introduttivo recante r.g.n. 4751/2016 ammettendo con riserva i ricorrenti alle prove del concorso in esame.

La Sezione Terza bis del Tar Lazio, con la predetta Ordinanza, testualmente, ha deciso: "Rilevato che con il ricorso in epigrafe i ricorrenti, tutti in possesso di abilitazione all'insegnamento nella classe A071-TECNOLOGIA E DISEGNO, conseguita con il TFA II ciclo, nel dedurre l'illogicità dell'accorpamento della classe di concorso A071 con le classi di concorso A016 e A072 nella nuova classe A037, in considerazione dei contenuti disciplinari relativi a dette classi di concorso, laddove sarebbe stato più razionale prevedere l'accorpamento con la classe di concorso A033 (oggi A060);

considerato che, impregiudicata ogni valutazione sul merito, l'esigenza cautelare rappresentata può essere tutelata disponendo l'ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove concorsuali in itinere per la Classe A60 nella Regione Campania, eventualmente anche attraverso la previsione di prove suppletive."

Tuttavia, l'Amm.ne resistente, ha perseverato nella propria condotta illegittima, non ottemperando a quanto deciso dai giudici amministrativi, nonostante, tra l'altro, l'intervenuto sollecito di parte ricorrente.

Appare evidente, quindi, l'illegittimità del modus operandi di parte resistente che permea di illegittimità gli atti successivamente adottati, ovvero i decreti di pubblicazione della graduatorie di merito del concorso di cui è causa, nonché le graduatorie stesse che, con il presente ricorso, redatto nella formula dei motivi aggiunti, formalmente si censurano e si impugnano.

Con il presente ricorso si ribadisce, altresì, l'illogicità e la irragionevolezza della scelta dell'Amm.ne resistente di procedere all'accorpamento della classi di concorso A071 e A072, risulta assolutamente illogica,

soprattutto in considerazione del fatto che il detto accorpamento è avvenuto a distanza di soli tre mesi dallo svolgimento delle prove del concorso a cattedre indetto con DDG n. 106/2016.

Invero, è stato richiesto agli abilitati sull'ex classe di concorso A071, e tra questi i ricorrenti, di prepararsi, in poco tempo, su contenuti disciplinari completamente nuovi.

Ciò viola il legittimo affidamento che gli stessi ricorrenti hanno maturato in tutti questi anni sulla possibilità di poter utilmente concorrere, nel concorso a cattedre, con il proprio bagaglio formativo e di conoscenze.

Pertanto, nel caso di specie, non si tratta di docenti abilitati molti anni fa, per cui si potrebbe pensare che gli stessi abbiano compiuto un percorso formativo ormai "superato", ma si tratta di docenti abilitati con l'ultimo ciclo TFA, conclusosi nell'estate scorsa.

E' palese, quindi, la violazione del legittimo affidamento riposto dai ricorrenti nella validità della formazione acquisita durante il Tirocinio Formativo Attivo, atteso che gli stessi confidavano nel fatto che la stessa formazione sarebbe stata validamente spesa nel successivo concorso a cattedre.

Risulta, infatti, evidente che i ricorrenti confidavano di possedere una preparazione ed una formazione, acquisita durante il TFA, che gli avrebbe consentito di partecipare "ad armi pari" alle selezioni del nuovo concorso a cattedre.

L'illogicità della condotta dell'Amm.ne resistente è rinvenibile anche nella circostanza che, a seguito dell'accorpamento della classe di concorso A071 con le classi di concorso A016 e A072, parte del programma d'esame previsto per la prima, sul quale si sono formati gli odierni ricorrenti durante il TFA, è confluito nella nuova classe di concorso A-42.

Ebbene, la stessa Amm.ne, dapprima si propone di formare i nuovi docenti con il TFA, fornendogli una preparazione ed un bagaglio di contenuti disciplinari, e poi elimina gli stessi contenuti dal programma d'esame del concorso finalizzato al reclutamento dei docenti nella scuola.

Tale modus operandi appare del tutto irrazionale, oltre che illogico e violativo del principio del legittimo affidamento.

Alle considerazioni su esposte, per contro, occorre aggiungere che sarebbe stato più logico accorpare l'ex classe di concorso A071 con l'ex classe di concorso A033, essendo i programmi e i contenuti didattici molto simili.

Invero, il programma d'esame previsto per la classe di concorso A071, sul quale gli odierni ricorrenti si sono preparati sia per superare le prove di accesso del TFA, sia durante lo stesso percorso formativo, previsto dal D.M. 11 agosto 1998, n. 357, risulta essere maggiormente affine a quello previsto per la nuova classe di concorso A-60 (ex A033).

Ora, stante la perfetta corrispondenza tra i contenuti disciplinari delle classi di concorso A071 e A033 e considerato che gli odierni ricorrenti sono in possesso di un valido titolo di accesso all'insegnamento per la classe A033, ne consegue che l'abilitazione conseguita dai medesimi docenti sulla classe di concorso A071 può ritenersi perfettamente assimilabile all'abilitazione sulla classe di concorso A033.

Per cui non rappresenta un ostacolo alla partecipazione al concorso per la classe di concorso A-60 la mancanza della specifica abilitazione sulla classe di concorso A033, così come richiesto dal Bando di concorso (cfr. art. 3).

Pertanto, la pubblicazione degli elenchi impugnati, conseguente all'espletamento delle prove concorsuali, oltre a risultare illegittima in quanto attività conseguente un procedura già censurata per molteplici profili di illegittimità, è ulteriormente viziata in quanto costitutiva di un comportamento violativo dei principi di uguaglianza e buon andamento ed imparzialità della P.A., enucleabili dagli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Invero, una condotta ossequiosa dei richiamati principi di matrice costituzionale, avrebbe voluto che l'Amm.ne, in ottemperanza a quanto statuito nell'Ordinanza di accoglimento dell'istanza cautelare di cui al ricorso introduttivo che, si ribadisce, ha disposto l'inserimento con riserva dei ricorrenti alla procedura concorsuale di cui trattasi, prevedesse delle prove suppletive al fine di consentire ai docenti in oggetto di partecipare proficuamente al concorso de quo.

Di contro, invece, nonostante l'implicito ammonimento contenuto nella citata ordinanza, l'Amm.ne non si è affatto premurata di ammettere con riserva i ricorrenti, in possesso del titolo di abilitazione richiesto dalla legge per la partecipazione al concorso ordinario per cui è oggi causa, alla procedura concorsuale de qua.

Pertanto, nel bilanciamento degli interessi privati dei candidati ammessi e dell'interesse pubblico ad evitare il rifacimento della procedura concorsuale, l'ago della bilancia propende irrimediabilmente verso quest'ultimo.

In proposito, il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con l'Ordinanza 20 dicembre 1999 n. 2 ha precisato ciò che importa è che si giunga al merito re adhuc integra, in modo da scongiurare il rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale.

Di qui, ne deriva che i provvedimenti impugnati in epigrafe, appaiono illegittimi, in quanto l'Amm.ne, con la condotta posta in essere, e concretizzatasi nei suddetti provvedimenti, ha eluso il dictum giurisdizionale, svuotandolo di contenuto e rendendolo inutiliter dato.

Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, i provvedimenti impugnati risultano illegittimi e vanno annullati.

2) Inoltre preme aggiungere che quando, come nella situazione in esame, siano state proposte censure che, laddove accolte, comporterebbero l'invalidazione dell'intera procedura concorsuale, appare prioritario ed assorbente il principio di concentrazione e semplificazione che ha indotto il legislatore, con l'art. 1 della legge 21.7.2000, n. 205, a consentire l'impugnazione con motivi aggiunti di tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso fra le medesime parti, purchè connessi all'oggetto del giudizio.

Emerge, dunque, con tutta evidenza, l'illegittimità della condotta perpetrata dall'Amm.ne resistente che con l'adozione degli atti impugnati persevera nel vanificare la possibilità, per i ricorrenti di essere immessi in ruolo.

L'Amministrazione resistente, in tal modo, persevera nel determinare un'ingiustificata restrizione della platea dei candidati, violando il consolidato principio di favor participationis, senza che tale divieto possa ragionevolmente rinvenire alcuna valida giustificazione di interesse pubblico.

Tale condotta viola i principi di eguaglianza e si palesa incoerente in raffronto agli scopi della procedura selettiva che ha lo scopo di individuare il miglior contraente della pubblica amministrazione.

Da ciò ne consegue l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

B) ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

Sui provvedimenti qui impugnati si riverberano, a titolo di illegittimità derivata, i motivi già adottati col ricorso originario che, di seguito, si riportano.

"MOTIVI

2. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', DISPARITA' DI TRATTAMENTO, IRRAGIONEVOLEZZA, INADEGUATEZZA ED ARBITRARIETA'.

Come già esposto in narrativa, gli odierni ricorrenti sono tutti in possesso di abilitazione all'insegnamento sulla classe di concorso A071 – Tecnologia e Disegno Tecnico, conseguita con il TFA II ciclo.

Gli stessi, dopo aver conseguito l'abilitazione all'insegnamento con il TFA II ciclo, hanno atteso per molti mesi l'indizione di un nuovo concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente.

In tutti questi mesi, hanno sempre maturato la speranza di poter partecipare ad un concorso per l'immissione nei ruoli dei docenti, con il proprio bagaglio di conoscenze, acquisito sia durante il corso di laurea, sia nell'anno di Tirocinio Formativo Attivo.

Purtroppo, però, la gioia per il nuovo concorso ha subito lasciato ampio spazio alla stupore e allo sconforto che in breve tempo hanno prevalso nei sentimenti e invaso gli animi dei ricorrenti, ciò a causa dell'adozione del Decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016, n. 19, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2016 – Serie generale, con il quale è stato emanato il "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

In particolare, a seguito della pubblicazione del citato DPR, essi, nel prendere visione della tabella A, allegata al Decreto, rubricata "NUOVE CLASSI DI CONCORSO: DENOMINAZIONE, TITOLI DI ACCESSO, INSEGNAMENTI RELATIVI", hanno appreso che la propria classe di concorso era stata accorpata con le classi di concorso A016 e A072, tutte confluite nella nuova classe di concorso A-37 – Scienze tecnologiche delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica.

Tuttavia, le sorprese non erano finite!!

Invero, in data 23 febbraio 2016, è stato emanato il Decreto Ministeriale n. 95, recante "Prove di esame e programmi del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola

dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado nonché del personale docente specializzato per il sostegno agli alunni con disabilità”.

Ebbene, gli odierni ricorrenti, nel visionare dell'Allegato A al Decreto Ministeriale n. 95 del 23 febbraio 2016, hanno riscontrato che il programma d'esame previsto per la classe di concorso A-37 era assai più ampio rispetto a quello per il quale avevano studiato sia per superare le prove di accesso del TFA, sia durante lo stesso percorso formativo.

In particolare, a seguito dell'accorpamento, parte dei contenuti disciplinari della classe di concorso A071 non sono stati riportati nel nuovo programma previsto per la nuova classe di concorso A-37.

Ma ciò che maggiormente rileva è la circostanza che nel nuovo programma d'esame è stata inserita la “Disciplina nuovo ordinamento: TOPOGRAFIA”.

Tale materia, da sempre assegnata ai laureati in ingegneria, abilitati sulla classe di concorso A072, rappresenta una disciplina completamente nuova per gli abilitati sulla classe di concorso A071.

Allo sgomento generato dalla pubblicazione del D.M. 95/2016, come se non bastasse, a distanza di appena tre giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del citato Decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016, n. 19, relativo all'accorpamento delle classi di concorso a cattedre, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Direttore Generale 23 febbraio 2016, prot. n. 106 di indizione dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Come dire al peggio non c'è mai fine, gli odierni ricorrenti hanno da subito realizzato che, in meno di tre mesi, avrebbero dovuto studiare una materia mai affrontata durante il percorso di TFA: la Topografia.

Invero, gli odierni ricorrenti, durante il TFA hanno affrontati i programmi previsti dal D.M. 11 agosto 1998, n. 357.

Segnatamente, il menzionato D.M. n. 357/1998, nell'Allegato A alla classe di concorso A071, stabilisce che il candidato debba conoscere i seguenti argomenti:

“Tecnologia

-Principali proprietà dei vari tipi di materiali; prove meccaniche e tecnologiche.

-Processi di produzione e di lavorazione dei materiali; principali caratteristiche di funzionamento e di impiego delle macchine utensili.

-Aspetti fondamentali della produzione industriale; principali strutture organizzative.

-Caratteristiche di funzionamento, componenti e rappresentazioni schematiche di impianti e servizi industriali.

-Studio di semplici cicli di lavorazione e relative attrezzature.

-Controlli di qualità. Normativa antinfortunistica.

Disegno

-Le basi del disegno tecnico

Esame e approfondimento tecnico dell'espressione grafica per mezzo del segno, della linea e del chiaroscuro.

Prospettiva, nelle sue varie interpretazioni e applicazioni.

Teoria delle ombre.

Colorimetria.

-Rappresentazione visiva

Procedimenti di rappresentazione visiva.

Studio critico e sperimentazione delle tecniche di rappresentazione visiva.

Percezione e comunicazione visiva. Teoria del campo.

-Composizione

Teoria e tecnica della composizione.

Equilibrio. Simmetria statica e dinamica. Ritmi. Modulazione.

-Sistemi di misura

Storia dei sistemi di misura.

Il sistema internazionale S.I..

-Normativa

Le norme UNI per i disegni tecnici.

Norme CEI.

Convenzioni relative alla quotatura, agli organi di collegamento, di trasmissione, alle saldature.

Sistemi di tolleranza e loro rappresentazione.

-Il disegno assistito dal computer

Composizione di una stazione di lavoro per C.A.D. .

Uso di sistemi C.A.D. in due dimensioni.

Il plotter: tipi e impieghi".

Orbene, dalla mera lettura di tali argomenti, si evince chiaramente che la Topografia non risulta affatto contemplata.

Per cui, gli odierni ricorrenti si sono formati solo su parte degli argomenti inseriti nel programma d'esame della nuova classe di concorso A-37.

Da ciò ne consegue che la scelta dell'Amm.ne resistente di procedere all'accorpamento della classi di concorso A071 e A072, risulta assolutamente illogica, soprattutto in considerazione del fatto che il detto accorpamento è avvenuto a distanza di soli tre mesi dallo svolgimento delle prove del concorso a cattedre indetto con DDG n. 106/2016.

Invero, si richiede agli abilitati sull'ex classe di concorso A071, e tra questi i ricorrenti, di prepararsi, in poco tempo, su contenuti disciplinari completamente nuovi.

Ciò viola il legittimo affidamento che gli stessi ricorrenti hanno maturato in tutti questi anni sulla possibilità di poter utilmente concorrere, nel concorso a cattedre, con il proprio bagaglio formativo e di conoscenze.

Pertanto, nel caso di specie, non si tratta di docenti abilitati molti anni fa, per cui si potrebbe pensare che gli stessi abbiano compiuto un percorso formativo ormai "superato", ma si tratta di docenti abilitati con l'ultimo ciclo TFA, conclusosi nell'estate scorsa.

E' palese, quindi, la violazione del legittimo affidamento riposto dai ricorrenti nella validità della formazione acquisita durante il Tirocinio Formativo Attivo, atteso che gli stessi confidavano nel fatto che la stessa formazione sarebbe stata validamente spesa nel successivo concorso a cattedre.

E, invero, il principio dell'affidamento realizza la specifica proiezione della buona fede ai rapporti fra lo Stato e i cittadini. La protezione di tale principio viene altresì sancita dal diritto europeo, a partire da una sentenza della Corte di giustizia (3 maggio 1978, decisione C-12/77), che lo ha poi qualificato «principio fondamentale della comunità» (5 maggio 1981, decisione C-112/80), o ancora come principio della «civiltà europea», come mezzo di integrazione dell'intera normativa europea in tutte le sue articolazioni (L. Lorello, La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario, Torino 1998).

Da qui i suoi esordi nella giurisprudenza costituzionale, attraverso la sentenza n. 349 del 1985, secondo cui «l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto» (punto 5 della motivazione; ma v. inoltre la sentenza 4 novembre 1999, n. 416, in «Giur. cost.», 1999, pagg. 2643 ss.).

Invero la Consulta "ha individuato una serie di limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi, attinenti alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, di altri fondamentali valori di civiltà giuridica, posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (sentenza n. 209 del 2010, citata, punto 5.1, del Considerato in diritto)."(così, ex multis: Corte cost., 22 maggio 2013, n. 103; id., 19 giugno 2013, n. 160, che ribadisce la necessità di garantire "la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti interessati all'applicazione della norma."). In altri termini nella giurisprudenza della Corte costituzionale "è consolidato il principio del legittimo affidamento nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto" (così: Corte cost., 16 luglio 2009, n. 236, e, in senso conforme: Corte cost., 10 gennaio 2007, n. 11, Corte cost., 26 gennaio 2009, n. 24, e Corte cost., 11/12/2015, n. 260).

In tal senso si è del resto costantemente espresso anche il Giudice amministrativo il quale ha anche recentemente ribadito come "Fra i limiti generali all'adozione di leggi con efficacia retroattiva si annoverano quelli afferenti alla tutela di concomitanti e parimenti fondamentali valori di civiltà giuridica (fra cui, in

primis, il generale principio di ragionevolezza, con i relativi corollari rappresentati dal divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento, dalla tutela del legittimo affidamento, dalla coerenza e certezza dell'ordinamento giuridico e dal rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario" (così, da ultimo, Consiglio di Stato sez. VI 29/01/2016, n. 355, S.D.C. ed altro c. Università degli Studi di Roma "La Sapienza").

E con accenti analoghi si è espressa pure la Cassazione, secondo cui la tutela del legittimo affidamento del cittadino «è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa e amministrativa» (Cassazione, sez. trib., sentenza 6 ottobre 2006, n. 21513. Nello stesso senso v. inoltre Cassazione, sez. V trib., sentenze nn. 5931 del 2001, 17576 del 2002, 7080 del 2004, 10982 del 2009, nonché sez. I, ordinanza n. 26505 del 2006).

Questi principi calzano perfettamente al caso qui in esame.

Risulta, infatti, evidente che i ricorrenti confidavano di possedere una preparazione ed una formazione, acquisita durante il TFA, che gli avrebbe consentito di partecipare "ad armi pari" alle selezioni del nuovo concorso a cattedre.

Del resto anche la Corte Costituzionale ha ribadito "il valore del legittimo affidamento, il quale trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., non esclude che il legislatore possa assumere disposizioni che modifichino in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici «anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti», ma esige che ciò avvenga alla condizione «che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto» (sentenze n. 56 del 2015, n. 302 del 2010, n. 236 e n. 206 del 2009).

Ma non solo!!

L'illogicità della condotta dell'Amm.ne resistente è rinvenibile anche nella circostanza che, a seguito dell'accorpamento della classe di concorso A071 con le classi di concorso A016 e A072, parte del programma d'esame previsto per la prima, sul quale si sono formati gli odierni ricorrenti durante il TFA, è confluito nella nuova classe di concorso A-42.

Ebbene, la stessa Amm.ne, dapprima si propone di formare i nuovi docenti con il TFA, fornendogli una preparazione ed un bagaglio di contenuti disciplinari, e poi elimina gli stessi contenuti dal programma d'esame del concorso finalizzato al reclutamento dei docenti nella scuola.

Tale modus operandi appare del tutto irrazionale, oltre che illogico e violativo del principio del legittimo affidamento.

Ma la cosa più assurda, è la circostanza che gli stessi ricorrenti non potranno partecipare al concorso per la classe di insegnamento A-37 nella regione Campania, atteso che, per tale regione, non ci sono posti per la detta classe di concorso.

2.VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', DISPARITA' DI TRATTAMENTO, IRRAGIONEVOLEZZA, INADEGUATEZZA ED ARBITRARIETA'.

Alle considerazioni su esposte, per contro, occorre aggiungere che sarebbe stato più logico accorpare l'ex classe di concorso A071 con l'ex classe di concorso A033, essendo i programmi e i contenuti didattici molto simili.

Invero, il programma d'esame previsto per la classe di concorso A071, sul quale gli odierni ricorrenti si sono preparati sia per superare le prove di accesso del TFA, sia durante lo stesso percorso formativo, previsto dal D.M. 11 agosto 1998, n. 357, risulta essere maggiormente affine a quello previsto per la nuova classe di concorso A-60 (ex A033).

Segnatamente, il D.M. 95/2016, per la classe di concorso A 60 – TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, una parte generale che mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

"La tecnologia costituisce il punto di unione fra scuola e realtà tecnologica e produttiva, consentendo agli alunni una riflessione guidata di assoluto valore formativo sui problemi tecnologici che, in misura varia e sotto aspetti diversi regolano e condizionano la vita dell'umanità. La tecnologia si propone come disciplina di avviare l'alunno alla comprensione soprattutto della realtà tecnologica e all'intervento tecnico, mediante processi intellettuali ed operativi resi significativi da costanti riferimenti ai contesti socio-produttivi e scientifici. La disciplina si propone di sviluppare nell'alunno una crescente padronanza dei concetti fondamentali della tecnologia e delle loro reciproche relazioni: bisogno, problema, risorsa, processo, prodotto, impatto, controllo. Il laboratorio è necessario per avvicinare l'alunno all'operatività, partendo dalla progettazione alla realizzazione di semplici prodotti".

Pertanto, il programma d'esame per la stessa classe di concorso richiede che il candidato, tenendo conto di quanto indicato nella parte generale, debba dimostrare adeguate competenze finalizzate a far sì che l'alunno, nell'ambito dei contenuti specifici della disciplina:

- "- riconosca nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali.*
- conosca i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosca le diverse forme di energia coinvolte.*
- sia in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi.*
- conosca e utilizzi oggetti, strumenti e macchine di uso comune e sia in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali.*
- utilizzi adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale.*

- Ricavi dalla lettura e dall'analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso.
- conosca le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione e sia in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione.
- utilizzi comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni.
- progetti e realizzi rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione".

Orbene, dalla lettura del suddetto programma, appare evidente che i contenuti richiesti afferiscono alla "tecnologia" e al "disegno tecnico".

Tali contenuti sono gli stessi previsti per la classe di concorso A071.

Da ciò ne consegue che tale classe di concorso doveva essere accorpata con la classe di concorso A033, facendo confluire entrambe nella nuova classe di concorso A-60.

Infatti, è evidente la corrispondenza tra la vecchia classe di concorso A071 e la nuova classe A-60. Pertanto, la condotta posta in essere dall'Amm.ne resistente, nel disporre la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso, risulta essere contraria ai principi di logica e di buon andamento dell'azione amministrativa.

Peraltro, a nulla rileva la circostanza che la classe di concorso A071 riguardi la scuola secondaria di II grado e la classe di concorso A033 sia, invece, inerente alla scuola secondaria di I grado.

Invero, l'Amm.ne Ministeriale, stante la perfetta corrispondenza dei contenuti disciplinari, creare un ambito disciplinare tra le due classi di concorso, così come avvenuto per altre classi di insegnamento afferenti ai due gradi della scuola secondaria.

Solo a titolo esemplificativo si ricorda il nuovo ambito disciplinare verticale n. 1, comprensivo della classe A01 - Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado e della classe A17 - Disegno e storia dell'arte negli istituti di II grado.

Oltretutto, occorre aggiungere che per la classe di concorso A-60 (ex A33), nella regione Campania, ci sono ben 298 posti.

Per cui, gli odierni ricorrenti chiedono di partecipare al concorso per la nuova classe di concorso A-60 (ex A033) i cui contenuti disciplinari sono perfettamente corrispondenti alla classe di concorso A071, per la quale sono in possesso di abilitazione all'insegnamento.

3. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER DISCRIMINAZIONE. IRRAGIONevolezza, INADEGUATEZZA, ARBITRARIETA'; INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA DELL'ART. 1 COMMA 110 DELLA LEGGE 107/2015; IN SUBORDINE ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 1 COMMA 110 DELLA LEGGE 107/2015.

Fermo restando quanto sin qui rappresentato, occorre aggiungere che la Laurea conseguita dagli odierni ricorrenti costituisce, altresì, titolo di accesso alla classe di concorso A-60 (ex A033).

Ora, stante la perfetta corrispondenza tra i contenuti disciplinari delle classi di concorso A071 e A033 e considerato che gli odierni ricorrenti sono in possesso di un valido titolo di accesso all'insegnamento per la classe A033, ne consegue che l'abilitazione conseguita dai medesimi docenti sulla classe di concorso A071 può ritenersi perfettamente assimilabile all'abilitazione sulla classe di concorso A033.

Per cui non rappresenta un ostacolo alla partecipazione al concorso per la classe di concorso A-60 la mancanza della specifica abilitazione sulla classe di concorso A033, così come richiesto dal Bando di concorso (cfr. art. 3).

Invero, la previsione del bando secondo la quale "Alla presente procedura concorsuale è ammesso a partecipare, ai sensi dell'articolo 1, comma 110 della Legge, esclusivamente il candidato in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, rispettivamente per i posti della scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado...", per quanto qui rileva, deve essere interpretata alla luce del fatto che l'abilitazione conseguita sulla classe di concorso A071 deve ritenersi assimilabile all'abilitazione sulla classe di concorso A033, stante la perfetta omogeneità dei contenuti disciplinari.

Diversamente opinando, laddove non si consentisse la partecipazione al concorso per la classe di concorso A-60 ai candidati che hanno conseguito l'abilitazione sulla classe di concorso A071, nonostante la perfetta corrispondenza tra le due classi di concorso, si determinerebbe una patente violazione dei principi di uguaglianza e di parità di accesso agli impieghi pubblici, enucleabili dagli art. 3, 51 e 97 della Costituzione.

Il concorso pubblico, in quanto meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, si configura quale metodo ottimale per la scelta di soggetti chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità nel rispetto delle previsioni dell'articolo 97, circa il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, ed al contempo non si discosti dall'obiettivo dell'articolo 51, comma 1, del medesimo Testo costituzionale, in base al quale "tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici [...] in condizioni di eguaglianza".

Analizzando la fattispecie concreta oggi in discussione, appare del tutto evidente che, laddove non si consentisse la partecipazione al concorso sulla classe A-60 agli abilitati sulla classe A071, i predetti principi costituzionali sopra citati verrebbero palesemente violati.

Invero, i docenti abilitati sulla classe di concorso A071, verrebbero esclusi dal concorso per la classe di concorso A-60 e, quindi, discriminati rispetto ai docenti abilitati sulla classe di concorso A033, solo in considerazione del fatto che la propria abilitazione reca un codice diverso, quando, invece, i contenuti della formazione conseguita sono perfettamente corrispondenti a quelli della classe di concorso A033 (oggi A-60).

Né tantomeno, può rappresentare un ostacolo l'art. 1, comma 110, della legge 13 luglio 2015 n. 107.

In particolare, la citata disposizione, stabilisce che "A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento ...".

Un'interpretazione costituzionalmente orientata di tale disposizione in riferimento ai principi di uguaglianza e di parità di accesso agli impieghi pubblici, enucleabili dagli art. 3, 51 e 97 della Costituzione, deve condurre a consentire la partecipazione al concorso sulla classe A-60 degli abilitati sulla classe A071, atteso i contenuti della formazione dagli stessi conseguita durante la procedura abilitante, sono perfettamente corrispondenti a quelli della classe di concorso A033 (oggi confluita nella cl. co. A-60).

Diversamente si determinerebbe una palese disparità di trattamento tra i docenti precari fondata sulla base di una condizione - il possesso della specificata abilitazione all'insegnamento - in alcun modo riconducibile a requisiti di capacità o di merito.

Invero, l'abilitazione conseguita sulla classe di concorso A071 deve ritenersi assimilabile all'abilitazione sulla classe di concorso A033, stante la perfetta omogeneità dei contenuti disciplinari.

In subordine, nell'ipotesi in cui Codesto Ecc.mo Collegio dovesse ritenere che una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 110, della legge 13 luglio 2015 n. 107, in relazione a artt. 3, 4, 51 co. 1, e 97 della Costituzione, non risulti possibile in relazione alla fattispecie de qua, si deduce l'illegittimità costituzionale della norma per violazione dei citati articolo di rango costituzionale.

Invero, l'aprioristica esclusione dei docenti abilitati sulla classe di concorso A071 dal concorso per la classe A-60 contrasta con le norme di rango costituzionale poste a presidio del diritto alla formazione ed all'elevazione professionale dei lavoratori, quali aspetti della più generale tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35, commi 1 e 2) e che nell'ambito del pubblico impiego si attualizzano con il riconoscimento in favore di tutti i cittadini della possibilità di accedere alle selezioni concorsuali per l'assunzione all'impiego pubblico in condizioni di eguaglianza (art. 51).

Ad avviso di questa difesa la questione di legittimità costituzionale è fondata in riferimento al principio di uguaglianza e ragionevolezza previsto dall'art. 3 C. e ribadito, per quanto attiene all'accesso ai pubblici uffici, dall'art. 51 C. (ove si parla di accesso ai pubblici uffici «in condizioni di uguaglianza»).

L'esclusione dal concorso per la classe A-60 dei soggetti abilitati sulla classe di concorso A071, appare irrazionale ed ingiustificata, in considerazione del fatto che ci è una perfetta corrispondenza tra i contenuti disciplinari delle classi di concorso A071 e A-60 (ex A033), per cui

l'abilitazione sulla classe di concorso A071 può ritenersi perfettamente assimilabile all'abilitazione sulla classe di concorso A033.

A ciò si aggiunga che la Laurea conseguita dagli odierni ricorrenti costituisce, altresì, titolo di accesso alla classe di concorso A-60 (ex A033).

In merito, giova sottolineare che la Corte costituzionale ha più volte affermato che il legislatore non può introdurre requisiti di accesso ai pubblici uffici che si traducano in arbitrarie discriminazioni o ingiustificate barriere all'ingresso nel posto di lavoro (cfr. sentenza n. 108 del 1994).

Emerge dunque, per tutte le considerazioni esposte in questo e nei precedenti motivi, l'illegittimità costituzionale del comma 110 dell'art. 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107.

Di talché, ravvisatane la fondatezza della questione posta, Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disporre la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per l'esame di propria competenza delle predette questioni sollevate.

4. VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE DELLE COMUNITÀ EUROPEA VIOLAZIONE DEL DM 30 GENNAIO 1998, INTEGRATO DAI SUCCESSIVI D.M. 9 FEBBRAIO 2005, N. 22, DAL D.M. 26 LUGLIO 2007 E DAL D.M. 28 MAGGIO 2009, N. 56.

Infine, per mero tuziorismo, occorre aggiungere che la previsione del bando che ritiene necessaria l'abilitazione all'insegnamento sulla specifica classe di concorso per la quale si chiede di partecipare alla procedura concorsuale appare in contrasto con la normativa anche di rango comunitario che regola l'esercizio della professione docente.

Invero, secondo la normativa vigente di cui al DM 30 gennaio 1998, integrato dai successivi D.M. 9 febbraio 2005, n. 22, dal D.M. 26 luglio 2007 e dal D.M. 28 maggio 2009, n. 56, per esercitare la professione di docente è necessario e sufficiente il possesso di un titolo di studio (laurea specialistica o magistrale) valido titolo per l'accesso all'insegnamento per una determinata classe concorsuale.

E, invero, il titolo di studio dei ricorrenti, consente l'iscrizione nella terza fascia delle graduatorie d'istituto e la conseguente individuazione per il conferimento di incarichi di insegnamento a tempo determinato per la classe di concorso A033, oggi A-60.

Tali titoli di studio (lauree specialistiche o magistrali), che danno accesso all'insegnamento, sono da ritenersi a tutti gli effetti di legge "qualifiche professionali" rispondenti alle definizioni della normativa dell'Unione Europea.

La professione di insegnante in Italia, infatti, è una "professione regolamentata" e, in relazione ad essa, trova piena e completa applicazione la **Direttiva 2005/36/CE delle Comunità Europee** che disciplina il sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse.

Tale Direttiva è stata recepita ed attuata in Italia mediante il **Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206** ed è divenuta, pertanto, Legge dello Stato e come tale deve intendersi Fonte di Diritto di livello superiore a qualunque Decreto Ministeriale, anche successivo, nonché di ogni previgente normativa avente valore di Legge.

Più precisamente, occorre richiamarsi alle seguenti definizioni normative:

a) Definizione di professione regolamentata:

Direttiva 2005/36/CE: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali (omissis);

Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, art. 4: [...] 2) i rapporti di lavoro subordinato, se l'accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali; 3) l'attività esercitata con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una qualifica professionale;

È dunque evidente che la professione insegnante può definirsi o come rapporto di lavoro subordinato il cui esercizio è vincolato al possesso di qualifiche professionali, o, in via più generale, attività esercitata con l'impiego di un titolo professionale;

b) Definizione di qualifiche professionali:

Direttiva 2005/36/CE: le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza - di cui all'articolo 11, lettera a), punto i) - e/o un'esperienza professionale;

Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, art. 4:

le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), o un'esperienza professionale (omissis);

e) Definizione di titolo di formazione:

Direttiva 2005/36/CE: diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'autorità di uno Stato membro designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di tale Stato membro e che sanciscono una formazione professionale acquisita in maniera preponderante nella Comunità.

Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, art. 4: diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'università o da altro organismo abilitato secondo particolari discipline che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio della Comunità.

f) Definizione: formazione regolamentata:

Direttiva 2005/36/CE: qualsiasi formazione specificamente orientata all'esercizio di una professione determinata e consistente in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale.

Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, art. 4: la formazione che porta al conseguimento degli attestati o qualifiche conseguiti ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché' qualsiasi formazione che, secondo le prescrizioni vigenti, è specificamente orientata all'esercizio di una determinata professione e consiste in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale, secondo modalità stabilite dalla legge.

DA QUESTE DEFINIZIONI NORMATIVE, DUNQUE EMERGE CON CHIAREZZA CHE:

- La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea “qualifica professionale” al fine dell’esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all’esercizio della stessa;
- I titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell’Unione Europea rientrano nella definizione di “titolo di formazione” e quindi di “qualifica professionale” utile all’esercizio della “professione regolamentata”;
- I termini di “abilitazione” e/o “idoneità” non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di “qualifica professionale” adottata dalla normativa dell’Unione Europea;
- Le procedure definite “abilitanti” dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di “qualifica professionale” adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una “formazione regolamentata” ma una mera procedura amministrativa appartenente all’ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all’esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge;
- Con D.M. 30 gennaio 1998 n. 39 e sue successive modificazioni è stato definito l’elenco dei titoli di studio validi per l’esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso, attribuendo ad essi, in aggiunta del valore accademico, il valore di titolo di accesso all’esercizio della professione di docente e, quindi, in applicazione della norma comunitaria, di titolo idoneo all’esercizio della professione regolamentata, ovvero di “qualifica professionale”. A tale scopo è utile precisare che, ai sensi del D.M. 56/09, del D.M. n. 62 del 13 luglio 2011 e del D.M. 353 del 22 maggio 2014, che hanno decretato gli ultimi aggiornamenti delle Graduatorie di Circolo e d’istituto, i docenti in possesso di tali titoli (lauree specialistiche o magistrali) sono definiti quali “possessori di titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento richiesto”;
- Segnatamente, il D.M. 353 del 22 maggio 2014, all’articolo 2, comma 1, stabilisce che “I titoli per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo, suddivisi per ordine e grado, sono i seguenti:
 - 1) Cattedre di scuola secondaria di II grado:
 - I - titoli previsti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39 e dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, e lauree magistrali che, ai sensi dell’allegato 2 al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 luglio 2007, sono corrispondenti alle lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22;
 - II - titoli di studio che, posseduti dai soggetti di cui all’articolo 15, comma I, lettera b), del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 sono utili ai fini dell’inserimento nella III fascia;

III - certificazione, per i candidati in possesso delle lauree specialistiche indicate nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, attestante la frequenza di uno specifico percorso didattico congiuntamente al possesso di determinati crediti formativi (CFU) per ogni settore scientifico-disciplinare indicato nel medesimo decreto.

Le medesime disposizioni valgono anche per i candidati in possesso di lauree magistrali in quanto equiparate alle lauree specialistiche ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e rinnovazione 9 luglio 2009;

IV - diploma specifico di Conservatorio rilasciato ai sensi dell'ordinamento previgente alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 ovvero diploma di II livello conseguito ai sensi della normativa vigente, nonché specifico diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico di cui all'articolo 9S comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, per l'accesso alla classe di concorso di strumento musicale nella scuola secondaria di I grado;

V - diploma di Accademia di Belle Arti e di Conservatorio di musica rilasciati ai sensi dell'ordinamento previgente alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e diplomi di II livello conseguiti ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508 per l'accesso alle classi di concorso per le quali sono richiesti titoli di studio rilasciati dalle Accademie di Belle Arti e dai Conservatori di musica;

VI - il diploma I.S.E.F., le lauree specialistiche relative alle classi 53/S, 75/S e 76/S e il diploma di laurea quadriennale in scienze motorie ad esse equiparato ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 maggio 2004 per l'accesso alle classi di concorso 29/A e 30/A (Educazione fisica);

VII - titolo di studio, conseguito nel Paese o in uno dei Paesi in cui la lingua oggetto della conversazione è lingua ufficiale, corrispondente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado, purché congiunto all'accertamento del possesso dei titoli professionali necessari per l'accesso alle graduatorie di conversazione in lingua estera.

La corrispondenza del titolo estero al diploma di istruzione secondaria di secondo grado si ha quando il titolo estero è di livello tale da consentire, nell'ordinamento scolastico del paese in cui è stato conseguito, l'accesso agli studi universitari, secondo l'apposita dichiarazione di valore rilasciata dall'Autorità consolare italiana competente per territorio.

Il predetto titolo di studio deve essere congiunto a titoli o ad esperienze professionali, cui sia attribuibile una valenza in campo didattico, educativo e culturale.

Per l'insegnamento di conversazione in lingua estera, che sia lingua ufficiale esclusivamente in Paesi non comunitari, sono ammessi candidati anche non in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, in deroga a quanto previsto dal successivo articolo 3.1 predetti aspiranti sono, comunque, collocati in graduatoria in posizione subordinata rispetto agli eventuali candidati in possesso del requisito della cittadinanza comunitaria";

- *Al personale docente in possesso di tali titoli sono affidate tutte le ordinarie mansioni proprie della funzione docente svolta in piena autonomia, quali, a solo titolo d'esempio chiarificatore: la progettazione e programmazione dell'attività didattica, la valutazione dell'apprendimento, l'accertamento e certificazione delle competenze acquisite, nonché la responsabilità nei confronti degli alunni/studenti affidati e la partecipazione a pieno titolo agli Organi Collegiali delle Istituzioni in cui svolgono servizio;*
- *Il personale assunto in virtù del possesso dei citati titoli può compiere, nell'esercizio del suo servizio, ogni atto avente valore legale finalizzato alla valutazione degli alunni/studenti, ivi compresa l'eventuale partecipazione in qualità di commissario alle sessioni d'esame di Stato conclusive dei corsi di studio;*
- *In virtù di quanto sopra esposto, gli eventuali titoli conseguiti in aggiunta al titolo di accesso alla professione, finora definiti "abilitanti" o di "idoneità" dallo Stato italiano debbano invece ritenersi quali titoli culturali finalizzati al conseguimento di una specializzazione o di aggiornamento professionale e non vincolanti ai fini dell'esercizio della stessa.*

5. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE PER DISCRIMINAZIONE, IRRAGIONEVOLEZZA, INADEGUATEZZA, ARBITRARIETÀ'.

Inoltre, il bando in esame è censurabile anche nella parte in cui prevede, come unica modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la procedura sul portale internet "istanza POLIS" del Ministero della Pubblica Istruzione.

Tuttavia, preme sottolineare che gli odierni ricorrenti non hanno potuto inoltrare la domanda in modalità telematica atteso che il suddetto sistema, raggiungibile attraverso la piattaforma ministeriale Istanze on line, non consentiva ai docenti non abilitati su una specifica classe di concorso di poter accedere al forum di compilazione e presentazione della domanda.

Pertanto, gli stessi ricorrenti sono stati costretti ad inoltrare la domanda di partecipazione in modalità cartacea mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e, comunque, entro la scadenza prevista dal bando.

Peraltro, la possibilità di produrre istanza di partecipazione al concorso esclusivamente con modalità web, viola l'art. 4, cc. 1 e 2, del D.P.R. 487/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) ai sensi del quale le domande di ammissione al concorso possono essere redatte in carta semplice, secondo uno schema che deve essere fornito dall'amministrazione e inviate all'amministrazione competente.

In proposito, occorre rilevare che l'articolo 70, comma 13, del d.lgs. 165/2001 vincola le amministrazioni pubbliche ad applicare la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Con il citato, art. 70, comma 13, del D. Lgs. 165/2001 il DPR 487/1994, pur essendo una fonte di rango regolamentare, è stato "legificato" in virtù dell'espresso richiamo ivi contenuto.

Lo stesso DPR, tuttavia, era già contemplato nell'articolo 89 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Il predetto articolo 89 del D. Lgs. 267/2000, ai comma 3 e 4, stabilisce che i regolamenti in materia di procedure per le assunzioni fanno riferimento ai principi fissati dall'articolo 35 del D. Lgs 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni e che in mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Ora, appare evidente che il bando oggi impugnato non ha rispettato i vincoli previsti dall'articolo 4 del DPR 487/1994 che al comma 1 così dispone "Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate e presentate direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ... all'amministrazione competente ... con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica."

I successivi commi stabiliscono che:

"2. La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

3. La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando di concorso, riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.

4. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore."

L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) prevede poi espressamente che tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.

Se ne deduce che l'attualizzazione della normativa concorsuale determina la possibilità di presentare le domande di concorso non già in via esclusiva ma, come modalità alternativa, anche in via telematica.

Ma non solo!!

Occorre sottolineare, altresì, che tale procedura di invio obbligatorio telematico delle domande di partecipazione al concorso appare fortemente preclusiva per tutti coloro i quali non hanno la disponibilità di un personal computer. Quindi l'Amministrazione avrebbe dovuto prevedere la doppia modalità di invio della domanda di partecipazione, ovvero anche in formato cartaceo.

Pertanto, tale previsione appare anch'essa in contrasto con i principi costituzionali di cui agli art. 3, 51 e 97 della costituzione, rilevato che non garantisce parità di accesso ai concorsi pubblici a tutti gli aventi diritto.

Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, l'amministrazione oggi resistente non può considerare tamquam non essent le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, indirizzate dagli odierni ricorrenti, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, agli Uffici Scolastici Regionali e al MIUR.

6. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER DISCRIMINAZIONE. IRRAGIONevolezza, INADEGUATEZZA, ARBITRARIETA'.

Inoltre, occorre aggiungere che, in merito alla procedura concorsuale de qua, il TAR Lazio - Roma, con decreti monocratici nn. 1461/2016, 1462/2016 e 1463/2016, ha ammesso con riserva al concorso altri candidati che hanno fatto ricorso perché esclusi dalla partecipazione allo stesso al pari degli odierni ricorrenti.

Ebbene, da ciò ne consegue che, per effetto di tali provvedimenti cautelari, i candidati che hanno fatto ricorso sono stati ammessi con riserva al concorso.

Pertanto, anche al fine di evitare disparità di trattamento e/o sperequazioni tra candidati, appare opportuno ordinare all'Amm.ne resistente di ammettere con riserva alla prova scritta anche gli odierni ricorrenti, al fine di evitare che gli stessi siano irrimediabilmente e definitivamente esclusi dalla procedura concorsuale".

DOMANDA CAUTELARE

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce ai ricorrenti dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, ne impone l'adozione di una misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito del ricorso.

Si consideri che la mancata partecipazione dei ricorrenti alle prove del concorso e, allo stato attuale, quindi, la mancata indizione di prove suppletive, determinerebbe irrimediabilmente e definitivamente l'esclusione degli stessi dalla procedura concorsuale e, quindi, della possibilità di ottenere l'immissione in ruolo.

La loro partecipazione e, quindi, l'indizione di prove suppletive, eviterebbe la caducazione dell'intera procedura concorsuale in caso di accoglimento delle censure formulate nel ricorso introduttivo e con il presente ricorso redatto nella formula dei motivi aggiunti.

Infatti, l'ammissione degli odierni ricorrenti al concorso e l'indizione di prove suppletive, impedirebbe l'annullamento del concorso laddove il ricorso venisse accolto in sede di merito.

Ebbene, nel bilanciamento degli interessi privati dei candidati ammessi e dell'interesse pubblico ad evitare il rifacimento della procedura concorsuale, l'ago della bilancia propende irrimediabilmente verso quest'ultimo.

In proposito, il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con l'Ordinanza 20 dicembre 1999 n. 2 (con la quale è stato ammesso con riserva un candidato al concorso per uditore giudiziaria escluso dalle prove preselettive), ha precisato che l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso va concessa indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti. È stato così riaffermato il principio per cui la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato.

Ciò che importa è che si giunga al merito re adhuc integra, in modo da evitare il danno grave ed irreparabile del ricorrente, consentendogli di partecipare alle prove concorsuali a parità di condizioni con gli altri

concorrenti, ed a scongiurare il rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale.

Allo stato dei fatti, la partecipazione alle prove scritte comporterebbe il passaggio del rischio dall'Amministrazione al candidato: è quest'ultimo a dover sopportare l'alea del mancato accoglimento della domanda in sede di merito, nonostante l'ottenimento del beneficio cautelare.

Pertanto, con l'ammissione dei ricorrenti alle prove scritte, l'Amm.ne evita solo il rischio di essere condannata per l'illegittima esclusione dei candidati, e di assistere impotente alla "invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale".

L'Adunanza Plenaria, in tal senso, con la decisione richiamata, ha precisato come il pregiudizio prospettato dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura concorsuale a seguito dell'accoglimento dell'istanza cautelare presentata dai ricorrenti, non costituisce valido motivo per rigettare l'istanza stessa, almeno sotto il profilo del periculum in mora.

Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento del concorso costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio del suo annullamento.

In tal senso si spiega la stringata affermazione dell'Adunanza Plenaria secondo cui "il prospettato pregiudizio organizzativo per la P.A. appare recessivo" di fronte al "rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale della procedura concorsuale".

Ragion per cui, può agevolmente concludersi che "Nelle procedure concorsuali, la concessione della misura cautelare (sotto forma di ammissione con riserva alle prove scritte) tende a conciliare la tutela immediata e reale, ancorché interinale, degli interessi in gioco e si presenta, ad un tempo, misura idonea ad evitare il danno grave ed irreparabile del ricorrente, consentendogli di partecipare alle prove concorsuali a parità di condizioni con gli altri concorrenti ed a scongiurare il rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale della procedura concorsuale, rispetto al quale il pregiudizio organizzativo per la P.A. appare recessivo".

Invero, ciò che conta è scongiurare il pericolo "che possa maturare l'irrimediabile pregiudizio della impossibilità di partecipare ad una procedura concorsuale o di essere inserito in una graduatoria" (Cfr. Consiglio, Sez. VI 27.5.2005 n. 2733).

Pertanto, appare opportuno ordinare all'Amm.ne resistente di ammettere con riserva gli odierni ricorrenti al concorso ed ordinare che siano indette prove suppletive al fine di evitare che gli stessi siano irrimediabilmente e definitivamente esclusi dalla procedura concorsuale, ma, soprattutto, al fine di evitare la caducazione dell'intera procedura concorsuale in caso di accoglimento delle censure formulate nel presente ricorso.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e della incidentale domanda cautelare, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia, attiene a rapporto di pubblico impiego e, pertanto, il contributo dovuto è di euro 325,00.

Avv. Pasquale Marotta

che firma anche per i ricorrenti, giusta mandato a margine del presente atto.”.

TESTO INTEGRALE DEL SECONDO RICORSO NELLA FORMA DEI MOTIVI AGGIUNTI

“ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

Ricorso redatto, ai sensi dell’art. 43 c.p.a., nella forma dei MOTIVI AGGIUNTI al ricorso pendente tra le stesse parti,

R.G. n. 4751/2h016- Sezione Terza Bis

UDIENZA PUBBLICA 28/03/2017

per i docenti Sagliocco Antonio nato a Santa Maria C.V. (CE) il 17/07/1984 e residente a Cesa (CE) in via Labriola 2 CF. SGLNTN84L17I234C; De Riggi Alida nata a Napoli il 21/05/1980 ed ivi residente alla via Martiri d’Otranto n. 101 CF. DRGLDA80E61F839J; Sebastiano Cinzia nata a Pozzuoli il 10/04/1980 ed ivi residente alla via Luciano 60 CF. SBSCNZ80D50G964Q ; Gionti Carmela nata a S. Maria CV (CE) il 19/6/1979 e residente a Macerata Campania (CE) alla via Gioberti n. 29 CF. GNTCML79H59I234L; De Martino Raffaella nata a Napoli il 3/09/1976 e residente a Cardito (NA) in Corso Italia n. 84 CF. DMRRFL76P43F839X; Fauci Raffaele nato a Casoria il 18/7/1965 ed ivi residente in via De Gasperi n. 37 CF. FCARFL65L18F839T; Fusco Alessandra nata a Caserta il 17/08/1974 ed ivi residente alla via Gallicola n. 28 CF. FSCLSN74M57B963M; Grande Antonia nata a Napoli il 28/12/1987 ed ivi residente alla via Morghen n- 155 CF. GRNNTN87T68F839X; tutti rappresentati e difesi, giusta mandato a margine del presente atto, dall’avv. Pasquale Marotta (C.F. MRT PQL 64M14B362R),), con il quale elettivamente domiciliano in Roma, presso lo studio dell’avv. Giancarlo Caracuzzo, via Villa Pepoli, 4.

Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni anche a mezzo fax al numero 0823/220561, oppure all’indirizzo pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it.

Contro

- il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.;

- Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del Direttore Generale p.t.;

per l’annullamento, previa sospensione e/o adozione di misure cautelari provvisorie, dei seguenti provvedimenti:

- c) Per i ricorrenti Sagliocco Antonio, De Riggi Alida, Sebastiano Cinzia, Colella Carmine, Gionti Carmela, De Martino Raffaella, Fauci Raffaele, Fusco Alessandra, Grande Antonia:*
1) del decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio prot. n.

476 del 17/11/2016 di approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito del Concorso a posti a cattedre, per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente nella Scuola Secondaria di I e II grado per la Regione Lazio, per il triennio 2016-2019 relativa alla classe di concorso A60 Tecnologia nella scuola secondaria di I grado nella parte in cui il nominativo dei citati ricorrenti non risultano inseriti; 2) della graduatoria di merito classe di concorso A60 pubblicata in data 17/11/2016 dall'USR per il Lazio con il decreto impugnato al punto che precede, nella parte in cui non risultano inseriti gli stessi ricorrenti;

- d) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale che possa essere, comunque, lesivo della posizione giuridica soggettiva delle ricorrenti.*

FATTO

I docenti ricorrenti sono tutti in possesso di abilitazione all'insegnamento sulla classe di concorso A071 - Tecnologia e Disegno Tecnico, conseguita con il TFA II ciclo.

Con ricorso, contraddistinto dal n. di R.G. 4751/2016, al TAR Lazio - Roma i ricorrenti hanno impugnato il DDG n. 106/2016 di indizione dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado, nella parte in cui non ha consentito ai docenti abilitati sulla classe di concorso A071, oggi confluita nella nuova classe di concorso A-37, di partecipare al concorso per la classe di concorso A-60 (ex A033). Nonché nella parte in cui ha previsto che le istanze presentate con modalità diverse, non sono in alcun caso prese in considerazione. Con il medesimo ricorso, hanno impugnato altresì, il D.P.R. n. 19/2016 nella parte in cui ha disposto l'accorpamento della cl.co. A071 con le cl.co. A016 e A072 nella nuova cl.co. A-37, nonché nella parte in cui non ha disposto l'accorpamento della cl.co. A071 con la cl.co. A033, nella nuova cl.co. A-60. Nonché della relativa Tabella A, allegata al predetto D.P.R. Ed ancora il D.M. n. 95/2016 ed il relativo Allegato A, nella parte in cui hanno dettato il programma d'esame per la classe di concorso A-37.

Il prefato ricorso è stato incardinato al fine di ottenere l'ammissione alle prove del concorso per la classe A-60 (ex A033), i cui contenuti disciplinari sono maggiormente affini alla classe di concorso A071.

La Sezione Terza Bis del TAR Lazio, con ordinanza n. 3948/2016, ha accolto l'istanza cautelare presentata contestualmente al ricorso e, per l'effetto, ha disposto l'ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove concorsuali per la classe A-60.

Di talché, i ricorrenti, hanno diffidato, l'Ufficio Scolastico Regionale di competenza, a mettere in esecuzione l'ordinanza n. 3948/2016, del TAR Lazio - Roma - sez. III Bis, e ad adottare i provvedimenti conseguenti.

Tuttavia, la predetta richiesta, è rimasta inevasa.

Di recente l'USR per il Lazio con il decreto impugnato in epigrafe, ha pubblicato la graduatoria di merito del Concorso de quo, per la Regione Lazio, relativa alla classe di concorso A60, senza, tuttavia, ottemperare all'ordinanza citata.

In data 26/10/2016, in data 22/12/2016 ed in data 12/01/2017, i ricorrenti, stante la necessità, quindi, di presentare il presente ricorso redatto nella formula dei motivi aggiunti, hanno presentato, all'USR di

competenza, un'istanza volta a richiedere la conoscenza dell'indirizzo di residenza dei docenti controinteressati.

Tuttavia, l'USR per il Lazio, non ha dato riscontro alla predetta richiesta.

Da qui, la necessità del presente ricorso per motivi aggiunti.

I provvedimenti, in questa sede gravati, sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti motivi di

DIRITTO

B) ILLEGITTIMITA' PROPRIA.

1) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', DISPARITA' DI TRATTAMENTO, IRRAGIONEVOLEZZA, INADEGUATEZZA ED ARBITRARIETA'. VIOLAZIONE DELL'ORD.ZA DEL TAR LAZIO, SEZ. TERZA BIS, N. 3948/2016.

In primis, occorre ribadire che con Ordinanza n. 3948/2016, la Sezione Terza Bis dell'Imm.no Tar adito, ha accolto l'incidentale domanda cautelare proposta contestualmente al ricorso introduttivo recante r.g.n. 4751/2016 ammettendo con riserva i ricorrenti alle prove del concorso in esame.

La Sezione Terza bis del Tar Lazio, con la predetta Ordinanza, testualmente, ha deciso: "Rilevato che con il ricorso in epigrafe i ricorrenti, tutti in possesso di abilitazione all'insegnamento nella classe A071-TECNOLOGIA E DISEGNO, conseguita con il TFA II ciclo, nel dedurre l'illogicità dell'accorpamento della classe di concorso A071 con le classi di concorso A016 e A072 nella nuova classe A037, in considerazione dei contenuti disciplinari relativi a dette classi di concorso, laddove sarebbe stato più razionale prevedere l'accorpamento con la classe di concorso A033 (oggi A060);

considerato che, impregiudicata ogni valutazione sul merito, l'esigenza cautelare rappresentata può essere tutelata disponendo l'ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove concorsuali in itinere per la Classe A60 nella Regione Campania, eventualmente anche attraverso la previsione di prove suppletive."

Tuttavia, l'Amm.ne resistente, ha perseverato nella propria condotta illegittima, non ottemperando a quanto deciso dai giudici amministrativi, nonostante, tra l'altro, l'intervenuto sollecito di parte ricorrente.

Appare evidente, quindi, l'illegittimità del *modus operandi* di parte resistente che permea di illegittimità gli atti successivamente adottati, ovvero i decreti di pubblicazione della graduatorie di merito del concorso di cui è causa, nonché le graduatorie stesse che, con il presente ricorso, redatto nella formula dei motivi aggiunti, formalmente si censurano e si impugnano.

Con il presente ricorso si ribadisce, altresì, l'illogicità e la irragionevolezza della scelta dell'Amm.ne resistente di procedere all'accorpamento della classi di concorso A071 e A072, risulta assolutamente illogica, soprattutto in considerazione del fatto che il detto accorpamento è avvenuto a distanza di soli tre mesi dallo svolgimento delle prove del concorso a cattedre indetto con DDG n. 106/2016.

Invero, è stato richiesto agli abilitati sull'ex classe di concorso A071, e tra questi i ricorrenti, di prepararsi, in poco tempo, su contenuti disciplinari completamente nuovi.

Ciò viola il legittimo affidamento che gli stessi ricorrenti hanno maturato in tutti questi anni sulla possibilità di poter utilmente concorrere, nel concorso a cattedre, con il proprio bagaglio formativo e di conoscenze.

Pertanto, nel caso di specie, non si tratta di docenti abilitati molti anni fa, per cui si potrebbe pensare che gli stessi abbiano compiuto un percorso formativo ormai "superato", ma si tratta di docenti abilitati con l'ultimo ciclo TFA, conclusosi nell'estate scorsa.

E' palese, quindi, la violazione del legittimo affidamento riposto dai ricorrenti nella validità della formazione acquisita durante il Tirocinio Formativo Attivo, atteso che gli stessi confidavano nel fatto che la stessa formazione sarebbe stata validamente spesa nel successivo concorso a cattedre.

Risulta, infatti, evidente che i ricorrenti confidavano di possedere una preparazione ed una formazione, acquisita durante il TFA, che gli avrebbe consentito di partecipare "ad armi pari" alle selezioni del nuovo concorso a cattedre.

L'illogicità della condotta dell'Amm.ne resistente è rinvenibile anche nella circostanza che, a seguito dell'accorpamento della classe di concorso A071 con le classi di concorso A016 e A072, parte del programma d'esame previsto per la prima, sul quale si sono formati gli odierni ricorrenti durante il TFA, è confluito nella nuova classe di concorso A-42.

Ebbene, la stessa Amm.ne, dapprima si propone di formare i nuovi docenti con il TFA, fornendogli una preparazione ed un bagaglio di contenuti disciplinari, e poi elimina gli stessi contenuti dal programma d'esame del concorso finalizzato al reclutamento dei docenti nella scuola.

Tale modus operandi appare del tutto irrazionale, oltre che illogico e violativo del principio del legittimo affidamento.

Alle considerazioni su esposte, per contro, occorre aggiungere che sarebbe stato più logico accorpare l'ex classe di concorso A071 con l'ex classe di concorso A033, essendo i programmi e i contenuti didattici molto simili.

Invero, il programma d'esame previsto per la classe di concorso A071, sul quale gli odierni ricorrenti si sono preparati sia per superare le prove di accesso del TFA, sia durante lo stesso percorso formativo, previsto dal D.M. 11 agosto 1998, n. 357, risulta essere maggiormente affine a quello previsto per la nuova classe di concorso A-60 (ex A033).

Ora, stante la perfetta corrispondenza tra i contenuti disciplinari delle classi di concorso A071 e A033 e considerato che gli odierni ricorrenti sono in possesso di un valido titolo di accesso all'insegnamento per la classe A033, ne consegue che l'abilitazione conseguita dai medesimi docenti sulla classe di concorso A071 può ritenersi perfettamente assimilabile all'abilitazione sulla classe di concorso A033.

Per cui non rappresenta un ostacolo alla partecipazione al concorso per la classe di concorso A-60 la mancanza della specifica abilitazione sulla classe di concorso A033, così come richiesto dal Bando di concorso (cfr. art. 3).

Pertanto, la pubblicazione degli elenchi impugnati, conseguente all'espletamento delle prove concorsuali, oltre a risultare illegittima in quanto attività conseguente un procedura già censurata

per molteplici profili di illegittimità, è ulteriormente viziata in quanto costitutiva di un comportamento violativo dei principi di uguaglianza e buon andamento ed imparzialità della P.A., enucleabili dagli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Invero, una condotta ossequiosa dei richiamati principi di matrice costituzionale, avrebbe voluto che l'Amm.ne, in ottemperanza a quanto statuito nell'Ordinanza di accoglimento dell'istanza cautelare di cui al ricorso introduttivo che, si ribadisce, ha disposto l'inserimento con riserva dei ricorrenti alla procedura concorsuale di cui trattasi, prevedesse delle prove suppletive al fine di consentire ai docenti in oggetto di partecipare proficuamente al concorso de quo.

Di contro, invece, nonostante l'implicito ammonimento contenuto nella citata ordinanza, l'Amm.ne non si è affatto premurata di ammettere con riserva i ricorrenti, in possesso del titolo di abilitazione richiesto dalla legge per la partecipazione al concorso ordinario per cui è oggi causa, alla procedura concorsuale de qua.

Pertanto, nel bilanciamento degli interessi privati dei candidati ammessi e dell'interesse pubblico ad evitare il rifacimento della procedura concorsuale, l'ago della bilancia propende irrimediabilmente verso quest'ultimo.

In proposito, il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con l'Ordinanza 20 dicembre 1999 n. 2 ha precisato ciò che importa è che si giunga al merito re adhuc integra, in modo da scongiurare il rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale.

Di qui, ne deriva che i provvedimenti impugnati in epigrafe, appaiono illegittimi, in quanto l'Amm.ne, con la condotta posta in essere, e concretizzatasi nei suddetti provvedimenti, ha eluso il dictum giurisdizionale, svuotandolo di contenuto e rendendolo inutiliter dato.

Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, i provvedimenti impugnati risultano illegittimi e vanno annullati.

2) Inoltre preme aggiungere che quando, come nella situazione in esame, siano state proposte censure che, laddove accolte, comporterebbero l'invalidazione dell'intera procedura concorsuale, appare prioritario ed assorbente il principio di concentrazione e semplificazione che ha indotto il legislatore, con l'art. 1 della legge 21.7.2000, n. 205, a consentire l'impugnazione con motivi aggiunti di tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso fra le medesime parti, purchè connessi all'oggetto del giudizio.

Emerge, dunque, con tutta evidenza, l'illegittimità della condotta perpetrata dall'Amm.ne resistente che con l'adozione degli atti impugnati persevera nel vanificare la possibilità, per i ricorrenti di essere immessi in ruolo.

L'Amministrazione resistente, in tal modo, persevera nel determinare un'ingiustificata restrizione della platea dei candidati, violando il consolidato principio di favor participationis, senza che tale divieto possa ragionevolmente rinvenire alcuna valida giustificazione di interesse pubblico.

Tale condotta viola i principi di eguaglianza e si palesa incoerente in raffronto agli scopi della procedura selettiva che ha lo scopo di individuare il miglior contraente della pubblica amministrazione.

Da ciò ne consegue l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

B) ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

Sui provvedimenti qui impugnati si riverberano, a titolo di illegittimità derivata, i motivi già addotti col ricorso originario che, di seguito, si riportano.

"MOTIVI

3. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', DISPARITA' DI TRATTAMENTO, IRRAGIONevolezza, INADEGUATEZZA ED ARBITRARIETA'.

Come già esposto in narrativa, gli odierni ricorrenti sono tutti in possesso di abilitazione all'insegnamento sulla classe di concorso A071 – Tecnologia e Disegno Tecnico, conseguita con il TFA II ciclo.

Gli stessi, dopo aver conseguito l'abilitazione all'insegnamento con il TFA II ciclo, hanno atteso per molti mesi l'indizione di un nuovo concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente.

In tutti questi mesi, hanno sempre maturato la speranza di poter partecipare ad un concorso per l'immissione nei ruoli dei docenti, con il proprio bagaglio di conoscenze, acquisito sia durante il corso di laurea, sia nell'anno di Tirocinio Formativo Attivo.

Purtroppo, però, la gioia per il nuovo concorso ha subito lasciato ampio spazio alla stupore e allo sconforto che in breve tempo hanno prevalso nei sentimenti e invaso gli animi dei ricorrenti, ciò a causa dell'adozione del Decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016, n. 19, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2016 – Serie generale, con il quale è stato emanato il "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

In particolare, a seguito della pubblicazione del citato DPR, essi, nel prendere visione della tabella A, allegata al Decreto, rubricata "NUOVE CLASSI DI CONCORSO: DENOMINAZIONE, TITOLI DI ACCESSO, INSEGNAMENTI RELATIVI", hanno appreso che la propria classe di concorso era stata accorpata con le classi di concorso A016 e A072, tutte confluite nella nuova classe di concorso A-37 – Scienze tecnologiche delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica.

Tuttavia, le sorprese non erano finite!!

Invero, in data 23 febbraio 2016, è stato emanato il Decreto Ministeriale n. 95, recante "Prove di esame e programmi del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado nonché del personale docente specializzato per il sostegno agli alunni con disabilità".

Ebbene, gli odierni ricorrenti, nel visionare dell'Allegato A al Decreto Ministeriale n. 95 del 23 febbraio 2016, hanno riscontrato che il programma d'esame previsto per la classe di concorso A-37 era assai più ampio rispetto a quello per il quale avevano studiato sia per superare le prove di accesso del TFA, sia durante lo stesso percorso formativo.

In particolare, a seguito dell'accorpamento, parte dei contenuti disciplinari della classe di concorso A071 non sono stati riportati nel nuovo programma previsto per la nuova classe di concorso A-37.

Ma ciò che maggiormente rileva è la circostanza che nel nuovo programma d'esame è stata inserita la "Disciplina nuovo ordinamento: TOPOGRAFIA".

Tale materia, da sempre assegnata ai laureati in ingegneria, abilitati sulla classe di concorso A072, rappresenta una disciplina completamente nuova per gli abilitati sulla classe di concorso A071.

Allo sgomento generato dalla pubblicazione del D.M. 95/2016, come se non bastasse, a distanza di appena tre giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del citato Decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016, n. 19, relativo all'accorpamento delle classi di concorso a cattedre, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Direttore Generale 23 febbraio 2016, prot. n. 106 di indizione dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Come dire al peggio non c'è mai fine, gli odierni ricorrenti hanno da subito realizzato che, in meno di tre mesi, avrebbero dovuto studiare una materia mai affrontata durante il percorso di TFA: la Topografia.

Invero, gli odierni ricorrenti, durante il TFA hanno affrontati i programmi previsti dal D.M. 11 agosto 1998, n. 357.

Segnatamente, il menzionato D.M. n. 357/1998, nell'Allegato A alla classe di concorso A071, stabilisce che il candidato debba conoscere i seguenti argomenti:

"Tecnologia

- Principali proprietà dei vari tipi di materiali; prove meccaniche e tecnologiche.*
- Processi di produzione e di lavorazione dei materiali; principali caratteristiche di funzionamento e di impiego delle macchine utensili.*
- Aspetti fondamentali della produzione industriale; principali strutture organizzative.*
- Caratteristiche di funzionamento, componenti e rappresentazioni schematiche di impianti e servizi industriali.*
- Studio di semplici cicli di lavorazione e relative attrezzature.*
- Controlli di qualità. Normativa antinfortunistica.*

Disegno

- Le basi del disegno tecnico*

Esame e approfondimento tecnico dell'espressione grafica per mezzo del segno, della linea e del chiaroscuro.

Prospettiva, nelle sue varie interpretazioni e applicazioni.

Teoria delle ombre.

Colorimetria.

-Rappresentazione visiva

Procedimenti di rappresentazione visiva.

Studio critico e sperimentazione delle tecniche di rappresentazione visiva.

Percezione e comunicazione visiva. Teoria del campo.

-Composizione

Teoria e tecnica della composizione.

Equilibrio. Simmetria statica e dinamica. Ritmi. Modulazione.

-Sistemi di misura

Storia dei sistemi di misura.

Il sistema internazionale S.I..

-Normativa

Le norme UNI per i disegni tecnici.

Norme CEI.

Convenzioni relative alla quotatura, agli organi di collegamento, di trasmissione, alle saldature.

Sistemi di tolleranza e loro rappresentazione.

-Il disegno assistito dal computer

Composizione di una stazione di lavoro per C.A.D. .

Uso di sistemi C.A.D. in due dimensioni.

Il plotter: tipi e impieghi".

Orbene, dalla mera lettura di tali argomenti, si evince chiaramente che la Topografia non risulta affatto contemplata.

Per cui, gli odierni ricorrenti si sono formati solo su parte degli argomenti inseriti nel programma d'esame della nuova classe di concorso A-37.

Da ciò ne consegue che la scelta dell'Amm.ne resistente di procedere all'accorpamento della classi di concorso A071 e A072, risulta assolutamente illogica, soprattutto in considerazione del fatto che il detto accorpamento è avvenuto a distanza **di soli tre mesi** dallo svolgimento delle prove del concorso a cattedre indetto con DDG n. 106/2016.

Invero, si richiede agli abilitati sull'ex classe di concorso A071, e tra questi i ricorrenti, di prepararsi, in poco tempo, su contenuti disciplinari completamente nuovi.

Ciò viola il legittimo affidamento che gli stessi ricorrenti hanno maturato in tutti questi anni sulla possibilità di poter utilmente concorrere, nel concorso a cattedre, con il proprio bagaglio formativo e di conoscenze.

Peraltro, nel caso di specie, non si tratta di docenti abilitati molti anni fa, per cui si potrebbe pensare che gli stessi abbiano compiuto un percorso formativo ormai "superato", ma si tratta di docenti abilitati con l'ultimo ciclo TFA, conclusosi nell'estate scorsa.

E' palese, quindi, la violazione del legittimo affidamento riposto dai ricorrenti nella validità della formazione acquisita durante il Tirocinio Formativo Attivo, atteso che gli stessi confidavano nel fatto che la stessa formazione sarebbe stata validamente spesa nel successivo concorso a cattedre.

*E, invero, il principio dell'affidamento realizza la specifica proiezione della buona fede ai rapporti fra lo Stato e i cittadini. La protezione di tale principio viene altresì sancita dal diritto europeo, a partire da una sentenza della Corte di giustizia (3 maggio 1978, decisione C-12/77), che lo ha poi qualificato «principio fondamentale della comunità» (5 maggio 1981, decisione C-112/80), o ancora come principio della «civiltà europea», come mezzo di integrazione dell'intera normativa europea in tutte le sue articolazioni (L. Lorello, *La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario*, Torino 1998).*

Da qui i suoi esordi nella giurisprudenza costituzionale, attraverso la sentenza n. 349 del 1985, secondo cui «l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto» (punto 5 della motivazione; ma v. inoltre la sentenza 4 novembre 1999, n. 416, in «Giur. cost.», 1999, pagg. 2643 ss.).

Invero la Consulta "ha individuato una serie di limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi, attinenti alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, di altri fondamentali valori di civiltà giuridica, posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (sentenza n. 209 del 2010, citata, punto 5.1, del Considerato in diritto)."(così, ex multis: Corte cost., 22 maggio 2013, n. 103; id., 19 giugno 2013, n. 160, che ribadisce la necessità di garantire "la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti interessati all'applicazione della norma."). In altri termini nella giurisprudenza della Corte costituzionale "è consolidato il principio del legittimo affidamento nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto" (così: Corte cost., 16 luglio 2009, n. 236, e, in senso conforme: Corte cost., 10 gennaio 2007, n. 11, Corte cost., 26 gennaio 2009, n. 24, e Corte cost., 11/12/2015, n. 260).

In tal senso si è del resto costantemente espresso anche il Giudice amministrativo il quale ha anche recentemente ribadito come "Fra i limiti generali all'adozione di leggi con efficacia retroattiva si annoverano quelli afferenti alla tutela di concomitanti e parimenti fondamentali valori di civiltà giuridica (fra cui, in primis, il generale principio di ragionevolezza, con i relativi corollari rappresentati dal divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento, dalla tutela del legittimo affidamento, dalla coerenza e certezza dell'ordinamento giuridico e dal rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario" (così, da ultimo, Consiglio di Stato sez. VI 29/01/2016, n. 355, S.D.C. ed altro c. Università degli Studi di Roma "La Sapienza).

E con accenti analoghi si è espressa pure la Cassazione, secondo cui la tutela del legittimo affidamento del cittadino «è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di

diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa e amministrativa» (Cassazione, sez. trib., sentenza 6 ottobre 2006, n. 21513. Nello stesso senso v. inoltre Cassazione, sez. V trib., sentenze nn. 5931 del 2001, 17576 del 2002, 7080 del 2004, 10982 del 2009, nonché sez. I, ordinanza n. 26505 del 2006).

Questi principi calzano perfettamente al caso qui in esame.

Risulta, infatti, evidente che i ricorrenti confidavano di possedere una preparazione ed una formazione, acquisita durante il TFA, che gli avrebbe consentito di partecipare "ad armi pari" alle selezioni del nuovo concorso a cattedre.

Del resto anche la Corte Costituzionale ha ribadito "il valore del legittimo affidamento, il quale trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., non esclude che il legislatore possa assumere disposizioni che modifichino in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici «anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti», ma esige che ciò avvenga alla condizione «che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto» (sentenze n. 56 del 2015, n. 302 del 2010, n. 236 e n. 206 del 2009).

Ma non solo!!

L'illogicità della condotta dell'Amm.ne resistente è rinvenibile anche nella circostanza che, a seguito dell'accorpamento della classe di concorso A071 con le classi di concorso A016 e A072, parte del programma d'esame previsto per la prima, sul quale si sono formati gli odierni ricorrenti durante il TFA, è confluito nella nuova classe di concorso A-42.

Ebbene, la stessa Amm.ne, dapprima si propone di formare i nuovi docenti con il TFA, fornendogli una preparazione ed un bagaglio di contenuti disciplinari, e poi elimina gli stessi contenuti dal programma d'esame del concorso finalizzato al reclutamento dei docenti nella scuola.

Tale modus operandi appare del tutto irrazionale, oltre che illogico e violativo del principio del legittimo affidamento.

Ma la cosa più assurda, è la circostanza che gli stessi ricorrenti non potranno partecipare al concorso per la classe di insegnamento A-37 nella regione Campania, atteso che, per tale regione, non ci sono posti per la detta classe di concorso.

2.VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', DISPARITA' DI TRATTAMENTO, IRRAGIONEVOLEZZA, INADEGUATEZZA ED ARBITRARIETA'.

Alle considerazioni su esposte, per contro, occorre aggiungere che sarebbe stato più logico accorpare l'ex classe di concorso A071 con l'ex classe di concorso A033, essendo i programmi e i contenuti didattici molto simili.

Invero, il programma d'esame previsto per la classe di concorso A071, sul quale gli odierni ricorrenti si sono preparati sia per superare le prove di accesso del TFA, sia durante lo stesso

percorso formativo, previsto dal D.M. 11 agosto 1998, n. 357, risulta essere maggiormente affine a quello previsto per la nuova classe di concorso A-60 (ex A033).

Segnatamente, il D.M. 95/2016, per la classe di concorso A 60 – TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, una parte generale che mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

“La tecnologia costituisce il punto di unione fra scuola e realtà tecnologica e produttiva, consentendo agli alunni una riflessione guidata di assoluto valore formativo sui problemi tecnologici che, in misura varia e sotto aspetti diversi regolano e condizionano la vita dell’umanità. La tecnologia si propone come disciplina di avviare l’alunno alla comprensione soprattutto della realtà tecnologica e all’intervento tecnico, mediante processi intellettuali ed operativi resi significativi da costanti riferimenti ai contesti socio-produttivi e scientifici. La disciplina si propone di sviluppare nell’alunno una crescente padronanza dei concetti fondamentali della tecnologia e delle loro reciproche relazioni: bisogno, problema, risorsa, processo, prodotto, impatto, controllo. Il laboratorio è necessario per avvicinare l’alunno all’operatività, partendo dalla progettazione alla realizzazione di semplici prodotti”.

Peraltro, il programma d’esame per la stessa classe di concorso richiede che il candidato, tenendo conto di quanto indicato nella parte generale, debba dimostrare adeguate competenze finalizzate a far sì che l’alunno, nell’ambito dei contenuti specifici della disciplina:

“- riconosca nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali.

- conosca i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosca le diverse forme di energia coinvolte.

- sia in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi.

- conosca e utilizzi oggetti, strumenti e macchine di uso comune e sia in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali.

- utilizzi adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale.

- Ricavi dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso.

- conosca le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione e sia in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione.

- utilizzi comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni.

- progetti e realizzi rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione”.

Orbene, dalla lettura del suddetto programma, appare evidente che i contenuti richiesti afferiscono alla "tecnologia" e al "disegno tecnico".

Tali contenuti sono gli stessi previsti per la classe di concorso A071.

Da ciò ne consegue che tale classe di concorso doveva essere accorpata con la classe di concorso A033, facendo confluire entrambe nella nuova classe di concorso A-60.

Infatti, è evidente la corrispondenza tra la vecchia classe di concorso A071 e la nuova classe A-60.

Pertanto, la condotta posta in essere dall'Amministratore, nel disporre la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso, risulta essere contraria ai principi di logica e di buon andamento dell'azione amministrativa.

Peraltro, a nulla rileva la circostanza che la classe di concorso A071 riguardi la scuola secondaria di II grado e la classe di concorso A033 sia, invece, inerente alla scuola secondaria di I grado.

Invero, l'Amministrazione Ministeriale, stante la perfetta corrispondenza dei contenuti disciplinari, creare un ambito disciplinare tra le due classi di concorso, così come avvenuto per altre classi di insegnamento afferenti ai due gradi della scuola secondaria.

Solo a titolo esemplificativo si ricorda il nuovo ambito disciplinare verticale n. 1, comprensivo della classe A01 - Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado e della classe A17 - Disegno e storia dell'arte negli istituti di II grado.

Oltretutto, occorre aggiungere che per la classe di concorso A-60 (ex A33), nella regione Campania, ci sono ben 298 posti.

Per cui, gli odierni ricorrenti chiedono di partecipare al concorso per la nuova classe di concorso A-60 (ex A033) i cui contenuti disciplinari sono perfettamente corrispondenti alla classe di concorso A071, per la quale sono in possesso di abilitazione all'insegnamento.

3. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER DISCRIMINAZIONE. IRRAGIONevolezza, INADEGUATEZZA, ARBITRARIETÀ; INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA DELL'ART. 1 COMMA 110 DELLA LEGGE 107/2015; IN SUBORDINE ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 1 COMMA 110 DELLA LEGGE 107/2015.

Fermo restando quanto sin qui rappresentato, occorre aggiungere che la Laurea conseguita dagli odierni ricorrenti costituisce, altresì, titolo di accesso alla classe di concorso A-60 (ex A033).

Ora, stante la perfetta corrispondenza tra i contenuti disciplinari delle classi di concorso A071 e A033 e considerato che gli odierni ricorrenti sono in possesso di un valido titolo di accesso all'insegnamento per la classe A033, ne consegue che l'abilitazione conseguita dai medesimi docenti sulla classe di concorso A071 può ritenersi perfettamente assimilabile all'abilitazione sulla classe di concorso A033.

Per cui non rappresenta un ostacolo alla partecipazione al concorso per la classe di concorso A-60 la mancanza della specifica abilitazione sulla classe di concorso A033, così come richiesto dal Bando di concorso (cfr. art. 3).

Invero, la previsione del bando secondo la quale “Alla presente procedura concorsuale è ammesso a partecipare, ai sensi dell’articolo 1, comma 110 della Legge, esclusivamente il candidato in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento, rispettivamente per i posti della scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado...”, per quanto qui rileva, deve essere interpretata alla luce del fatto che l’abilitazione conseguita sulla classe di concorso A071 deve ritenersi assimilabile all’abilitazione sulla classe di concorso A033, stante la perfetta omogeneità dei contenuti disciplinari.

Diversamente opinando, laddove non si consentisse la partecipazione al concorso per la classe di concorso A-60 ai candidati che hanno conseguito l’abilitazione sulla classe di concorso A071, nonostante la perfetta corrispondenza tra le due classi di concorso, si determinerebbe una patente violazione dei principi di uguaglianza e di parità di accesso agli impieghi pubblici, enucleabili dagli art. 3, 51 e 97 della Costituzione.

Il concorso pubblico, in quanto meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, si configura quale metodo ottimale per la scelta di soggetti chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità nel rispetto delle previsioni dell’articolo 97, circa il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, ed al contempo non si discosti dall’obiettivo dell’articolo 51, comma 1, del medesimo Testo costituzionale, in base al quale “tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici [...] in condizioni di eguaglianza”.

Analizzando la fattispecie concreta oggi in discussione, appare del tutto evidente che, laddove non si consentisse la partecipazione al concorso sulla classe A-60 agli abilitati sulla classe A071, i predetti principi costituzionali sopra citati verrebbero palesemente violati.

Invero, i docenti abilitati sulla classe di concorso A071, verrebbero esclusi dal concorso per la classe di concorso A-60 e, quindi, discriminati rispetto ai docenti abilitati sulla classe di concorso A033, solo in considerazione del fatto che la propria abilitazione reca un codice diverso, quando, invece, i contenuti della formazione conseguita sono perfettamente corrispondenti a quelli della classe di concorso A033 (oggi A-60).

Né tantomeno, può rappresentare un ostacolo l’art. 1, comma 110, della legge 13 luglio 2015 n. 107. In particolare, la citata disposizione, stabilisce che “A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all’articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all’insegnamento ...”.

Un’interpretazione costituzionalmente orientata di tale disposizione in riferimento ai principi di uguaglianza e di parità di accesso agli impieghi pubblici, enucleabili dagli art. 3, 51 e 97 della Costituzione, deve condurre a consentire la partecipazione al concorso sulla classe A-60 degli abilitati sulla classe A071, atteso i contenuti della formazione dagli stessi conseguita durante la

procedura abilitante, sono perfettamente corrispondenti a quelli della classe di concorso A033 (oggi confluita nella cl. co. A-60).

Diversamente si determinerebbe una palese disparità di trattamento tra i docenti precari fondata sulla base di una condizione – il possesso della specificata abilitazione all'insegnamento – in alcun modo riconducibile a requisiti di capacità o di merito.

Invero, l'abilitazione conseguita sulla classe di concorso A071 deve ritenersi assimilabile all'abilitazione sulla classe di concorso A033, stante la perfetta omogeneità dei contenuti disciplinari.

In subordine, nell'ipotesi in cui Codesto Ecc.mo Collegio dovesse ritenere che una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 110, della legge 13 luglio 2015 n. 107, in relazione a artt. 3, 4, 51 co. 1, e 97 della Costituzione, non risulti possibile in relazione alla fattispecie de qua, si deduce l'illegittimità costituzionale della norma per violazione dei citati articolo di rango costituzionale.

Invero, l'aprioristica esclusione dei docenti abilitati sulla classe di concorso A071 dal concorso per la classe A-60 contrasta con le norme di rango costituzionale poste a presidio del diritto alla formazione ed all'elevazione professionale dei lavoratori, quali aspetti della più generale tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35, commi 1 e 2) e che nell'ambito del pubblico impiego si attualizzano con il riconoscimento in favore di tutti i cittadini della possibilità di accedere alle selezioni concorsuali per l'assunzione all'impiego pubblico in condizioni di eguaglianza (art. 51).

Ad avviso di questa difesa la questione di legittimità costituzionale è fondata in riferimento al principio di uguaglianza e ragionevolezza previsto dall'art. 3 C. e ribadito, per quanto attiene all'accesso ai pubblici uffici, dall'art. 51 C. (ove si parla di accesso ai pubblici uffici «in condizioni di uguaglianza»).

L'esclusione dal concorso per la classe A-60 dei soggetti abilitati sulla classe di concorso A071, appare irrazionale ed ingiustificata, in considerazione del fatto che ci è una perfetta corrispondenza tra i contenuti disciplinari delle classi di concorso A071 e A-60 (ex A033), per cui l'abilitazione sulla classe di concorso A071 può ritenersi perfettamente assimilabile all'abilitazione sulla classe di concorso A033.

A ciò si aggiunga che la Laurea conseguita dagli odierni ricorrenti costituisce, altresì, titolo di accesso alla classe di concorso A-60 (ex A033).

In merito, giova sottolineare che la Corte costituzionale ha più volte affermato che il legislatore non può introdurre requisiti di accesso ai pubblici uffici che si traducano in arbitrarie discriminazioni o ingiustificate barriere all'ingresso nel posto di lavoro (cfr. sentenza n. 108 del 1994).

Emerge dunque, per tutte le considerazioni esposte in questo e nei precedenti motivi, l'illegittimità costituzionale del comma 110 dell'art. 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107.

Di talché, ravvisatane la fondatezza della questione posta, Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disporre la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per l'esame di propria competenza delle predette questioni sollevate.

4. VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE DELLE COMUNITÀ EUROPEA VIOLAZIONE DEL DM 30 GENNAIO 1998, INTEGRATO DAI SUCCESSIVI D.M. 9 FEBBRAIO 2005, N. 22, DAL D.M. 26 LUGLIO 2007 E DAL D.M. 28 MAGGIO 2009, N. 56.

Infine, per mero tuziorismo, occorre aggiungere che la previsione del bando che ritiene necessaria l'abilitazione all'insegnamento sulla specifica classe di concorso per la quale si chiede di partecipare alla procedura concorsuale appare in contrasto con la normativa anche di rango comunitario che regola l'esercizio della professione docente.

Invero, secondo la normativa vigente di cui al DM 30 gennaio 1998, integrato dai successivi D.M. 9 febbraio 2005, n. 22, dal D.M. 26 luglio 2007 e dal D.M. 28 maggio 2009, n. 56, per esercitare la professione di docente è necessario e sufficiente il possesso di un titolo di studio (laurea specialistica o magistrale) valido titolo per l'accesso all'insegnamento per una determinata classe concorsuale.

E, invero, il titolo di studio dei ricorrenti, consente l'iscrizione nella terza fascia delle graduatorie d'istituto e la conseguente individuazione per il conferimento di incarichi di insegnamento a tempo determinato per la classe di concorso A033, oggi A-60.

Tali titoli di studio (lauree specialistiche o magistrali), che danno accesso all'insegnamento, sono da ritenersi a tutti gli effetti di legge "qualifiche professionali" rispondenti alle definizioni della normativa dell'Unione Europea.

*La professione di insegnante in Italia, infatti, è una "professione regolamentata" e, in relazione ad essa, trova piena e completa applicazione la **Direttiva 2005/36/CE delle Comunità Europee** che disciplina il sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse.*

*Tale Direttiva è stata recepita ed attuata in Italia mediante il **Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206** ed è divenuta, pertanto, Legge dello Stato e come tale deve intendersi Fonte di Diritto di livello superiore a qualunque Decreto Ministeriale, anche successivo, nonché di ogni previgente normativa avente valore di Legge.*

Più precisamente, occorre richiamarsi alle seguenti definizioni normative:

a) Definizione di professione regolamentata:

***Direttiva 2005/36/CE:** attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali (omissis);*

***Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, art. 4:** [...] 2) i rapporti di lavoro subordinato, se l'accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali; 3) l'attività esercitata con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una qualifica professionale;*

È dunque evidente che la professione insegnante può definirsi o come rapporto di lavoro subordinato il cui esercizio è vincolato al possesso di qualifiche professionali, o, in via più generale, attività esercitata con l'impiego di un titolo professionale;

b) Definizione di qualifiche professionali:

Direttiva 2005/36/CE: le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza - di cui all'articolo 11, lettera a), punto i) - e/o un'esperienza professionale;

Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, art. 4:

le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), o un'esperienza professionale (omissis);

g) Definizione di titolo di formazione:

Direttiva 2005/36/CE: diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'autorità di uno Stato membro designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di tale Stato membro e che sanciscono una formazione professionale acquisita in maniera preponderante nella Comunità.

Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, art. 4: diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'università o da altro organismo abilitato secondo particolari discipline che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio della Comunità.

h) Definizione: formazione regolamentata:

Direttiva 2005/36/CE: qualsiasi formazione specificamente orientata all'esercizio di una professione determinata e consistente in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale.

Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, art. 4: la formazione che porta al conseguimento degli attestati o qualifiche conseguiti ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché qualsiasi formazione che, secondo le prescrizioni vigenti, è specificamente orientata all'esercizio di una determinata professione e consiste in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale, secondo modalità stabilite dalla legge.

DA QUESTE DEFINIZIONI NORMATIVE, DUNQUE EMERGE CON CHIAREZZA CHE:

- La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea "qualifica professionale" al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa;
- I titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell'Unione Europea rientrano nella definizione di "titolo di formazione" e quindi di "qualifica professionale" utile all'esercizio della "professione regolamentata";
- I termini di "abilitazione" e/o "idoneità" non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla

più generale definizione di "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea;

- Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una "formazione regolamentata" ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge;
- Con D.M. 30 gennaio 1998 n. 39 e sue successive modificazioni è stato definito l'elenco dei titoli di studio validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso, attribuendo ad essi, in aggiunta del valore accademico, il valore di titolo di accesso all'esercizio della professione di docente e, quindi, in applicazione della norma comunitaria, di titolo idoneo all'esercizio della professione regolamentata, ovvero di "qualifica professionale". A tale scopo è utile precisare che, ai sensi del D.M. 56/09, del D.M. n. 62 del 13 luglio 2011 e del D.M. 353 del 22 maggio 2014, che hanno decretato gli ultimi aggiornamenti delle Graduatorie di Circolo e d'istituto, i docenti in possesso di tali titoli (lauree specialistiche o magistrali) sono definiti quali "possessori di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto";
- Segnatamente, il D.M. 353 del 22 maggio 2014, all'articolo 2, comma 1, stabilisce che "I titoli per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo, suddivisi per ordine e grado, sono i seguenti:

1) Cattedre di scuola secondaria di II grado:

I - titoli previsti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39 e dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, e lauree magistrali che, ai sensi dell'allegato 2 al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2007, sono corrispondenti alle lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22;

II - titoli di studio che, posseduti dai soggetti di cui all'articolo 15, comma I, lettera b), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 sono utili ai fini dell'inserimento nella III fascia;

III - certificazione, per i candidati in possesso delle lauree specialistiche indicate nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, attestante la frequenza di uno specifico percorso didattico congiuntamente al possesso di determinati crediti formativi (CFU) per ogni settore scientifico-disciplinare indicato nel medesimo decreto.

Le medesime disposizioni valgono anche per i candidati in possesso di lauree magistrali in quanto equiparate alle lauree specialistiche ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione

dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e rinnovazione 9 luglio 2009;

IV - diploma specifico di Conservatorio rilasciato ai sensi dell'ordinamento previgente alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 ovvero diploma di II livello conseguito ai sensi della normativa vigente, nonché specifico diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico di cui all'articolo 9S comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, per l'accesso alla classe di concorso di strumento musicale nella scuola secondaria di I grado;

V - diploma di Accademia di Belle Arti e di Conservatorio di musica rilasciati ai sensi dell'ordinamento previgente alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e diplomi di II livello conseguiti ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508 per l'accesso alle classi di concorso per le quali sono richiesti titoli di studio rilasciati dalle Accademie di Belle Arti e dai Conservatori di musica;

VI - il diploma I.S.E.F., le lauree specialistiche relative alle classi 53/S, 75/S e 76/S e il diploma di laurea quadriennale in scienze motorie ad esse equiparato ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 maggio 2004 per l'accesso alle classi di concorso 29/A e 30/A (Educazione fisica);

VII - titolo di studio, conseguito nel Paese o in uno dei Paesi in cui la lingua oggetto della conversazione è lingua ufficiale, corrispondente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado, purché congiunto all'accertamento del possesso dei titoli professionali necessari per l'accesso alle graduatorie di conversazione in lingua estera.

La corrispondenza del titolo estero al diploma di istruzione secondaria di secondo grado si ha quando il titolo estero è di livello tale da consentire, nell'ordinamento scolastico del paese in cui è stato conseguito, l'accesso agli studi universitari, secondo l'apposita dichiarazione di valore rilasciata dall'Autorità consolare italiana competente per territorio.

Il predetto titolo di studio deve essere congiunto a titoli o ad esperienze professionali, cui sia attribuibile una valenza in campo didattico, educativo e culturale.

Per l'insegnamento di conversazione in lingua estera, che sia lingua ufficiale esclusivamente in Paesi non comunitari, sono ammessi candidati anche non in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, in deroga a quanto previsto dal successivo articolo 3.1 predetti aspiranti sono, comunque, collocati in graduatoria in posizione subordinata rispetto agli eventuali candidati in possesso del requisito della cittadinanza comunitaria”;

- Al personale docente in possesso di tali titoli sono affidate tutte le ordinarie mansioni proprie della funzione docente svolta in piena autonomia, quali, a solo titolo d'esempio chiarificatore: la progettazione e programmazione dell'attività didattica, la valutazione dell'apprendimento, l'accertamento e certificazione delle competenze acquisite, nonché la responsabilità nei confronti degli alunni/studenti affidati e la partecipazione a pieno titolo agli Organi Collegiali delle Istituzioni in cui svolgono servizio;*

- *Il personale assunto in virtù del possesso dei citati titoli può compiere, nell'esercizio del suo servizio, ogni atto avente valore legale finalizzato alla valutazione degli alunni/studenti, ivi compresa l'eventuale partecipazione in qualità di commissario alle sessioni d'esame di Stato conclusive dei corsi di studio;*
- *In virtù di quanto sopra esposto, gli eventuali titoli conseguiti in aggiunta al titolo di accesso alla professione, finora definiti "abilitanti" o di "idoneità" dallo Stato italiano debbano invece ritenersi quali titoli culturali finalizzati al conseguimento di una specializzazione o di aggiornamento professionale e non vincolanti ai fini dell'esercizio della stessa.*

5. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE PER DISCRIMINAZIONE. IRRAGIONEVOLEZZA, INADEGUATEZZA, ARBITRARIETA'.

Inoltre, il bando in esame è censurabile anche nella parte in cui prevede, come unica modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la procedura sul portale internet "istanza POLIS" del Ministero della Pubblica Istruzione.

Tuttavia, preme sottolineare che gli odierni ricorrenti non hanno potuto inoltrare la domanda in modalità telematica atteso che il suddetto sistema, raggiungibile attraverso la piattaforma ministeriale Istanze on line, non consentiva ai docenti non abilitati su una specifica classe di concorso di poter accedere al forum di compilazione e presentazione della domanda.

Pertanto, gli stessi ricorrenti sono stati costretti ad inoltrare la domanda di partecipazione in modalità cartacea mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e, comunque, entro la scadenza prevista dal bando.

Peraltro, la possibilità di produrre istanza di partecipazione al concorso esclusivamente con modalità web, viola l'art. 4, cc. 1 e 2, del D.P.R. 487/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) ai sensi del quale le domande di ammissione al concorso possono essere redatte in carta semplice, secondo uno schema che deve essere fornito dall'amministrazione e inviate all'amministrazione competente.

In proposito, occorre rilevare che l'articolo 70, comma 13, del d.lgs. 165/2001 vincola le amministrazioni pubbliche ad applicare la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Con il citato, art. 70, comma 13, del D. Lgs. 165/2001 il DPR 487/1994, pur essendo una fonte di rango regolamentare, è stato "legificato" in virtù dell'espresso richiamo ivi contenuto.

Lo stesso DPR, tuttavia, era già contemplato nell'articolo 89 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Il predetto articolo 89 del D. Lgs. 267/2000, ai comma 3 e 4, stabilisce che i regolamenti in materia di procedure per le assunzioni fanno riferimento ai principi fissati dall'articolo 35 del D. Lgs 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni e che in mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Ora, appare evidente che il bando oggi impugnato non ha rispettato i vincoli previsti dall'articolo 4 del DPR 487/1994 che al comma 1 così dispone "Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate e presentate direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ... all'amministrazione competente ... **con esclusione di qualsiasi altro mezzo**, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica."

I successivi commi stabiliscono che:

"2. La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

3. La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando di concorso, riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.

4. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore."

L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) prevede poi espressamente che tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate **anche per fax e via telematica**.

Se ne deduce che l'attualizzazione della normativa concorsuale determina la possibilità di presentare le domande di concorso **non già in via esclusiva ma, come modalità alternativa**, anche in via telematica.

Ma non solo!!

Occorre sottolineare, altresì, che tale procedura di invio obbligatorio telematico delle domande di partecipazione al concorso appare fortemente preclusiva per tutti coloro i quali non hanno la disponibilità di un personal computer. Quindi l'Amministrazione avrebbe dovuto prevedere la doppia modalità di invio della domanda di partecipazione, ovvero anche in formato cartaceo.

Pertanto, tale previsione appare anch'essa in contrasto con i principi costituzionali di cui agli art. 3, 51 e 97 della Costituzione, rilevato che non garantisce parità di accesso ai concorsi pubblici a tutti gli aventi diritto.

Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, l'amministrazione oggi resistente non può considerare *tamquam non essent* le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, indirizzate dagli odierni ricorrenti, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, agli Uffici Scolastici Regionali e al MIUR.

6. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER DISCRIMINAZIONE. IRRAGIONevolezza, INADEGUATEZZA, ARBITRARIETÀ'.

Inoltre, occorre aggiungere che, in merito alla procedura concorsuale de qua, il TAR Lazio - Roma, con decreti monocratici nn. 1461/2016, 1462/2016 e 1463/2016, ha ammesso con riserva al concorso altri candidati che hanno fatto ricorso perché esclusi dalla partecipazione allo stesso al pari degli odierni ricorrenti.

Ebbene, da ciò ne consegue che, per effetto di tali provvedimenti cautelari, i candidati che hanno fatto ricorso sono stati ammessi con riserva al concorso.

Pertanto, anche al fine di evitare disparità di trattamento e/o sperequazioni tra candidati, appare opportuno ordinare all'Amm.ne resistente di ammettere con riserva alla prova scritta anche gli odierni ricorrenti, al fine di evitare che gli stessi siano irrimediabilmente e definitivamente esclusi dalla procedura concorsuale".

DOMANDA CAUTELARE

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce ai ricorrenti dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, ne impone l'adozione di una misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito del ricorso.

Si consideri che la mancata partecipazione dei ricorrenti alle prove del concorso e, allo stato attuale, quindi, la mancata indizione di prove suppletive, determinerebbe irrimediabilmente e definitivamente l'esclusione degli stessi dalla procedura concorsuale e, quindi, della possibilità di ottenere l'immissione in ruolo.

La loro partecipazione e, quindi, l'indizione di prove suppletive, eviterebbe la caducazione dell'intera procedura concorsuale in caso di accoglimento delle censure formulate nel ricorso introduttivo e con il presente ricorso redatto nella formula dei motivi aggiunti.

Infatti, l'ammissione degli odierni ricorrenti al concorso e l'indizione di prove suppletive, impedirebbe l'annullamento del concorso laddove il ricorso venisse accolto in sede di merito.

Ebbene, nel bilanciamento degli interessi privati dei candidati ammessi e dell'interesse pubblico ad evitare il rifacimento della procedura concorsuale, l'ago della bilancia propende irrimediabilmente verso quest'ultimo.

In proposito, il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con l'Ordinanza 20 dicembre 1999 n. 2 (con la quale è stato ammesso con riserva un candidato al concorso per uditore giudiziaria escluso dalle prove preselettive), ha precisato che l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso va concessa indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti. È stato così riaffermato il principio per cui la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato.

Ciò che importa è che si giunga al merito re adhuc integra, in modo da evitare il danno grave ed irreparabile del ricorrente, consentendogli di partecipare alle prove concorsuali a parità di condizioni con gli altri concorrenti, ed a scongiurare il rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale.

Allo stato dei fatti, la partecipazione alle prove scritte comporterebbe il passaggio del rischio dall'Amministrazione al candidato: è quest'ultimo a dover sopportare l'alea del mancato accoglimento della domanda in sede di merito, nonostante l'ottenimento del beneficio cautelare.

Pertanto, con l'ammissione dei ricorrenti alle prove scritte, l'Amm.ne evita solo il rischio di essere condannata per l'illegittima esclusione dei candidati, e di assistere impotente alla "invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale".

L'Adunanza Plenaria, in tal senso, con la decisione richiamata, ha precisato come il pregiudizio prospettato dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura concorsuale a seguito dell'accoglimento dell'istanza cautelare presentata dai ricorrenti, non costituisce valido motivo per rigettare l'istanza stessa, almeno sotto il profilo del periculum in mora. Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento del concorso costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio del suo annullamento. In tal senso si spiega la stringata affermazione dell'Adunanza Plenaria secondo cui "il prospettato pregiudizio organizzativo per la P.A. appare recessivo" di fronte al "rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale della procedura concorsuale".

Ragion per cui, può agevolmente concludersi che "Nelle procedure concorsuali, la concessione della misura cautelare (sotto forma di ammissione con riserva alle prove scritte) tende a conciliare la tutela immediata e reale, ancorché interinale, degli interessi in gioco e si presenta, ad un tempo, misura idonea ad evitare il danno grave ed irreparabile del ricorrente, consentendogli di partecipare alle prove concorsuali a parità di condizioni con gli altri concorrenti ed a scongiurare il rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale della procedura concorsuale, rispetto al quale il pregiudizio organizzativo per la P.A. appare recessivo".

Invero, ciò che conta è scongiurare il pericolo "che possa maturare l'irrimediabile pregiudizio della impossibilità di partecipare ad una procedura concorsuale o di essere inserito in una graduatoria" (Cfr. Consiglio, Sez. VI 27.5.2005 n. 2733).

Pertanto, appare opportuno ordinare all'Amm.ne resistente di ammettere con riserva gli odierni ricorrenti al concorso ed ordinare che siano indette prove suppletive al fine di evitare che gli stessi siano irrimediabilmente e definitivamente esclusi dalla procedura concorsuale, ma, soprattutto, al fine di evitare la caducazione dell'intera procedura concorsuale in caso di accoglimento delle censure formulate nel presente ricorso.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e della incidentale domanda cautelare, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia, attiene a rapporto di pubblico impiego e, pertanto, il contributo dovuto è di euro 325,00.

Avv. Pasquale Marotta

che firma anche per i ricorrenti, giusta mandato a margine del presente atto".

ELENCO NOMINATIVO DEI CONTROINTERESSATI

Per i ricorrenti Cesaro Barbara; Soldaini Federica ; De Pascale Daniela; Fuoco Sara:

Concorso Ordinario Personale Docente DDG 106 del 23 febbraio 2016 - Secondaria di I e II grado

Regione destinataria domanda: CAMPANIA

Regione responsabile della procedura concorsuale: CAMPANIA

Ordine scuola: Secondaria di I grado

Data: 14/09/2016

Pos Cl Conc Nominativo Dt Nas Prv Nas Voto Scritto Voto Orale Voto Titoli Punt tot

1	A060	MARINIELLO LAURA GRAZIA	07/04/1981	NA	37,38	40	20	97.38
2	A060	MUSCENTE LISA FRANCESCA	07/12/1974	NA	35,73	39	19	93.73
3	A060	VITIELLO CHIARA	19/07/1975	SA	34,98	40	18,7	93.68
4	A060	DE LUCA SERENA	08/12/1985	NA	35,58	40	17,8	93.38
5	A060	IACCARINO TERESITA	22/05/1975	NA	39,25	34	20	93.25
6	A060	PIERNO ANTONIO	01/05/1981	NA	40	36	16	92
7	A060	QUARTO MARIA	04/11/1976	NA	34,45	38	19,5	91.95
8	A060	PERNICE MARIA CRISTINA	21/02/1980	NA	35,2	38	17,4	90.6 *
9	A060	CIARAVINO CRISTIANO	26/03/1981	NA	39	38	13,6	90.6
10	A060	CARBONARA ANDREA	13/12/1977	SA	34,98	39	16,3	90.28
11	A060	LEONE FLAVIA	07/02/1974	NA	30,1	39	20	89.1
12	A060	PIAZZA ELENA	05/02/1986	NA	38,35	38	12,6	88.95
13	A060	CANTABENE GIULIA	14/10/1969	NA	34,9	34	20	88.9
14	A060	VEROLINO FRANCESCO	14/10/1965	NA	38,5	38	12,2	88.7
15	A060	MALAFRONTA NICOLA	02/09/1982	NA	30,03	38	20	88.03
16	A060	CHIRICO SERAFINA	24/09/1975	SA	33,98	34	20	87.98
17	A060	LIPPIELLO VINCENZO	29/11/1970	AV	35,2	34	18,7	87.9
18	A060	PINTO ROBERTA	05/06/1978	NA	38,88	36	12,2	87.08 * **
19	A060	NAIMOLI MARCELLO	06/09/1973	SA	33,98	37	16,1	87.08
20	A060	COPPOLA MARIOLINA	05/03/1989	NA	39,25	36	11,7	86.95
21	A060	TIRENDI DOMENICO	27/06/1972	CS	33,1	38	15,8	86.9 **
22	A060	D'ANGELO ANGELA	15/03/1972	CA	33,25	35	18,6	86.85
23	A060	PALMA LUIGI	27/04/1971	NA	38,88	36	11,9	86.78
24	A060	VITIELLO PATRIZIA	22/04/1975	NA	37,88	36	12,8	86.68

25 A060 PIPITONE DELFINA 18/02/1984 NA 40 34 12,6 86.6
26 A060 PAGANO LUCA 08/05/1978 LT 32,58 34 20 86.58 *
27 A060 FALCO MICHELE 22/03/1985 NA 36,48 37 13,1 86.58
28 A060 ESPOSITO CHIARA 26/04/1988 NA 38,35 38 10,1 86.45
29 A060 CENNAMO CARMELA ILARIA 15/05/1978 NA 33,48 39 13,8 86.28 *
30 A060 REGALBUTO FEDERICO 01/06/1973 NA 38,88 35 12,4 86.28
31 A060 LANZANO DANIELE 25/02/1973 NA 37,75 33 15,5 86.25
32 A060 ESPOSITO TERESA 18/08/1986 AV 33,03 40 13,2 86.23
33 A060 LEO PAOLO 20/04/1968 SA 34 32 20 86
34 A060 FATTORUSO MARCELLO 08/08/1975 NA 33,25 38 14,6 85.85
35 A060 AQUINO ANTONIO 30/06/1984 AV 32,33 38 15,1 85.43
36 A060 SPADA ANNA 02/12/1975 SA 31,3 34 20 85.3 *
37 A060 SCALA ANNA 05/03/1968 NA 30,7 36 18,6 85.3
38 A060 GARGANO CARMELA 01/07/1965 AV 33,23 32 20 85.23
39 A060 ARIOTA BARBARA 12/11/1977 NA 32,2 33 20 85.2
40 A060 MINERVA GELSOMINA 20/01/1966 NA 37,38 36 11,6 84.98 *
41 A060 ESPOSITO ALESSIA GELSOMINA 07/05/1983 NA 37,68 35 12,3 84.98
42 A060 TORTORIELLO CARMEN 18/10/1970 NA 34,23 39 11,6 84.83 *
43 A060 BRESCIA MANUELA 26/07/1978 NA 34,23 32 18,6 84.83
44 A060 LANNA GIUSEPPE 03/07/1972 PE 38,88 33 12,9 84.78 *
45 A060 SAMMARCO LUCIA 25/01/1968 SA 31,08 36 17,7 84.78
46 A060 ESPOSITO SILVIA 27/12/1980 NA 36,55 35 13,1 84.65 *
47 A060 CLARELLI MARIA 07/05/1975 NA 34,15 32 18,5 84.65
48 A060 MASSA MARIA 18/12/1967 NA 31,2 36 17,4 84.6
49 A060 GALASSO GIOVANNA 02/06/1983 NA 34,6 36 13,8 84.4
50 A060 IUORIO FILOMENA NOEMI 23/09/1980 SA 39,25 34 11,1 84.35
51 A060 AURIEMMA GIULIA 06/09/1984 AV 30,28 34 20 84.28
52 A060 ROCCO BENIAMINO 13/05/1985 NA 37,38 35 11,8 84.18
53 A060 COPPOLA LEONARDO 20/04/1966 NA 37,38 32 14,7 84.08
54 A060 SICIGNANO CLAUDIA 29/05/1986 NA 33,08 38 12,9 83.98
55 A060 FALCO ARTURO 16/06/1987 NA 33,18 39 11,7 83.88
56 A060 MENNA CARMELA 22/10/1981 NA 37,75 34 12,1 83.85
57 A060 DI PALMA MARIA 28/08/1974 NA 32,28 34 17,3 83.58 *
58 A060 ZARRA GIOVANNA 13/08/1979 NA 32,88 35 15,7 83.58
59 A060 PERNICE RITA 24/03/1978 NA 33,03 36 14,5 83.53
60 A060 OLIVIERO VINCENZO 20/07/1976 NA 35,73 34 13,7 83.43

61 A060 RUSSO FRANCESCA 13/08/1981 NA 35,05 38 10,3 83.35
62 A060 DOMINI ANNALISA 31/03/1979 SA 39,48 33 10,8 83.28
63 A060 ASCIONE SIMONA 15/01/1986 NA 34 36 13,1 83.1 **
64 A060 LEMBO MARINA 01/02/1977 SA 34,3 34 14,7 83
65 A060 PICCIRILLO GENNARO 01/01/1972 NA 38,5 32 12,4 82.9
66 A060 ALIPERTI DANIELA 26/05/1971 NA 29,28 37 16,2 82.48
67 A060 FABOZZI EMMA 01/02/1988 NA 34,6 35 12,8 82.4 *
68 A060 TRAMONTANO GIANNI 23/09/1987 SA 36,7 36 9,7 82.4
69 A060 GALLO LUIGI 18/05/1973 NA 37,75 34 10,6 82.35 *
70 A060 DE ROSA MARIA 22/10/1971 NA 36,25 35 11,1 82.35
71 A060 VITIELLO MANUELA 24/02/1974 30,03 38 14,2 82.23
72 A060 MAFFETTONE MARIA ELENA 27/08/1974 NA 34,23 34 13,9 82.13
73 A060 GRAUSO SERGIO 19/05/1984 CE 33,3 34 14,8 82.1
74 A060 DI RUBBA ASSUNTA 21/11/1975 CE 34,45 32 15,6 82.05
75 A060 AVAGLIANO FRANCESCO 27/01/1983 SA 31,28 36 14,7 81.98
76 A060 ESPOSITO FILOMENA 27/07/1973 NA 29,9 35 17 81.9
77 A060 DI LEVA ROSARIA 24/09/1971 NA 33,48 37 11,4 81.88
78 A060 PETRILLO MARCO 24/09/1978 NA 33,75 38 10,1 81.85
79 A060 NAPOLITANO DOMENICO FELICE 07/11/1966 AV 31,15 38 12,6 81.75
80 A060 OMBRATO ANTONIETTA 28/03/1965 NA 34,75 36 10,9 81.65 *
81 A060 BELATO DAVIDE 27/12/1975 NA 34,45 35 12,2 81.65 *
82 A060 PALADINO LUCA 26/05/1970 NA 36,85 34 10,8 81.65
83 A060 CONTE MAGGIORINO 31/03/1974 CE 35,58 32 13,9 81.48 *
84 A060 ROCCO ALESSANDRA 08/06/1973 LU 29,58 35 16,9 81.48
85 A060 CURION VINCENZO 12/04/1978 NA 35,18 30 16,2 81.38
86 A060 CEGLIA VITIELLO MARZIA 12/02/1969 TO 32,95 34 14,3 81.25
87 A060 CARFORA DANIELE 20/09/1984 CE 33,25 36 11,8 81.05
88 A060 PICCOLO FRANCESCO 24/09/1977 NA 36,63 32 12,4 81.03
89 A060 PALLADINO MARCELLO 06/03/1973 SA 33,18 37 10,8 80.98 **
90 A060 VICINANZA GIORGIO EMMANUEL 25/12/1974 SA 35,63 36 9,3 80.93
91 A060 COSENTINO PAOLA 12/04/1971 NA 28,28 34 18,6 80.88 **
92 A060 CUSTODE FRANCESCO 22/02/1967 SA 34,45 35 11,4 80.85 *
93 A060 OLIVIERO FEDERICA 24/06/1985 NA 32,95 36 11,9 80.85
94 A060 DI MAIO JOLANDA 31/10/1980 NA 31,53 34 15,3 80.83
95 A060 TUFANO ANNA 26/03/1969 NA 35,58 36 9,2 80.78
96 A060 SPERDUTO ENZA 03/08/1964 AV 29,65 32 19,1 80.75

97 A060 MESSONE EVELYN 29/09/1981 SA 33,85 35 11,7 80.55
98 A060 SCISCIOLA PAOLA 04/08/1972 NA 32,05 37 11,4 80.45
99 A060 MARCHIELLO MONICA 20/12/1972 NA 29,93 35 15,5 80.43
100 A060 NASTI GERARDO 27/10/1972 NA 35,5 37 7,9 80.4
101 A060 FERRANTE ROBERTO 05/02/1987 NA 30,85 39 10,5 80.35
102 A060 LIBERTO GIOVANNI 10/11/1969 NA 32,43 36 11,9 80.33
103 A060 AMARO MARINA 08/08/1981 SA 31,98 36 12,3 80.28
104 A060 BIANGARDO GIUSEPPE 09/04/1979 CE 31,9 38 10,3 80.2
105 A060 CAMMAROTA VALENTINA 09/05/1986 TO 32,35 36 11,7 80.05 *
106 A060 ROMANO MARIA 26/01/1969 NA 30,85 36 13,2 80.05
107 A060 CALVI ALESSANDRA 11/03/1968 NA 31,83 36 12,1 79.93
108 A060 GAETANO FIORENTINO GIUSEPPE 19/03/1966 BN 32,35 38 9,5 79.85 *
109 A060 MAIONE FILOMENA 04/08/1973 NA 30,35 38 11,5 79.85
110 A060 MARCHESE DANIELA 14/11/1979 NA 33,7 38 8,1 79.8 *
111 A060 CRISTIANO VINCENZA 29/11/1977 CE 32,2 35 12,6 79.8
112 A060 MARASCO PASQUALINA 19/10/1961 SA 34,08 34 11,7 79.78
113 A060 D'AURIA RICCARDO 21/08/1967 NA 33,03 35 11,7 79.73 *
114 A060 BUONO FABRIZIO 09/03/1988 NA 33,63 36 10,1 79.73 **
115 A060 MACCARIELLO ELVIRA 26/09/1966 CE 30,03 32 17,6 79.63
116 A060 BARBATO MAURIZIO 19/01/1972 NA 28,08 35 16,5 79.58
117 A060 RUGGIERO ANTONELLA 24/02/1975 SA 35,95 38 5,6 79.55 *
118 A060 TARTAGLIONE RAFFAELE 15/07/1969 CE 32,85 35 11,7 79.55
119 A060 COPPOLA MONICA 15/05/1972 NA 34,08 36 9,4 79.48
120 A060 DI PERNA FRANCESCO 27/10/1970 CE 35,13 35 9,2 79.33
121 A060 DE SIMONE ALESSANDRA 27/08/1981 NA 33,7 34 11,6 79.3
122 A060 CRISTOFARO FRANCESCA 26/12/1987 NA 33,03 34 12,1 79.13
123 A060 AUTORE FILOMENA 09/01/1969 BN 33,1 34 12 79.1
124 A060 GALASSO FRANCESCO 03/10/1974 NA 30,03 38 11 79.03 *
125 A060 SCOTTO DI SANTOLO ANNA 22/12/1970 NA 33,03 33 13 79.03
126 A060 MACRÌ GUIDO 25/03/1980 NA 31,08 36 11,8 78.88 **
127 A060 CUFARO SALVATORE 15/04/1977 33,83 37 8 78.83
128 A060 ESPOSITO CONCETTA 05/02/1987 NA 31,9 35 11,9 78.8 **
129 A060 SPANTI STEFANO 27/01/1976 NA 31,9 35 11,7 78.6
130 A060 CERULLO GIOVANNA 16/03/1967 NA 29,05 37 12,5 78.55
131 A060 DELLE FEMINE MARIALUISA 06/05/1979 CE 35,73 36 6,7 78.43 *
132 A060 IMPEMBA GIUSEPPINA 07/04/1970 SA 29,43 30 19 78.43

133 A060 CATOGGIO GIULIO 15/11/1971 NA 30,35 37 10,9 78.25
134 A060 VERACE DONATO 13/03/1982 SA 32,28 36 9,9 78.18
135 A060 DI ROBERTO ANTONIO 08/11/1967 NA 33,83 30 14,3 78.13
136 A060 GOLINO ROSARIA 07/10/1975 CE 33,48 34 10,6 78.08
137 A060 LEONE VITTORIO 02/02/1973 AV 28,05 38 12 78.05
138 A060 CAPASSO TIZIANA 18/03/1970 NA 30,23 35 12,8 78.03
139 A060 NAPOLITANO PASQUALE 02/09/1967 NA 31,58 37 9,4 77.98
140 A060 RUSSO ORNELLA 11/04/1963 BN 31,3 35 11,6 77.9
141 A060 GRAVANTE ANNA GIUSEPPINA 09/11/1969 CE 34,08 34 9,8 77.88
142 A060 DE GENNARO ROBERTA 29/05/1980 NA 32,2 34 11,6 77.8
143 A060 VASSO CATERINA 09/12/1981 AV 31,98 35 10,8 77.78
144 A060 CAPASSO ARCANGELO 02/04/1972 NA 28,3 33 16,4 77.7
145 A060 INVERSO ANTONIO 21/10/1966 31,68 32 13,8 77.48 *
146 A060 CIANCIO RITA 04/01/1986 CE 34,38 34 9,1 77.48
147 A060 SPOSITO PASQUALINA 23/03/1983 NA 31,23 36 10,2 77.43 *
148 A060 MIRABITO GIUSEPPE PASQUALINO 12/05/1982 NA 30,33 35 12,1 77.43
149 A060 PEZZELLA MONICA 23/06/1974 NA 30,48 34 12,9 77.38
150 A060 PALUMBO DOMENICO 20/04/1972 NA 33,55 34 9,7 77.25 *
151 A060 GAROFALO GIUSEPPE 24/05/1979 NA 33,85 34 9,4 77.25
152 A060 TAGLIAMONTE IMMACOLATA 15/06/1977 NA 30,15 36 11 77.15
153 A060 GRASSO SALVATORE 20/01/1977 NA 33,03 36 7,9 76.93 *
154 A060 DE ROSA RITA 27/01/1987 NO 32,73 33 11,2 76.93
155 A060 ZONA VALERIO 18/08/1961 CE 31,6 33 12,3 76.9
156 A060 MEROLA MARIANNA 09/12/1985 TV 32,95 35 8,9 76.85
157 A060 DURACCIO MARIA 11/03/1963 NA 29,35 34 13,4 76.75
158 A060 MEROLA VIVIAN 18/03/1978 CE 33,03 32 11,7 76.73
159 A060 MASTROIANNI ANTONIO 09/12/1976 CE 30,18 34 12,5 76.68
160 A060 NAPOLI ANNALISA 05/05/1975 SA 32,35 34 10,3 76.65
161 A060 UMBRIANO RAFFAELE 10/12/1979 NA 31,3 32 13,2 76.5
162 A060 MASCOLO ALBERTO 20/08/1963 SA 28,78 32 15,7 76.48
163 A060 MASSARO GIUSEPPE 11/12/1965 29,05 34 13,4 76.45
164 A060 GALLUCCIO SONIA 20/02/1971 AV 33,18 34 9,2 76.38
165 A060 MARTINIELLO ADELE 16/09/1972 NA 31,45 35 9,8 76.25 *
166 A060 CITARELLA MARIA 05/08/1972 SA 35,95 32 8,3 76.25
167 A060 SARNICOLA ADELE 20/02/1978 SA 32,03 33 11,2 76.23
168 A060 VAINO VITTORIA 26/06/1958 NA 28,2 35 13 76.2

169 A060 DE LUCA VINCENZO 05/02/1984 CE 30,7 33 12,4 76.1
170 A060 ORLACCHIO CINZIA 04/07/1970 BN 29,5 35 11,5 76
171 A060 DOMIZIO ROSARIA 28/07/1972 NA 29,88 38 8,1 75.98
172 A060 FERRANTE ANGELA 26/04/1980 NA 32,35 36 7,6 75.95
173 A060 SEPE PIERA 13/07/1978 NA 31,08 37 7,8 75.88
174 A060 SFERRUZZI SERGIO 27/06/1969 BN 31,9 34 9,9 75.8
175 A060 BOVE FERRIGNO TIZIANA 30/04/1971 SA 29,43 36 10,2 75.63
176 A060 FORTE MARIAPIA 04/09/1978 NA 28,58 38 9 75.58
177 A060 PEDOTO GIULIA 09/07/1970 BN 30,25 34 11,3 75.55 *
178 A060 BALSAMO ALESSIO 08/08/1985 NA 31,95 34 9,6 75.55
179 A060 CATALDO SOFIA 28/02/1983 SA 31,6 34 9,9 75.5
180 A060 NAPPI GIOCONDA 19/01/1968 NA 28,05 32 15,4 75.45
181 A060 PERONE NADIA 19/03/1982 NA 29,7 34 11,7 75.4
182 A060 SELLITTO RAFFAELLA 24/09/1972 NA 31,45 32 11,9 75.35
183 A060 CUOMO ANNA 28/08/1977 NA 31,9 35 8,4 75.3
184 A060 IZZO DANIELE 06/10/1974 MI 29,78 34 11,5 75.28
185 A060 MARIA ROSSI MADDALENA 01/05/1978 CE 30,18 33 11,9 75.08
186 A060 CORSARO GUIDO 12/01/1976 CE 29,35 34 11,7 75.05
187 A060 PULCRANO PASQUALE 18/09/1971 NA 29,73 34 11,3 75.03
188 A060 PALLADINO EVELINA 17/11/1968 SA 31,75 35 8,2 74.95
189 A060 SILVESTRO MARIANNA 22/08/1974 NA 31,23 33 10,7 74.93
190 A060 QUARTO GIOVANNA 10/02/1987 NA 32,43 34 8,4 74.83 *
191 A060 VAIANO MADDALENA 08/04/1981 PN 32,73 35 7,1 74.83
192 A060 GALLO ELENA 13/09/1977 NA 28,73 36 10 74.73 *
193 A060 STRIANO EUSTACHIO 01/11/1971 NA 30,83 36 7,9 74.73
194 A060 DI PETRILLO BRUNO 21/02/1973 NA 30,7 34 10 74.7
195 A060 MAROTTA PAOLINO 02/12/1971 NA 29,95 34 10,7 74.65
196 A060 AGRESTI GIUSEPPE 06/05/1972 SA 30,33 33 11,3 74.63
197 A060 DE CHIARA FEDERICA 11/10/1980 NA 32,8 35 6,8 74.6
198 A060 COZZOLINO VALERIA 13/09/1976 NA 29,2 34 11,3 74.5 **
199 A060 NESI ELEONORA 31/08/1973 NA 29,35 36 8,9 74.25 *
200 A060 GRECO ANTONIETTA 07/05/1964 CE 29,05 34 11,2 74.25
201 A060 PETROSINO SIMONA 12/12/1980 NA 29,2 34 10,8 74
202 A060 NAPOLIELLO ELENA 16/07/1970 SA 28,3 34 11,6 73.9
203 A060 CAMERA DANIELA 27/11/1975 NA 29,5 34 10,3 73.8
204 A060 MOSCA ASSUNTA 28/12/1977 NA 32,35 31 10,4 73.75

205 A060 D'ALESIO GERARDO 06/08/1965 CE 32,73 35 6 73.73
206 A060 DI IANNI NADIA 18/01/1973 NA 28,2 35 10,5 73.7 *
207 A060 COCCARO FRANCO 26/03/1985 SA 33,4 32 8,3 73.7
208 A060 PARISI OTTAVIO 19/09/1977 SA 30,4 34 9,2 73.6 *
209 A060 PELUSO MICHELE 17/04/1986 NA 31,6 32 10 73.6
210 A060 CESARO GIOSUE' 04/11/1972 CE 30,48 36 7,1 73.58 **
211 A060 D'AMBROSIO GENNARO 25/05/1963 NA 28,35 33 12,2 73.55
212 A060 SCALA PAOLINO 31/08/1977 AV 32,43 33 8,1 73.53
213 A060 DI MAIO ANIELLO 28/02/1968 NA 29,13 34 10,3 73.43
214 A060 STANZIONE ANDREA 14/04/1971 NA 33,25 34 6,1 73.35
215 A060 LEO GIORGIO 11/11/1958 SA 29,18 33 11 73.18 **
216 A060 ZACCARELLA PASQUALE 14/06/1964 NA 30,33 33 9,7 73.03
217 A060 D'ALTERIO FRANCESCA 24/05/1974 NA 29,58 33 10,3 72.88
218 A060 LANNI NICOLA 17/06/1972 CE 29,18 34 9,6 72.78
219 A060 COMPAGNONE ALESSANDRA 11/06/1959 NA 31,45 29 12,3 72.75
220 A060 PUGLIESE MASSIMO 13/09/1969 BN 28,73 31 13 72.73
221 A060 CARDILLO GIOVANNI 08/11/1971 AV 28,65 30 14 72.65
222 A060 MARIZIA SALVATORE 29/01/1968 CE 32,43 30 10,2 72.63
223 A060 RUSSO CARLO 30/07/1974 AV 28,53 33 11 72.53
224 A060 CICCONE FIORELLA 17/07/1975 CE 30,78 34 7,6 72.38 *
225 A060 CHIARADONNA PASQUALE 22/11/1962 NA 32,88 29 10,5 72.38 *
226 A060 PEPE GIOVANNA 08/02/1983 CE 30,18 35 7,2 72.38
227 A060 MARRONE ELISABETTA 01/01/1972 CE 29,28 34 9 72.28
228 A060 SPIOTTA EMANUELA 19/04/1981 SA 29,35 33 9,9 72.25
229 A060 CIOTTI CARLO 10/06/1969 SA 28,55 33 10,3 71.85
230 A060 ANATRIELLO ANTONIETTA 14/12/1973 NA 29,2 33 9,4 71.6
231 A060 PINTO GIOVANNI 19/01/1973 SA 29,28 35 7,3 71.58 *
232 A060 DURANTE LUCIANO 15/04/1964 CS 30,48 33 8,1 71.58
233 A060 CASTELBUONO DAVIDE 02/06/1979 CE 32,05 32 7,5 71.55
234 A060 SPERANZA GENNARO 02/09/1972 CE 29,53 34 8 71.53
235 A060 COLONNA ISABELLA 27/07/1983 CE 35,13 30 6,3 71.43
236 A060 TERLIZZI MARIA 20/11/1968 AV 32,48 32 6,6 71.08 *
237 A060 DI PALMA GIUSEPPINA 02/06/1977 CE 29,28 32 9,8 71.08
238 A060 RUSSO MARIO 23/04/1978 NA 30,18 32 8,7 70.88 *
239 A060 BELLOPEDE ANTONIO 09/05/1976 CE 36,08 30 4,8 70.88
240 A060 PALUMBO LEONARDO 10/02/1956 NA 29,35 32 9,4 70.75

241 A060 ROMANO CONCETTA 18/04/1976 NA 31,15 31 8,5 70.65
 242 A060 D'ANGELO MARIANO 16/02/1962 SA 30,88 32 7,7 70.58
 243 A060 CIRILLO MAURIZIO 20/12/1967 CE 28,28 35 7,2 70.48
 244 A060 CHIAPPETTI ROSALIA 16/01/1962 NA 29,93 30 10,5 70.43
 245 A060 MADDALONI CARMEN 01/10/1980 BN 30,55 34 5,8 70.35
 246 A060 SALIERNO ROBERTO 11/03/1964 BN 29,2 32 9 70.2
 247 A060 COPPOLA GAETANO 30/05/1972 SA 30,08 31 9,1 70.18
 248 A060 MELONE MARCELLA 01/05/1973 CE 28,65 30 11,5 70.15
 249 A060 RUSSONIELLO VITO 02/05/1972 AV 28,65 32 9,4 70.05
 250 A060 SANTILLO ANTONELLO 20/02/1975 CE 29,73 32 7 68.73
 251 A060 DEL BENE MARGHERITA 21/06/1972 CE 29,33 30 8,7 68.03
 252 A060 PETRUCCI LETIZIA 08/08/1980 NA 28,45 34 5,5 67.95 AMM. CON RISERVA
 253 A060 MONTELLA RAFFAELA 13/11/1976 CE 32,2 28 7,5 67.7
 254 A060 LA TERZA ALFONSO 22/03/1966 MI 29,1 31 7,5 67.6
 255 A060 GALASSO DOMENICO 04/07/1970 AV 28,2 34 4 66.2
 256 A060 IACOMINO PASQUALE 24/09/1982 NA 29,48 28 8,7 66.18
 257 A060 COSTACURTA MAURIZIO 27/08/1954 GE 31,05 34 0,5 65.55
 258 A060 PAPA LUIGI 24/05/1978 CE 28,73 28 8,5 65.23
 259 A060 VERTUCCI SIMONETTA 12/09/1965 FI 29,8 34 0,5 64.3
 260 A060 MALANDRINO RUGGIERO 12/03/1969 SA 28,28 28 7,5 63.78
 261 A060 CASELLA DONATO 03/11/1985 CE 29,33 32 1,3 62.63

ELENCO NOMINATIVO DEI CONTROINTERESSATI

Per i ricorrenti Sagliocco Antonio; De Riggi Alida; Sebastiano Cinzia; Gionti Carmela; De Martino Raffaella; Fauci Raffaele; Fusco Alessandra; Grande Antonia

USR per il Lazio - Ufficio IV

Concorso Ordinario Personale Docente DDG 106 del 23 febbraio 2016 - Secondaria di I e II grado

Graduatoria definitiva - classe di concorso A060 - tecnologia nella scuola secondaria di I grado
REGIONE LAZIO

Pos CI Conc Nominativo Dt Nas Prv Nas Voto Scritto Voto Orale Voto Titoli Punt tot

1 A060 COLELLA FRANCESCA 28/07/1984 CE 33,18 40 19 92.18

2 A060 DE ANGELIS TERESA 08/06/1979 LT 36,98 40 15 91.98

3 A060 BERTA BARBARA 12/05/1973 RM 32,58 40 19,3 91.88
4 A060 PETROLATI SARA 24/10/1981 RM 30,33 40 19,8 90.13
5 A060 MAJO GABRIELE 12/09/1983 RM 35,88 40 13,6 89.48
6 A060 FANTOZZI MARINA 06/08/1984 FR 35,1 37 17,3 89.4
7 A060 DAPIT DANIELA 23/03/1970 LT 31,58 40 17,7 89.28
8 A060 BOSIO ARIANNA 12/08/1978 31,08 38 20 89.08
9 A060 ANTONETTI FEDERICA 12/09/1984 FR 29,48 39 20 88.48
10 A060 OLIVA LUIGI 22/05/1972 TA 28,38 40 20 88.38
11 A060 PAOLUCCI GREGORY 08/03/1975 RM 34,25 38 15,9 88.15
12 A060 SAVARESE MARIA CARMELA 17/08/1968 NA 28 40 20 88
13 A060 GUERRIERI MARIANGELA 19/07/1978 AQ 29,58 39 19,3 87.88
14 A060 MERELLA GIADA 09/04/1980 CA 31,95 37 18,3 87.25
15 A060 POMPILI SARA 24/11/1983 RM 37,6 40 9,5 87.1
16 A060 LOIACONO PEZZINO SALVATRICE 30/07/1980 ME 30,15 38 18,8 86.95
17 A060 ZAZZARINO VITTORIO 25/06/1976 AV 30,98 36 19,8 86.78
18 A060 FRANCHI DANIELA 10/01/1984 AQ 28,23 39 19,5 86.73
19 A060 PRIMICERI GIUSEPPE 01/05/1972 LE 28,6 38 20 86.6
20 A060 ROMANIELLO LUIGINA 03/10/1965 PZ 28,45 38 20 86.45
21 A060 VAUDAGNOTTO MARIA 22/11/1962 RM 28,68 40 17,5 86.18
22 A060 ZAPPULLI LAURA 30/03/1980 NA 30 36 20 86
23 A060 SOZIO GIORGIO 04/11/1982 RM 31,2 38 16,6 85.8
24 A060 PETRUCCI MARIA GRAZIA 25/05/1961 RM 28 39 18,6 85.6
25 A060 SEPE VALENTINA 09/07/1984 RM 28,6 37 20 85.6
26 A060 RAPETTI ELENA 29/08/1960 RI 28,23 37 20 85.23
27 A060 SCARICI ENRICO 25/08/1967 VT 28,2 37 20 85.2
28 A060 MADDALENA LEONARDO 17/08/1980 TA 31,68 40 13,2 84.88
29 A060 LAMPARELLI SARA 04/03/1978 FG 28,15 40 16,3 84.45
30 A060 RICCI ELISABETTA 26/03/1984 FR 29,98 37 17,3 84.28
31 A060 FERRETTI ALESSIA 05/05/1983 RM 28,38 39 16,9 84.28
32 A060 FERRARO EVA 01/12/1973 RM 31,38 37 15,7 84.08
33 A060 FOTOPULOS CLAUDIA 03/10/1982 RM 31,73 40 12,3 84.03
34 A060 SILEO FRANCESCO 29/01/1971 RM 28,2 40 15,7 83.9
35 A060 PAPPALARDO MARINA 05/03/1960 30,93 36 16,7 83.63
36 A060 GUERRIERI MIRKO 02/05/1975 VT 28,6 35 20 83.6
37 A060 ASFOCO NICOLETTA 11/01/1972 LT 28,43 40 15,1 83.53
38 A060 LIANTONIO ANTONIO 20/09/1980 BA 34,53 39 9,9 83.43

39 A060 MASSIMO ANGELAMARIA 05/12/1983 CE 28,6 38 16,7 83.3
40 A060 CARRARINI LISA ANNA 11/04/1971 RM 32,33 40 10,9 83.23
41 A060 FRONTEROTTA MAURO 12/05/1976 RM 35,28 38 9,9 83.18
42 A060 BUTTAFAVA DAMIANO 26/02/1979 RM 33,1 38 11,9 83
43 A060 GIANSTEFANI FRANCESCO 09/01/1964 LT 33,08 40 9,6 82.68
44 A060 POCHETTI MARCELLO 10/02/1979 LT 30,13 36 16,4 82.53
45 A060 PIERRO MAURIZIO 18/01/1982 FR 30,2 37 15,3 82.5
46 A060 TRAVAGLIATI DIANA 10/08/1969 RM 28,08 38 16,3 82.38
47 A060 RAMPONE GIORGIO 03/06/1978 RM 31,25 40 11,1 82.35
48 A060 CESARENI SILVIA 26/03/1984 34,73 38 9,1 81.83
49 A060 SANI MARGHERITA 26/02/1985 VT 34,5 32 15,3 81.8
50 A060 PROFICO FABRIZIO 17/09/1959 CH 28,08 36 17,6 81.68
51 A060 BARBATO GIULIA 22/07/1975 RM 29,78 40 11,9 81.68
52 A060 BACCELLONI SIMONE 06/04/1979 TR 28,83 37 15,8 81.63
53 A060 ZAMBROTTA IMPERIA 11/11/1964 FR 28,43 38 15,2 81.63
54 A060 PRO ELISABETTA 30/08/1977 RM 28,75 36 16,8 81.55
55 A060 CANCELLIERE ILARIA 13/10/1980 FR 28,38 35 18 81.38
56 A060 CAROSIO SILVIA 20/08/1980 RM 28,15 37 16,2 81.35
57 A060 CONCARELLA MARIA ANTONIETTA 10/07/1968 TR 30,4 40 10,9 81.3
58 A060 SEPPIA DANIELA 28/08/1986 RM 33,25 38 10 81.25
59 A060 BRUNO MARTA 24/08/1988 AG 28,23 37 15,7 80.93
60 A060 COLASANTI STEFANO 29/05/1968 RI 30,38 39 11,5 80.88
61 A060 ZEPELLI CATIA 31/07/1964 RM 29,18 38 13,6 80.78
62 A060 CAMUSO STEFANO 04/01/1972 RM 32,28 37 11 80.28
63 A060 LOMBARDO ALDO GIOVANNI 30/10/1972 TP 29,25 36 14,9 80.15
64 A060 CROCE SARA 19/08/1979 RM 28,23 34 17,9 80.13
65 A060 IONNI FIORELLA 16/09/1967 RI 31,3 39 9,7 80
66 A060 PAGLIEI SIMONA 06/06/1970 RM 34,65 36 9,3 79.95
67 A060 ZACCHEO EMANUELE 25/05/1978 LT 30,33 38 11,5 79.83
68 A060 GIORGILLI MARCO 24/08/1976 FR 29,58 36 14,2 79.78
69 A060 SINIBALDI ALBERTO 01/06/1958 RM 32,85 38 8,9 79.75
70 A060 LORE' FRANCESCO 14/07/1975 TA 29,93 40 9,7 79.63
71 A060 PORCELLI MARIANNA 29/10/1977 RM 30,3 36 13 79.3
72 A060 PATINI LAURA 10/08/1976 RM 28,45 38 12,8 79.25
73 A060 POLIDORI AGESILAO 17/06/1967 RM 28,3 40 10,9 79.2
74 A060 FABIANI LODOVICA 11/10/1963 RI 30,4 39 9,7 79.1

75 A060 LUCCHETTI FABIO 09/01/1972 FR 29,73 40 9,2 78.93
76 A060 GIAMPÀ VALERIA 03/08/1983 CZ 28,95 32 17,9 78.85
77 A060 GIACOBBI FEDERICO 14/09/1976 VT 28,65 40 10,2 78.85
78 A060 BELVEDERE GIUSEPPE 27/10/1973 RM 30,78 37 11 78.78
79 A060 LUCIANO FRANCESCA 11/10/1979 RM 30,63 37 11,1 78.73
80 A060 CERGNUL ANTONELLO 30/12/1966 RM 28,23 36 14,5 78.73
81 A060 DI CARLO LUISA 28/07/1980 VT 29,2 38 11,5 78.7
82 A060 CANDELORI ROBERTA 03/09/1963 RM 29,48 36 13,2 78.68
83 A060 GIORGIO ARCANGELO 02/02/1969 BA 30,45 39 9,2 78.65
84 A060 QUAGLIO LAURA 22/01/1988 RM 32,1 37 9,5 78.6
85 A060 PATELLA SERGIO MARIA 27/09/1984 RM 28,63 40 9,7 78.33
86 A060 DELFINO FULVIA 05/02/1968 PA 28,3 37 12,9 78.2
87 A060 DE MICHELIS STEFANIA 05/06/1978 AQ 30,18 38 9,9 78.08
88 A060 LA POSTA RICCARDO 16/03/1986 FR 28,45 39 10,6 78.05
89 A060 IANNAMICO VITTORIA 01/01/1964 28,8 38 11,2 78
90 A060 DE MARCO MARZIA 26/03/1975 FR 28,8 33 16,1 77.9
91 A060 FRAGNOLI FRANCO 02/04/1980 FR 28,73 30 18,9 77.63
92 A060 FIORETTI MARIA CRISTINA 05/11/1969 LT 28,38 36 13,2 77.58
93 A060 SOPRANZI AURELIA 22/01/1975 RM 28,38 40 9,1 77.48
94 A060 LOMBARDI FRANCO 07/07/1964 LT 28,08 40 9,3 77.38
95 A060 MASI RACHELE 04/05/1973 CZ 28,3 40 9 77.3
96 A060 NUCCITELLI CRISTIANA 05/03/1968 RM 28,08 38 11,2 77.28
97 A060 NECCIA MASSIMO 20/08/1961 FR 33,25 32 12 77.25
98 A060 FERZOCO LUCIO 24/07/1956 PE 28,03 40 9,2 77.23
99 A060 CORNICE BERARDO 29/04/1979 RM 28,15 36 13 77.15
100 A060 PONZIANI EMANUELA 27/08/1975 RM 31,95 37 8,2 77.15
101 A060 FANTACCHIOTTI MASSIMO 20/10/1973 PA 30,13 36 10,9 77.03
102 A060 CAPPELLI SILVIA 28/05/1983 RM 31,05 36 9,9 76.95
103 A060 ANTIBO SERENA 02/06/1985 PA 28 38 10,9 76.9
104 A060 PETRUCCELLI BIAGIO 23/11/1981 FR 30,78 37 9,1 76.88
105 A060 SAVO MERCANTINO 06/08/1971 FR 28,08 35 13,8 76.88
106 A060 PEPPONI FABIO ERNESTO 19/11/1966 RM 28,73 39 9,1 76.83
107 A060 BARBONI FEDERICO 16/01/1982 VT 28,3 38 10,4 76.7
108 A060 PASCIUTO TINA 10/05/1979 LT 28,23 39 9,4 76.63
109 A060 MALINCONICO RENATO 11/03/1964 SA 32,43 39 5,1 76.53
110 A060 MIGNANI LUIGI 05/07/1980 VT 28,08 38 10,4 76.48

111 A060 MANCINI IVANA 26/04/1976 FR 31 36 9,4 76.4
112 A060 ERCOLANI REMIGIO 13/12/1969 VT 28,18 32 16,2 76.38
113 A060 TRAMONTI FLOREANA 27/04/1973 RM 30,98 35 10,4 76.38
114 A060 MARIANI VALERIA 09/10/1980 RM 30,45 38 7,9 76.35
115 A060 ARGENTI ALESSANDRA 04/05/1974 RM 29,1 28 19,2 76.3
116 A060 CELENTANO MARCO 05/10/1977 LE 28,3 36 11,9 76.2
117 A060 POLEGRI CINZIA 15/06/1968 TR 28,3 38 9,9 76.2
118 A060 CARUSO GIOVANNA 19/06/1975 VV 29,58 30 16,6 76.18
119 A060 PIERONI PAMELA 17/06/1982 RM 28,43 38 9,7 76.13
120 A060 DE LUCA DANIELA 03/04/1975 FG 28,75 36 11,3 76.05
121 A060 EVANGELISTA COSTANTINO 06/06/1976 33,08 34 8,8 75.88
122 A060 CHIRONNA DANIELA 02/05/1983 BA 28,23 38 9,6 75.83
123 A060 PASSA DANIELA 24/07/1979 RM 28,28 36 11,5 75.78
124 A060 LUNGAVITA MARCO 17/11/1975 CT 31,2 35 9,2 75.4
125 A060 IESU SABRINA 02/01/1971 NA 28,43 37 9,7 75.13
126 A060 CRUCIANI ELENA 10/05/1985 FR 29,63 36 9,4 75.03
127 A060 DELLA FERA GABRIELLA 16/06/1976 SA 28,13 36 10,6 74.73
128 A060 DANTE ANNALISA 27/01/1975 RM 30,05 36 8,5 74.55
129 A060 VACCA SABA 14/03/1974 BA 28 35 11,5 74.5
130 A060 DI CAMILLO MARINA 22/01/1982 PE 28 36 10,3 74.3
131 A060 CALTAGIRONE ANTONIO 10/08/1973 RM 28,08 37 9,2 74.28
132 A060 L'ABBATE ANTONIO 12/04/1975 PA 28 38 8,2 74.2
133 A060 CALIENDO ROSINA 04/07/1969 NA 28,53 34 11,6 74.13
134 A060 CORIROSSI SIMONA 04/05/1966 RM 28,83 36 9,3 74.13
135 A060 NERONE ANTONIA 18/01/1985 CE 28,08 35 10,9 73.98
136 A060 APUZZO MARIO 01/03/1967 NA 28,15 36 9,8 73.95
137 A060 CUGLIANDRO ADA 14/04/1972 RC 28,28 38 7,5 73.78
138 A060 SERRA ANTONIA 05/11/1970 LE 28,3 34 11,4 73.7
139 A060 NASO SABRINA 04/01/1977 TP 28,68 32 12,8 73.48
140 A060 GUIDA SIMONA 14/04/1980 RM 28,3 38 7,1 73.4
141 A060 FRANCHINI BARBARA 29/02/1968 RM 28 36 9,2 73.2
142 A060 VINELLA FABIO 18/10/1977 RM 28,38 37 7,8 73.18
143 A060 PROIETTI FRANCESCA 08/03/1981 VT 28,43 35 9,6 73.03
144 A060 GABATEL CRISTINA 20/10/1968 RM 28,73 34 10,3 73.03
145 A060 LOJERCIO GIOVANNI 05/10/1965 RC 28,3 37 7,5 72.8
146 A060 LISARELLI MARCO 21/02/1980 RM 28,08 37 7,6 72.68

147 A060 MANOCCHIO RITA 31/05/1977 CB 28,3 38 6,2 72.5
148 A060 GRAZIANI SIMONA 24/10/1969 RM 29,35 32 11,1 72.45
149 A060 SERRECCHIA ELISA 12/06/1981 RM 28,65 30 13,6 72.25
150 A060 LEROSE ANGELA 21/01/1974 KR 28,15 34 9,8 71.95
151 A060 DE FILIPPO ANTONIO 27/10/1979 SA 28,08 33 10,8 71.88
152 A060 FINI SABRINA 06/10/1971 RI 28,9 34 8,9 71.8
153 A060 BAIONI COSTANTINO 14/08/1970 LT 28,3 32 11,3 71.6
154 A060 FERRAZZA SIMONA 02/09/1976 RM 28,08 32 11,3 71.38
155 A060 DELLA LUNA MAGGIO GABRIELLA 30/06/1967 NA 29,43 30 11,9 71.33
156 A060 MARIGLIANI ADA 24/01/1964 RM 28,53 38 4,7 71.23
157 A060 LABATE RAFFAELE 14/04/1976 RC 28 34 9,1 71.1
158 A060 CROCI LAURA 07/03/1981 RM 28,38 34 8,7 71.08
159 A060 SACCHETTI ALESSANDRO 05/07/1982 LT 28,15 34 8,9 71.05
160 A060 MARTELLONE LORENZO 08/03/1972 RM 33,45 29 8,5 70.95
161 A060 DI MATTEI DANIELA 21/09/1970 PA 28,65 31 10,8 70.45
162 A060 CAPOCCIA PIERO 08/06/1983 FR 28,43 32 9,4 69.83
163 A060 BARRA GIULIA 02/11/1985 RM 30,33 30 9,4 69.73
164 A060 CECCOTTI GIULIANA 11/08/1974 SS 28,15 28 13,5 69.65
165 A060 FLOTTA STEFANIA 21/08/1967 RM 28,15 36 5,1 69.25
166 A060 SCARDIGLI STEFANO 25/01/1968 RM 28,15 32 9,1 69.25
167 A060 DEL BUFALO NICOLETTA 07/12/1960 RM 30,1 37 1,8 68.9
168 A060 FARINA MARTINA 04/08/1964 SS 28,3 33 7,5 68.8
169 A060 CELICO PASQUALE 27/07/1965 CS 28,15 30 10,4 68.55
170 A060 MALARA LUCIA 13/12/1978 RC 28,6 32 7,9 68.5
171 A060 CASTORI ROSELLA 01/08/1960 VT 28,73 30 9,7 68.43
172 A060 GIORDANI ALESSANDRA 08/10/1985 LT 29,58 30 8,2 67.78
173 A060 BAVA NADIA 12/05/1981 CN 28,3 34 3,1 65.4
174 A060 LIJOI ANTONIO 21/12/1955 CZ 28,65 28 3,9 60.55

Avv. Pasquale Marotta

